

TRIBUNALE DI PERUGIA

SEZIONE PENALE

AULA 1

PROCEDIMENTO N. 10/01 R.G. DIB. e 474/96 R.G.N.R.

A CARICO DI: GRECO IVO + 3

UDIENZA DEL GIORNO 19 SETTEMBRE 2002

RINVIO AL 20 SETTEMBRE 2002

CANCELLIERE B3: SIG.RA STEFANIA BERTINI

PARTI PROCESSUALI

COLLEGIO: PRESIDENTE DOTT. MASSIMO RICCIARELLI

GIUDICE DOTT. MARCO VEROLA

GIUDICE DOTT.SSA FRANCESCA ALTRUI

PUBBLICO MINISTERO: DOTT. DARIO RAZZI

IMPUTATO E DIFENSORE:

GRECO IVO - AVV. LEMME

CAPALDO PELLEGRINO - AVV. DEL RE, AVV. VASSALLI

CARBONETTI FRANCESCO - AVV. VASSALLI, AVV. ZAGANELLI

D'ERCOLE STEFANO - AVV. MACRILLO'

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): prendiamo atto di chi è presente, gli imputati non li vedo presenti nessuno.

Greco Ivo è difeso dall'Avvocato Fabrizio Lemme, che è presente; Capaldo Pellegrino, difeso dagli Avvocati Del Re Michele, che è presente, e dall'Avvocato Vassalli, momentaneamente sostituito dall'Avvocato D'Alessandro; poi per quanto riguarda Carbonetti, sempre Avvocato Vassalli, quindi momentaneamente sostituito dall'Avvocato D'Alessandro e l'Avvocato Zaganelli, che invece è presente; per D'Ercole, l'Avvocato Armando Macrillò, in sostituzione dell'Avvocato Angelo Alessandro Sammarco.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Avvocato Macrillò, in sostituzione dell'Avvocato Sammarco e anche dell'Avvocato De Luca, che è il codifensore.

Per S.G.R. è presente l'Avvocato Del Re; per le Parti Civili sono presenti l'Avvocatura dello Stato, Avvocato Scalas, presente l'Avvocato Paola, presente l'Avvocato Fabbri, anche in sostituzione

dell'Avvocato Polimanti, è presente l'Avvocato Rosi, l'Avvocato Fanfani per il Consorzio di Perugia.

Quindi, delle Parti Civili è attualmente non presente l'Avvocato Petrucci e l'Avvocato De Priamo; ne daremo atto quando arriveranno.

Ecco l'Avvocato Vassalli che quindi assume la difesa degli imputati Carbonetti e Capaldo.

Preliminarmente, il Tribunale deve pronunciarsi sulle richieste di ammissione di prove documentali depositate nel termine che era stato assegnato e poi prorogato al 15 luglio.

Come ben sapete, sono state prodotte dalle Parti memorie difensive, consulenze tecniche di carattere medico legale ed altra documentazione; vi sono osservazioni reciproche su queste produzioni? Il

Pubblico Ministero ha qualcosa...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): osservazioni sulle produzioni no, io vorrei soltanto produrre ai fini delle valutazioni del Tribunale sui tempi di prescrizione, un atto interruttivo, l'invito a comparire del 31 dicembre '98 con relativi atti susseguenti, missive con cui si rinuncia all'interrogatorio o l'interrogatorio stesso, in un caso.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): d'accordo; nessuna osservazione su questo punto? Ci sono osservazioni? No.

Vi è poi un'altra cosa che devo osservare, anzi due; una, che l'Avvocato Paola nel mese di settembre,

per conto delle Parti Civili, ha prodotto un ulteriore documento che è costituito da un parere *pro veritate* a suo tempo depositato nell'ambito dei lavori della Commissione Parlamentare dal Professor Criscuolo, si tratta di osservazioni inerenti alla validità o meno dell'Atto Quadro; presumo che questo documento le Parti lo conoscano, diciamo così, nel quadro dei lavori della Commissione Parlamentare, ma non è stato prodotto formalmente entro il 15 luglio; si tratta comunque di uno dei pareri di cui si dà conto anche nella relazione parlamentare, che si sono in qualche modo intrecciati sulla validità di questo noto contratto.

Le Parti hanno qualcosa da osservare su questa produzione?

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): ne siamo venuti in possesso naturalmente dopo la scadenza del termine, l'ho prodotto con abbondante anticipo appunto perché potesse essere esaminato compiutamente da tutte quante le Parti, comunque appunto ne chiedo l'acquisizione.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): le altre Parti?

È uno dei pareri che si... è nota la questione che si sono intrecciate controversie sulla validità dell'Atto Quadro, tant'è che abbiamo anche una transazione che riflette poi queste problematiche, e sono varie questioni, del resto riecheggiano, nel parere del Professor Criscuolo si riecheggiano temi già affrontati nella memoria, diciamo così, *de nova*, Gabrielli, che invece era già a suo tempo prodotta agli atti.

Un'ultima cosa prima dei provvedimenti del Tribunale, mi rivolgo espressamente ad S.G.R.; alla fine del mese di luglio è stata presentata una richiesta di dissequestro da parte del Consorzio... della Liquidazione, relativa alle cambiali facenti parte del compendio sequestrato per secondo, relative ai rapporti con il Consorzio Agrario di Perugia.

Si assume, secondo l'istanza, che non essendo stato trasferito, e questo è un fatto pressoché pacifico, il credito della Fedit nei confronti del Consorzio, credito che quindi sarebbe rimasto in capo alla Liquidazione, si assume cioè che le cambiali inerenti al rapporto Fedit – Consorzio Agrario, accedrebbero a quel credito non trasferito e quindi si chiede da parte della Liquidazione il dissequestro in proprio favore delle cambiali.

Il Tribunale allo stato ha respinto la richiesta motivando sul punto che essendovi comunque controversia, a prescindere dal merito del processo che poi avrebbe conseguenze evidentemente sulla soluzione del problema, ma essendovi allo stato controversia perché dalla transazione e dai suoi allegati risulterebbe che in realtà queste cambiali semmai spetterebbero ad S.G.R., essendovi controversia sul punto, non può farsi luogo a dissequestro, però questo era un provvedimento emesso ovviamente in ... (incomprensibile) altra parte, a scanso di equivoci e con riserva di ogni provvedimento, volevo mettere a conoscenza S.G.R. di questo fatto perché eventualmente possa pronunciarsi anche su questo punto.

Prego Avvocato.

PARTE CIVILE (AVV. SCALAS): un'osservazione; le Difese hanno prodotto la copia della Sentenza

resa dal Tribunale di Roma sulla causa Fedit...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): sì.

PARTE CIVILE (AVV. SCALAS): ...volevo sapere se l'unica copia prodotta è questa dattiloscritta che io ho rinvenuto, perché la copia dattiloscritta non è la copia della Sentenza, la Sentenza è scritta a mano, allora in realtà questa non è una copia della Sentenza, è una trascrizione della Sentenza e allora credo che tutto sommato non sia regolare come produzione.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ne prendo atto; possiamo recuperare il documento? È il fascicolo B delle produzioni del 15... entro il 15 luglio.

PARTE CIVILE (AVV. SCALAS): tant'è che manca anche della sottoscrizione del Giudice, ma...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): il rilievo corrisponde al vero; la Parte Civile dispone dell'originale o della copia?

PARTE CIVILE (AVV. SCALAS): no, io ho appreso la circostanza parlando col collega di Roma e quindi non ho la, diciamo, la copia effettiva della Sentenza.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ma lei ha preso visione del contenuto della Sentenza, sa dire se...

PARTE CIVILE (AVV. SCALAS): di quella scritta a mano no, lì vedo peraltro ogni tanto ci sono dei puntini, evidentemente chi ha trascritto la Sentenza non è riuscito a capire la parola, cioè volevo rilevare questo, comunque non è una copia... sarà eventualmente una trascrizione, corrisponderà anche, io non posso fare eccezioni su questo punto, però non è la copia della Sentenza.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): comunque voglio dire, il dispositivo è quello che è.

PARTE CIVILE (AVV. SCALAS): il dispositivo sì, credo che corrisponda.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): poi diciamo la sostanza della motivazione è quella immagino.

PARTE CIVILE (AVV. SCALAS): immagino di sì, ovviamente non penso che ci siano... ma era una questione così, un rilievo.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): altre osservazioni?

Quindi, con la riserva dei pronunciamenti di S.G.R. sulla questione cambiali Fedit – Consorzio Agrario di Perugia, il Tribunale acquisisce tutta la documentazione prodotta successivamente alla precedente udienza... prego.

DIFESA IMPUTATO CAPALDO E RESP. CIVILE S.G.R. (AVV. DEL RE MICHELE): posso
Presidente?

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): prego.

DIFESA IMPUTATO CAPALDO E RESP. CIVILE S.G.R. (AVV. DEL RE MICHELE): Del Re per Capaldo e S.G.R.; io veramente ho una perizia giurata in ordine a quel fatto della Sardegna che è stato presentato da ultimo dalle Parti Civili, però non ce l'ho qui, la porto la prossima volta perché siamo ai limiti...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): oggi cominciamo la discussione, Avvocato, altro non posso fare.

Acquisisce tutta la documentazione prodotta successivamente alla precedente udienza, documentazione depositata nel termine del 15 luglio come prorogato e quanto al parere Criscuolo, in epoca successiva.

Dà atto delle osservazioni dell'Avvocatura dello Stato in ordine alla produzione della Sentenza del Tribunale di Roma sulla causa riguardante il cosiddetto credito M.A.F.; per intanto acquisisce quel documento dando atto che trattasi all'evidenza di Sentenza dattiloscritta e non certificata conforme rispetto ad una Sentenza che reca comunque quel dispositivo.

Ciò posto, rileva che non vi è altra attività istruttoria da svolgere, dispone farsi luogo a discussione, Pubblico Ministero può concludere.

CONCLUSIONI

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): il Pubblico Ministero seguirà un taglio non analitico, in primo luogo perché ha già depositato in forma di memoria sostanzialmente quello che era il contenuto della richiesta di rinvio a giudizio che costituiva, diciamo, l'impianto dell'impostazione accusatoria, e poi per tenere conto delle emergenze dibattimentali e delle osservazioni delle Difese, analizzerà più in dettaglio alcune questioni che sono state sollevate o che sono comunque, si sono poste in evidenza dall'istruttoria dibattimentale.

Un primo problema...

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. LEMME): Presidente, scusate, prima che parli il Pubblico Ministero, ero un attimo distratto, e prima che sia chiuso il dibattimento io vorrei depositare una memoria...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Avvocato, non ha problemi, la può depositare contestualmente alla propria discussione.

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. LEMME): sono l'Avvocato Lemme per la difesa di Ivo Greco; la vorrei depositare subito, perché dato che c'è qualche bizzarro personaggio che dice che le memorie vanno depositate prima della chiusura del dibattimento, ad evitare qualunque discussione, la vorrei depositare.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): una memoria di carattere istruttorio senz'altro sì, una memoria di carattere...

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. LEMME): una memoria di carattere difensivo...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ...illustrativo assolutamente no.

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. LEMME): assolutamente no; mi fa piacere che il Collegio condivida la mia modesta impostazione, ma la volevo depositare subito.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): non c'è problema Avvocato Lemme, produca.

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. LEMME): e poi una seconda cosa volevo dire, volevo anticipare al Tribunale; ho parlato con i Difensori delle Parti Civili, ho parlato con il Pubblico Ministero e c'è consenso al mio intervento subito dopo quello del Pubblico Ministero.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ne prendiamo atto.

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. LEMME): quindi se il Tribunale lo consente anche lui, io parlerei questa mattina...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): questa mattina non lo so.

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. LEMME): questa mattina o oggi pomeriggio, voglio dire nella giornata di oggi Presidente.

DIFESA IMPUTATO CAPALDO E RESP. CIVILE S.G.R. (AVV. DEL RE MICHELE): visto che si parla dei tempi, io volevo...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): perdonatemi, sulla questione dei tempi, che sicuramente saranno stretti, perché il Tribunale purtroppo ha esigenze insopprimibili di celerità, celerità nei limiti ovviamente relativi si intende, è chiaro che entro questo mese il Tribunale vuole rendere la decisione di questo processo, questo a chiarimento di tutti, è chiaro che non è che si sta con l'orologio in mano, ma in larga massima sì, nel senso che dopo che il Pubblico Ministero ha parlato, volevo anche rendermi conto di quanto ci intratterrà il Pubblico Ministero per poi fare una verifica dei tempi, ecco perché rimanderei a dopo questa puntualizzazione.

Prego Pubblico Ministero.

Diamo atto che sono arrivati gli Avvocati De Priamo entrambi e l'Avvocato Michetelli per l'Avvocato Petrucci.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): dicevamo, anche leggendo le memorie difensive, il Pubblico Ministero ritiene che vada fatta una premessa, mi riferisco naturalmente al capo di imputazione principale, che è descritto in forma penso dettagliata, senza voler autoelogiarmi, e a cui è stata data una certa qualificazione giuridica; in corso di procedimento e in particolare davanti al G.I.P. si è, ma già da prima si era prospettata questa situazione, si è contestato che vi fosse nel reato di bancarotta la ricorrenza dell'*intraneus*, ossia del soggetto tipico per la configurazione di un reato proprio, e anche su sollecitazione delle Parti Civili, preoccupate sul punto, in via alternativa era stato, non dico contestato,

ma integrato in forma alternativa anche l'eventualità di una diversa qualificazione giuridica quale il peculato.

Ripeto, non si trattava di una contestazione suppletiva perché il fatto rimaneva lo stesso con tutti i suoi dettagli, senza alcuna modifica, ma veniva prospettata in via alternativa anche questa possibile qualificazione giuridica e il G.I.P. ha poi sciolto questa ipotesi riconfermando la configurabilità del reato di bancarotta.

Dico questo soltanto, sappiamo benissimo che il Tribunale si attiene al fatto e poi può qualificarlo come crede, salvo i limiti di un reato più grave che comporterebbe una pena maggiore, ma insomma non penso che problemi di questo genere... ma in ogni caso questa prospettazione alternativa ha costituito oggetto di contestazione.

Quindi da questo punto di vista non ci sono limiti alla cognizione e alla qualificazione dei fatti da parte del Tribunale in quanto, come detto, una contestazione alternativa era stata pur fatta.

Uno dei problemi, dicevo, che era stato posto, e inizialmente è stato posto in questi termini, ossia che l'*intraneus* sarebbe rappresentato dal Commissario Governativo, questo per la prospettazione accusatoria, e quindi si era eccepiuto che il Commissario Governativo non è un Amministratore e quindi non poteva darsi il reato di bancarotta e sul punto il Pubblico Ministero ha svolto delle osservazioni; in seconda battuta, si sostiene ora che in realtà il Commissario Governativo non entra in gioco come

Amministratore, ma come Liquidatore giudiziale e quindi sarebbe una figura non tipica.

Prima di entrare nel dettaglio di queste due osservazioni, io vorrei fare riferimento innanzitutto alla nuova formulazione del 2636, non per, tranquillizzo tutti, non per applicare retroattivamente una norma, 2600 e l'attuale 2639, ma semplicemente per vedere se la legislazione attuale, qualora più favorevole, potesse in qualche maniera, possa in qualche maniera influire sulla decisione della causa, quindi è chiaro che faremo riferimento poi alla situazione normativa precedente, quella all'epoca dei fatti.

Si dice: "Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla Legge Civile, è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli Amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'Autorità Giudiziaria o dall'Autorità Pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi".

Allora, il 2639 ci dice sostanzialmente che è la stessa cosa, c'è questa equiparazione al soggetto formalmente investito, di alcune categorie, chi svolge la stessa funzione, anche se diversamente qualificata o anche chi la esercita in modo continuativo e significativo, comunque i poteri inerenti a quella funzione.

C'è poi il secondo comma che riguarda i rapporti tra queste norme e quelle riguardanti i delitti contro la Pubblica Amministrazione, e si dice: "Le disposizioni sanzionatorie relative agli Amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'Autorità Giudiziaria o dall'Autorità Pubblica di vigilanza di amministrare la società, e via dicendo, fuori dai casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei Pubblici Ufficiali".

Quindi verrebbe da pensare, se non si legge male, ma chiaramente siamo ai primi passi di questa normativa, che il reato di bancarotta potrebbe in questa situazione cedere il passo ad un reato contro la Pubblica Amministrazione che ne contenesse tutti gli elementi di fatto, altrimenti ci sarebbe concorso, e io penso che questa ipotesi possa prospettarsi esclusivamente in relazione al diritto di peculato, ma non certo a quello di abuso d'ufficio, perché c'è una diversa configurazione fattuale.

Dicevo, questa è la disciplina attuale; in quanto è innovativa questa disciplina? Ma, se guardiamo la lettera della legge ci si possono trovare forse delle differenze o forse una qualche innovazione potrà vedersi in relazione a quella che è stata l'evoluzione del diritto societario con un proliferare di figure societarie di sapore vagamente anglofono, quasi tutti con desinenza in ing, ma che andando a stringere poi o si riconducono a compiti di amministrazione oppure no, e quindi probabilmente il 2639 trova la sua ratio in questa volontà esplicita di non svicolare tra le pieghe del diritto societario per inventare figure societarie che possano porre al riparo da quella responsabilità residua che la stessa legge prevede.

Ma se andiamo a guardare alle figure centrali di questa norma, io gran differenza con la situazione

precedente non la vedo, perché c'è una giurisprudenza oramai consolidatissima che si può riassumere anche nella lettura di poche massime, secondo la quale in materia penalistica ciò che conta è la sostanza, lo dico in maniera così poco tecnica, ma penso diretta.

E questo sia per la dottrina che per la giurisprudenza, quando una legge indica i soggetti che possono commettere il reato in esame, si riferisce non all'aspetto formale delle loro qualifiche, ma alle funzioni inerenti a tali qualifiche di fatto esercitate.

Che cosa significa? Qui ci rientra non solo l'Amministratore di fatto, ma qualsiasi altro soggetto investito anche di diritto di determinate funzioni che però corrispondono alle funzioni e ai poteri tipici dell'Amministratore e delle altre figure soggettive previste dalla normativa.

Questo principio c'era sempre, e allora se, io non mi dilungo oltre, ma per esempio, per quanto concerne gli Amministratori, c'è una giurisprudenza per esempio sull'Amministratore giudiziario, oltre che la più classica delle dottrine, ...(incomprensibile) Pagliardi (o simile), dove si dice: "Agli Amministratori giudiziari, essendo anch'essi investiti di poteri di gestione e da nulla rilevando il fatto che si tratti di funzioni di derivazione giudiziaria e non assembleare, è configurabile per essi la responsabilità per i reati in questione".

Io sinceramente su questa verità non ci avevo dedicato più di tanto perché per me era solamente un problema scontato, lo davo come un fatto... però chiaramente io non è che sia un cultore del diritto

fallimentare, meno che meno di quello romano, per cui dei dubbi possono sorgere quantomeno per l'autorevolezza di chi li solleva, ma questo discorso allora lo si può applicare anche alla figura del Liquidatore per esempio, cioè chi liquida di fatto una società per meccanismi procedurali od altro che portano all'assunzione o allo svolgimento di poteri, quindi sia diciamo investiti in una qualifica, che corrispondano a questa configurazione di poteri, può essere ritenuto un Liquidatore, anche se nessuno gli ha dato questa qualifica, ma se ne ha avuti poteri o se comunque li ha esercitati, perché ripeto il principio vigente di derivazione giurisprudenziale ma in via interpretativa della normativa esistente è che la legge non si riferisce all'aspetto formale delle qualifiche ma alle funzioni aderenti a tali qualifiche di fatto esercitate.

Ora, per il problema della natura di amministratore del Commissario Giudiziale io ho già svolto una memoria di un paio di pagine, non ricordo se l'ho prodotta già al Tribunale comunque sinteticamente la ricordo, innanzi tutto non ha nessun rilievo quale sia la fonte, Autorità pubblica, societaria o Autorità giudiziaria, da cui derivano i poteri di cui un soggetto sia legittimamente investito, quando questi poteri corrispondono a quelli tipici di un Amministratore non è che il fatto che vengano conferiti dall'Autorità Giudiziaria o dalla Pubblica Amministrazione fa venire meno il carattere e la natura di Amministratore.

Perché poi questi di fatto attribuiscono la gestione della società e il vecchio 2636 dettava una disciplina comune per il Commissario Governativo, per esempio articoli 2543 e 2619, e per

un'altra figura di nomina extra societaria, l'Amministratore Giudiziario, un'ipotesi si riferiva all'ordinamento corporativo ma in particolare il 2409.

La disciplina è comune ma è assodato che l'Amministratore Giudiziario sia un Amministratore e come tale destinatario delle norme penali in tema di bancarotta per unanime dottrina ed anche per giurisprudenza, poca per la verità, perché in questa materia vi è poca giurisprudenza, sia in senso positivo sia in senso negativo, non ce n'è proprio e non ce n'è nemmeno per il Liquidatore, Giudiziale o meno.

In tutti questi casi richiamati dal 2636 i poteri del Commissario e dell'Amministratore Giudiziale sono predeterminati e la formula usata è: "Al soggetto nominato viene affidata la gestione della società".

Neppure si potrebbe parlare di estensione della responsabilità ma semplicemente di una definizione di quale sia l'oggetto della stessa e tanto più che non sembra ragionevole che la natura pubblicistica, ossia il coinvolgimento di un interesse, anche di un interesse pubblico, in una procedura, possa comportare come conseguenza logica e giuridica un'attenuazione del regime di responsabilità, ossia la natura pubblica dell'investitura, secondo questa impostazione, avrebbe come conseguenza una esclusione della responsabilità.

Ossia, non solo è Amministratore ma è Amministratore portatore anche di un interesse pubblico e

quindi non risponde di bancarotta, sinceramente a me pare del tutto irragionevole.

Se poi si va a vedere la disciplina sanzionatoria del 2636, questa ci dice che come

l'Amministratore di nomina societaria, anche quello di nomina governativa risponde di tutti i reati previsti dall'articolo 2621, 22, 23, 24, 26, 27, 28 e 30, escludendo all'epoca solo quello del 2631 ma trattandosi del conflitto di interessi chiaramente poteva anche astenersi dal dirlo, sostituita con un'altra di maggiore gravità, ossia l'interesse privato.

Interesse privato che corrisponde addirittura alla vecchia formulazione dell'interesse privato in atti d'ufficio che era una norma talmente elastica e talmente onnicomprensiva da far insorgere, diciamo, sia il ceto politico che quello professionale forense sino alla sua sostanziale abolizione.

Quindi un'estensione di responsabilità, la conseguenza dell'ordinamento per queste figure tipiche a cui è associato un interesse pubblico, un'estensione della responsabilità oltre quella degli Amministratori ordinari.

E siccome il 236, Legge Fallimentare richiama il 223 chiaramente la conseguenza è che queste figure di Amministratori non sono estranei, non sono soggetti non previsti dalla norma penale e quindi come tali comporterebbe una diversa qualificazione giuridica dei fatti, direi proprio di no.

Ma su cosa si fonderebbe poi una esclusione di responsabilità del Commissario Governativo e dell'Amministratore Giudiziale?

Alcune conseguenze paradossali se non grottesche che evidenziano la inesattezza di questa teoria.

Il soggetto che assumesse senza alcun titolo formale gli stessi poteri di gestione previsti invece dalla legge per il Commissario Governativo, sarebbe per la giurisprudenza consolidata che abbiamo, un Amministratore di fatto.

Il Commissario Governativo svolge le funzioni dell'Amministratore, dell'Assemblea, diciamo ha poteri più ampi dell'Amministratore ordinario, sia pure in un contesto societario che è diverso.

Quindi se gli stessi poteri venissero svolti in via di fatto da un soggetto che arbitrariamente si intromettesse nella vita societaria, sarebbe considerato un Amministratore di fatto, ma allora la nomina ministeriale ha questo particolare carisma, ossia che da un lato dà legittimità formale ai poteri e dall'altro esclude sia la natura di Amministratore di fatto ma perfino quella di Amministratore, cioè è un controsenso logico, giuridico.

Inoltre una società commissariata o anche quella in regime di Amministrazione giudiziaria dovrebbe considerarsi senza Amministratori, perché quelli di nomina societaria sono stati sostituiti per ragioni di interesse pubblico del Commissario Governativo o dall'Amministratore Giudiziario, e questi non essendo considerati Amministratori, per ipotesi, noi avremmo una società senza Amministratori, ma, dicevo, a me questo discorso pare veramente assurdo.

Ma, come anticipavo io non ho dato molto rilievo a queste questioni perché proprio da operatore

del diritto penale davo per scontato che ciò che conta in questo campo è quello che i soggetti fanno o in via di diritto o in via di fatto, ossia quali sono i poteri e le funzioni veramente svolte e se queste corrispondono a quelle di Amministratore, Liquidatore o qualsiasi altra cosa.

Quindi da questo punto di vista non ripeto le argomentazioni ma diventa veramente superfluo, sarebbe completamente superfluo distinguere se il Commissario Governativo interviene in un atto come Amministratore o come Liquidatore, in quanto la Legge Fallimentare richiamata prevede tra i soggetti tipici sia l'Amministratore che il Liquidatore.

Cioè non è che il Pubblico Ministero si sia voluto nascondere dietro le parole, è che la sostanza è questa, il Commissario Governativo interviene nella stipula dell'Atto Quadro, da un punto di vista o per quanto ci possa interessare in quale veste intervenga, è perfettamente irrilevante.

Ma si dice: "Ma lui se è Liquidatore Giudiziale non è soggetto tipico", ma per quale motivo? Ma quali sono i poteri... innanzi tutto il Liquidatore Giudiziale non è un organo della procedura, è semplicemente un Liquidatore che invece di essere nominato dalla società, potremmo chiamarlo Liquidatore societario, è nominato dall'Autorità Giudiziaria, sempre Liquidatore è.

Ma siccome io non sono cultore della materia, mi sono andato a guardare, dico: "Può darsi che vi siano poteri diversi - stiamo parlando in astratto - tra il Liquidatore Giudiziale e quello societario".

Io sinceramente non ne vedo, non le ho viste, queste differenze non le ho trovate, sostanzialmente i poteri sono gli stessi e quindi ritorniamo al discorso di prima, ossia che poco rileva quale sia la fonte dell'investitura e poco rileva anche che vi sia un'investitura, quello che conta è la sostanza.

Poi ponendomi questo problema mi sono ricordato che nell'Atto Quadro il Commissario Governativo compare come Legale Rappresentante Fedit, mentre in un precedente decreto del Tribunale era autorizzato a comparire come Liquidatore e mi sono detto: "Ma possibile che il Notaio Mariconda è proprio nella prima pagina di un atto così importante per quello che riguarda la qualifica soggettiva e non abbia detto che interviene come Liquidatore?".

Leggo l'Atto: "Professore Avvocato Stefano D'Ercole il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Commissario Governativo e Legale Rappresentante della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari".

Andiamo a vedere i vari decreti del Ministro: "Ai Commissari - questo si riferisce ai precedenti Commissari - sono conferiti i poteri e le facoltà che la legge e lo Statuto affidano al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Esecutivo e limitatamente all'approvazione del bilancio...", va be', bilancio '91, ma per caso che il Notaio Mariconda aveva qualche perplessità sulla presenza del Commissario Governativo, sulla sua veste, sulla sua funzione, sul suo ruolo? Mi pare veramente strano, avrebbe potuto dire quale Liquidatore del Concordato, ha potere di disposizione, è sostituito al debitore in questo da un provvedimento giurisdizionale, agisce nell'interesse dei

creditori...

Penso che le stesse perplessità che in generale ho sempre avuto sulla qualificazione giuridica da dare a questa complessa operazione, se è una *cessio bonorum*, che tipo di *cessio bonorum* sia stata, probabilmente ce l'abbia avuta anche il Notaio Mariconda, così tecnicamente avveduto fin nei minimi particolari, qui sulla qualificazione soggettiva penso o quanto meno oggettivamente questo documento questo ci dice che, a scanso di equivoci, il Commissario Governativo interviene come Legale Rappresentante.

Ripeto, è del tutto ininfluyente che si tratti di Commissario Governativo Amministratore o Commissario Governativo Liquidatore, ai fini che ci interessano, però alcune considerazioni possiamo farle.

Cioè che cosa succede quando viene nominato un Liquidatore? Con l'Omologa del Concordato il Liquidatore diventa gestore della situazione, il Tribunale sorveglia, gli organi fallimentari sorvegliano ma il Liquidatore deve e può vendere, può scegliere le modalità di vendita, a chi.

Cioè nella logica della normativa fallimentare la Sentenza di Omologa chiude una fase e il Liquidatore che non è organo della procedura concorsuale si sostituisce in quasi tutto salvo la sorveglianza al debitore, assume il potere di disposizione anche se non la titolarità dei beni stessi.

Ma nel caso in questione c'è un andamento anomalo anche da questo punto di vista della

procedura di concordato perché a una Sentenza di Omologa che ancora non scioglie il dubbio se vendere in blocco, anche se già si individua un acquirente, o se vendere frazionatamente poi intervengono provvedimenti successivi che indirizzano, costringono, orientano le scelte del Liquidatore, il prezzo c'è già, l'acquirente c'è già e poi c'è l'Atto Quadro, all'articolo 8, se andiamo a vedere l'articolo 8 dell'Atto Quadro: "Il Liquidatore viene spossessato della gestione delle attività oggetto dei futuri trasferimenti dall'acquirente", ossia il futuro acquirente o meglio lo stipulante l'Atto Quadro si ingerisce nella gestione propria del Liquidatore.

Cosa residua al cosiddetto Liquidatore? Penso un'attività gestoria puramente secondaria e infine la firma dell'Atto Quadro prima e degli atti di esecuzione dell'Atto Quadro ossia la vendita a terzi degli immobili o dei cespiti, le transazioni sui crediti o gli altri negozi attinenti ai crediti, sotto la diretta direzione da parte di S.G.R., che rileva l'attività gestoria.

Dicevo, siamo sicuri che è una *cessio bonorum*, cioè a questo punto il Tribunale poteva assegnare il potere di disposizione e quindi di cessione al Giudice Delegato, la gestione successiva con l'Atto Quadro viene data ad S.G.R. e la Liquidazione è bella e fatta.

Capisco che anche le apparenze hanno le loro esigenze ma in questa maniera abbiamo questa figura di Liquidatore che sinceramente deve solo firmare gli atti di vendita che non sono poca cosa ma è qualcosa che imbarazza, imbarazza i primi tre Commissari Governativi che non erano nati il giorno prima e che pubblicamente si dissociarono già da quando capirono qual era

l'andazzo e imbarazza Piovano, che è ancora imbarazzato, l'abbiamo sentito durante il dibattito, per vari motivi, a me mi ricordo disse che da quando lui è uscito da questa storia si teneva un pacco di fotocopie sempre pronte vicino al comodino perché immaginava che potessero esserci, prima o poi, dei guai in cui, contro la sua volontà potesse essere comunque associato e quindi per giustificarsi dice: "Io ci avevo le carte pronte".

Questo è un aneddoto ma sicuramente abbiamo sentito il palleggio tra... di lettere con il Commissario Governativo in cui ognuno rimanda all'altro la paternità di una iniziativa da prendere su tutta questa faccenda, ci sono una decina di pagine nelle trascrizioni, ho potuto vedere.

In sostanza è una posizione quella del Commissario Governativo nominato Liquidatore sul campo che è stretto da una parte da provvedimenti che indirizzano la procedura in fase liquidatoria, provvedimenti liquidatori del Tribunale Fallimentare e dall'altro un'ingerenza liquidatoria e gestoria di S.G.R., però bisogna perfezionare sia l'Atto Quadro sia le vendite e quindi chi deve mettere questa benedetta firma è la figura centrale.

Qui bisogna fare una scelta ossia se fare la fine di Piovano che da quella volta in cui quella firma non ce l'ha messa, ancora va cercando qualcuno che lo ascolti, che ascolti le sue giustificazioni:

"Guardate che non c'entro io", e tutto è successo per questi ed altri motivi e il tutto per non rimanere tagliato fuori dal giro delle nomine bancarie, giro cui precedentemente Piovano faceva

parte e da allora purtroppo è rimasto escluso.

Si rivolse perfino ad Andreotti per penetrare meglio in questo ambiente: "Mettici una parola buona tu, fagli capire che non è colpa mia", e in effetti l'atteggiamento di Piovano in tutta questa faccenda qual è, dice: "Va bene... io le mie condizioni per andare avanti, ma datemi almeno un Avvocato di fiducia", nemmeno quello, per tutelarsi, perché capiva che c'era qualcosa che non andava, e però non se l'è sentita di metterci la propria faccia su questa operazione ma non ha fatto neppure niente per buttarla all'aria tant'è vero che si è dimesso.

Perché è vero sì che è un atto dovuto ma nessuno può puntare la pistola alla tempia per fare una cosa, tanto più che questa cosa poteva essere fatta dal Giudice Delegato se il Tribunale... se il Tribunale di Roma si ...(incomprensibile) tenesse tanto alla conclusione di questa operazione a quel punto bastava nominare Liquidatore, dare il potere disposizione al Giudice Delegato e quindi se il Commissario Governativo si rifiuta, beh non è che gli organi fallimentari perseguono un proprio interesse o un interesse di qualcun altro, se non si adempie al concordato le conseguenze sono altre, e invece si va avanti con dimissioni e dimissioni e dimissioni finché non si trova chi è disposto a correre il rischio e perché a parte l'utilità che può derivare... l'utilità diretta dall'assumere certi incarichi e comunque c'è un'utilità di immagine e un'utilità di ritorno vedi Piovano che comunque alletta.

Il Professor D'Ercole appunto è un professore non è uno sprovveduto, uno Studio Legale di prima

importanza, di primaria importanza, non è che si possa dire: "Hanno preso una testa di legno" non... sarebbe offensivo per lo stesso Professor D'Ercole, o si è professori a tempo pieno oppure no, non ritengo il Professor D'Ercole uno sprovveduto, tra l'altro nel suo studio campeggiava anche dalle carte intestate che troviamo la presenza anche di fior di professionisti e anche di buona famiglia; quindi diciamo è una *cessio bonorum*, è una liquidazione ma chi sono i Liquidatori qui? Io vedo il Commissario Governativo che firma l'Atto Quadro, vedo il Tribunale Fallimentare che compiono tutta una serie di attività e di provvedimenti... quelli descritti nei capi di imputazione e, c'è una liquidazione a due, a tre, che procedura è questa? Come mai dopo... la Sentenza di Omologa è una Sentenza aperta, che necessità ci sarebbe dovuta essere per successivi provvedimenti continui del Tribunale che attengono all'attività liquidatoria vera e propria, quindi io non mi addentro oltre perché sinceramente ritengo che non... più che formulare queste perplessità non valga neppure la pena e in ogni caso chi esercita poteri propri o dell'Amministratore o del Liquidatore comunque denominati è un soggetto tipico ed è quindi è *intransiens* in questo tipo di reati.

Mi ricollego velocemente a questo discorso al problema dell'Amministratore di fatto che attiene ovviamente a questo tipo di attività gestoria di S.G.R. conferita dall'articolo 8 dell'Atto Quadro e che poi si manifesta nelle due forme relative alla vendita degli immobili e alle negoziazioni sui crediti.

Veniamo... sgombrato il campo almeno spero da questo problema che veniva frapposto alla configurabilità del reato vediamo un attimo come si svolge questa procedura, noi sappiamo che nel maggio '91 avviene il Commissariamento; il 17 maggio '91 c'è il Commissariamento di Fedit, Commissari Governativi Cigliana, Gambino e Locatelli; a luglio si apre la Procedura, e... nel Collegio peritale per la stima dei beni, a dicembre '91 i Commissari Governativi richiesti dal Commissario Giudiziale depositano una relazione su attività e passività aggiornati al 30 novembre '91. Poi c'è la Relazione particolareggiata di Picardi, e qui il valore viene indicato in circa 4.000 miliardi; siamo a gennaio del '92.

A maggio c'è la presentazione della proposta Casella per l'acquisto in blocco di tutte le attività del patrimonio Fedit al 30/11/91, ossia Relazione particolareggiata.

I tre Commissari Governativi, anche con dichiarazioni di stampa che mi pare di aver prodotto, si ritirano, si ritirano dall'affare in quanto sono in disaccordo sul prezzo che si va profilando per la vendita in blocco, quindi già a maggio ci si rende conto che la strada, l'orientamento è questo.

Non c'è ancora un liquidatore, ma grossomodo già si intravede chi sarà l'acquirente e a quale prezzo.

Con strepito se ne vanno e rilasciando dichiarazioni proprio su questo problema del prezzo.

Subentra Piovano, in sostituzione di Cigliana, Gambino e Locatelli.

Qui la figura di Piovano è centrale; Piovano come si muove? Beh, gli pare di capire che debba muoversi come un Liquidatore e quindi comincia a valutare proposte, offerte, interloquisce con il Tribunale, prospetta con un piano particolareggiato anche dei progetti di dismissione frazionata, ma l'atteggiamento è di chiusura, ossia, non può scegliere se vendere frazionatamente o vendere in blocco. È una attività di tipo liquidatorio che però si riserva l'Organo Giudiziario, dopo la Sentenza di Omologa, anche dopo la Sentenza di Omologa; infatti, a cavallo di questo periodo, quando Piovano ci... capisce, forse era ... (incomprensibile) la notizia, che al deposito della Sentenza di Omologa verrà lasciata comunque aperta questa possibilità tra i due tipi di vendite, in blocco o frazionata, siccome lui ritiene che quello frazionato, la forma frazionata sia più vantaggiosa, perché ha già ricevuto delle offerte, delle proposte o degli interessamenti, utilizza il lasso di tempo tra l'udienza di Omologazione e il deposito della Sentenza per preparare un piano dettagliato di dismissione.

Piovano è un personaggio navigato e nel fare questo, chiaramente, probabilmente vuole capire cosa c'è dietro e vuole anche stare tranquillo, vuole vedere... è un atteggiamento di diffidenza verso la Procedura, perché la mette alla prova; se verrà prospettato che due sono le possibilità, io in quanto Liquidatore... poi potrò scegliere quella che voglio, ma per poter avere una effettiva possibilità di scelta debbo documentare una possibilità completa di alternativa, e questo fa, giocando d'anticipo su indiscrezioni e anticipazioni avute.

Però il Tribunale Fallimentare, il Dottor Greco in particolare, procedono su questa strada ormai tracciata,

e che le cose siano così non lo dice solo Piovano.

I famosi appunti di Cigliana ritrovati presso il Commissario Governativo ci dicono che il Dottor Greco aspettava l'autunno, ottobre, per la formazione della cordata, occorre tempo, e quindi la Procedura andava pilotata in questa maniera.

Era già scritta la volontà della vendita in massa, Piovano l'aveva intuito, con la presentazione, con la preparazione, giocando d'anticipo, del piano di dismissioni frazionate, la evidenza, e capisce che... capisce che il suo spazio di manovra quanto alle scelte fondamentali sarà limitato, e i Decreti successivi del Tribunale mettono in luce in maniera chiara quali sono gli intendimenti del Tribunale e del Dottor Greco in particolare, in quanto ci si indirizza sulla vendita in massa e sulla vendita in massa la costituita, finalmente, società, la cordata era stata fatta e la volontà iniziale poteva dispiegare tutti i suoi effetti con provvedimenti successivi alla Sentenza di Omologa e alla nomina di un Liquidatore, e questa è attività liquidatoria.

E Piovano comincia ad avere qualche timore, e ci ha raccontato la storia dell'Avvocato Benincasa, mi pare si chiami, dal quale voleva essere affiancato, dice: "Perché io sono una motozappa del Diritto", dice Piovano, dice: "Sono un Avvocato così, non sono come questi altri; io sento puzza di bruciato ma vorrei un fine fallimentarista ad assistermi per navigare in queste acque inquiete".

Non raggiunge lo scopo perché il Tribunale, mi pare... sono colloqui non formalizzati, ma c'è da

crederci, è un problema di costi e quindi rimane scoperto e quindi come i tre precedenti Commissari Governativi, su questa vicenda, Piovano si dimette senza, ci tiene a dirlo, creare ulteriori problemi.

Ma, io dico, con quattro dimissioni, tre più una, non si è mai pensato a lasciar perdere, nel senso che il Concordato si poteva concludere solo se si trovava persona disposta a farlo alle condizioni stabilite dal Dottor Greco e da S.G.R.?

Quindi, dal punto di vista della Procedura si sarebbe andato avanti probabilmente... l'obiettivo qual era?

Era quello di concludere il Concordato e per fare questo andare avanti con ulteriori nomine di Commissari Governativi in veste di Liquidatori, finché non se ne trovasse uno disposto a correre il rischio.

Questa era la valutazione del... perché altrimenti di fronte alle dimissioni e alla impossibilità di adempiere al Concordato, la Procedura avrebbe potuto del tutto neutralmente e asetticamente procedere col Fallimento.

Anche questo atteggiamento mi pare che si colleghi all'altro evidenziato dagli appunti di Cigliana circa la volontà di aspettare la formazione di questa cordata.

Certo, le motivazioni a volte sono anche dottamente sottili, però non è che i fatti, solo perché commessi da chi ha studiato, siano diversi dagli stessi fatti commessi, diciamo, in maniera rozza, tipo: "Prendo un T.I.R. e lo carico di roba". Il formalismo è una garanzia, una garanzia per il soddisfacimento degli

interessi protetti dalle norme, non una garanzia per fare lo slalom tra le norme formalisticamente interpretate al fine di sfuggire alla responsabilità per la violazione di quegli interessi protetti dalle norme stesse.

Nella mia richiesta di rinvio a giudizio, a proposito di Piovano, si parla anche di una vicenda che evidenzia ulteriormente il ruolo del Dottor Greco, è la famosa storia dell'Istanza ritirata, Istanza riconsegnata, Istanza ritirata... sinteticamente, siamo ancora sotto la gestione Cigliana Gambino Locatelli, bilancio 1991, siamo al 27 maggio '92, i dati sono conosciuti, il capitale sociale è venuto meno e quindi bisognerebbe convocare l'Assemblea Straordinaria per la Liquidazione.

“Ci dobbiamo comportare così?”, pensano i Commissari Governativi, “Oppure, visto che c'è una Procedura concorsuale aperta, non è necessario?”. Il problema nasce... loro inizialmente dicono che ritenevano che così si dovesse fare, anche perché ci sarebbe stato un precedente che riguardava un'altra Procedura, guarda caso collegata a questa, perché riguardava Agrifactoring, e lì il Tribunale a dir loro si sarebbe comportato in maniera diversa; come dire: “Noi pensiamo che così dobbiamo fare”, però fanno una Istanza che è una Istanza di chiarimenti, sembra più fatta per dichiarare qualcosa piuttosto che per ottenere qualcos'altro, ossia, sono preoccupati: “Se noi veniamo meno ad un obbligo previsto dal Codice Civile incorriamo in una responsabilità, quindi riterremo di fare questo, ma darà fastidio?”, e allora si fa una Istanza... una Istanza di chiarimenti giuridici, che senso ha? Però si aspetta una risposta, o quantomeno un non luogo a provvedere, come dire: “Fate come vi dice la Legge, o come vi dice la testa”.

È chiaro che Cigliana, Gambino e Locatelli, che non sono nati ieri, vogliono una parola, perché non sono disposti, già da allora, a mettere la propria faccia e la propria responsabilità su un progetto che non condividono; se l'avessero condiviso questa Istanza non l'avrebbero presentata.

Però è imbarazzante, perché evidenzia un conflitto, evidenzia l'esistenza di un progetto e evidenzia una responsabilità, quella del Dottor Greco.

Tanto è che questa Istanza non compare mai agli atti, non viene mai acquisita agli atti della Procedura; protocollo, non protocollo, non è un problema di formale... se il termine è sbagliato poco importa, la sostanza è che quella Istanza, proveniente dai Commissari Governativi Fedit e rivolta al Giudice Delegato della Procedura di Concordato Fedit, non va a finire nella procedura in cui doveva stare.

Bastava scrivere: "Visto agli atti, non luogo a provvedere", se il Dottor Greco riteneva che non si dovesse provvedere, oppure se avesse voluto esprimere una parola di chiarimento avrebbe potuto farlo come penso in centinaia di casi si sarà verificato con le fitte corrispondenze intercorse tra tutti i soggetti più o meno interessati a questa Procedura.

E per quale motivo invece non metterla? Questa Istanza ritorna... resta ferma, resta ferma fuori della Procedura, fuori dagli atti di Procedura; nel frattempo i Commissari Governativi uscenti sono usciti ed è subentrato Piovano, il quale, dice lui, da un sistema di registrazione interna, riesce ad evidenziare tutte le Istanze pendenti per capire che cosa ha rilevato nella gestione, e vede questa Istanza ma siccome non sa

di cosa si tratta, chiede ai Commissari Governativi uscenti, se ne procura quindi una copia, e si rende conto che da maggio ancora non c'è stato nessun riscontro da parte del Dottor Greco su questa Istanza.

È chiaro che questo meccanismo di Chiarimento interno tra i Commissari uscenti e il Commissario entrante determina uno stato di allerta in Piovano, dice: “Ma...”... che anche se era la motozappa del Diritto, neanche lui non è nato ieri, per cui glielo avranno spiegato gli altri, probabilmente, che quella Istanza serviva insomma a mettersi al riparo.

Ma allora... dice: “Allora mi voglio mettere al riparo anch'io”, e che cosa fa? Va a trovare il Dottor Greco e il Dottor Greco lo invita a riprendersi l'Istanza, lui recalcitra, poi alla fine di fatto gliela ridà perché dice: “Eventualmente riproponila più tardi”, il consiglio che gli dà è quello di nominare un Consulente per affrontare il problema, se era necessario o meno convocare l'Assemblea.

Solo che il Consulente, che è il Professor D'Alessandro, che anche lui sicuramente non era all'oscuro di molte problematiche inerenti a queste due Procedure concorsuali, quella di Fedit e quella di Agrifactoring, indicato per questo motivo penso dal Dottor Greco, non potrà che dargli questo parere a babbo morto, perché siamo in limine al deposito, siamo in limine all'Omologa del Concordato, e con il che una volta intervenuta la Sentenza di Omologa, che cosa succede? Che per il vuoto precedente di attività da parte dei Commissari Governativi, beh, c'è una copertura, una giustificazione, bisogna sviscerare, bisogna vedere se è necessario o meno farlo, visto che c'è già una procedura liquidatoria, e invece quando poi arriva la Sentenza di Omologa il problema è superato e travolto dai fatti, perché a

cosa serve più? E quindi c'è l'Istanza restituita, diciamo, che sembra un fatto extraprocedurale, in realtà ha una valenza procedurale importante perché consente, attraverso il rinvio maturato con l'affidamento di un incarico per un parere, comporta la consacrazione, diciamo, della irrilevanza della Istanza a suo tempo presentata.

Beh, questo è il meccanismo, cioè, per quanto non si vogliano fare processi alle intenzioni, la consecuzione di questi fatti questo evidenziano, un intervento del Dottor Greco a non creare turbativa alla Procedura concorsuale.

Non creare turbativa, in che senso? Beh, qui è uno dei passaggi più... forse più tecnicamente difficili, forse non... io ho ipotizzato una spiegazione, cioè, abbiamo un dato certo, perché ce lo dice anche il Dottor Greco in uno dei suoi interrogatori, che secondo la sua visione dell'epoca, corrisponda o meno al Diritto poco importa, e poi, vista la materia, è un Diritto quanto mai opinabile, sicuramente con possibilità di sviluppi in senso contrario, ma comunque la sua opinione giuridica dell'epoca è che la procedura di Concordato preventivo sarebbe stata bloccata da un'eventuale Liquidazione coatta amministrativa, che fosse intervenuta prima dell'Omologa, e in quel caso allora, dice sempre il Dottor Greco, il rimedio, se di rimedio si può parlare, poteva essere il ricorso al T.A.R. per annullare il provvedimento di messa in Liquidazione coatta amministrativa, ma di fatto secondo l'opinione del Dottor Greco questa eventualità avrebbe bloccato e messo in pericolo quindi la prosecuzione del Concordato. Viceversa, l'Omologa del Concordato che avesse preceduto la temuta messa in

Liquidazione avrebbe vanificato il provvedimento successivo di Liquidazione coatta amministrativa e quindi avrebbe garantito il buon andamento del Concordato, chiamiamolo così.

Dichiarazioni del Dottor Greco che fanno il paio con quanto noi ritroviamo scritto in una nota di chiarimenti di Cigliana, Commissario uscente, a Piovano, Commissario entrante.

La cito per esteso nella richiesta di rinvio a giudizio, ma vale la pena rileggerla: “In relazione alla Istanza in oggetto, intesa chiedere la conferma della non necessità – non necessità – di procedere alle messa in Liquidazione della società, ovvero l’autorizzazione alla Liquidazione, si ribadisce quanto già verbalmente esposto”, ossia, Cigliana dice: “Te l’ho già detto a voce, ma tu l’hai voluto per iscritto e io te lo scrivo”. “L’Istanza fu concordata con gli organi della Procedura allo scopo di evitare che provvedimenti liquidatori adottati dal Ministero potessero condurre a una Procedura di Liquidazione coatta amministrativa scavalcando la Procedura di Concordato preventivo”; guardate, chi scrive questo sa, dice di sapere, quali sono i timori degli organi della Procedura, e quelli del Dottor Greco; il Dottor Greco non sa dell’esistenza di questa nota fin quando non la conosce dagli atti del procedimento penale, e il Dottor Greco con le sue dichiarazioni ci conferma quello che Cigliana mette per iscritto a Piovano, quindi è certo che si paventava la possibilità di una Liquidazione coatta amministrativa, è certo che questa prospettazione se la sia posta il Dottor Greco, è certo quindi che non abbia equivocato tra le varie forme di liquidazione che sono in astratto prospettabili. Il Dottor Greco se parla della Liquidazione coatta amministrativa, parla della Liquidazione coatta amministrativa.

Quanto questo timore fosse fondato o non fondato, sinceramente è problema secondario; mi chiedo innanzi tutto perché se ne sarebbe dovuto preoccupare, cioè, io mi chiedo: conosco, penso, dopo vent'anni di lavoro, la categoria, ma un malloppo di questo genere che venisse rilevato da un'altra Autorità, nel 99 per cento dei colleghi avrebbe determinato una grande festa, una grande festa popolare...

VOCI: (in sottofondo).

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): è chiaro che sto alleggerendo.... ma, voglio dire, al di là di questo, per quale motivo mi debbo preoccupare che una Liquidazione coatta amministrativa mi blocchi il Concordato preventivo? Ammesso che io sia neutrale, ossia, per me è indifferente che io mi debba spaccare in quattro su un lavoro di questo genere oppure ve lo faccia altro... io sono Giudice e quindi questo vuole la Legge, a chi tocca, tocca; ma per quale motivo mi debbo preoccupare se dovesse toccare a qualcun altro? È un atteggiamento che si ricollega agli appunti e a tutto il resto, c'è un interesse a trattenere questa procedura; non riesco a vedere una spiegazione diversa. E allora ci si deve difendere dalla ipotesi di una Liquidazione coatta amministrativa, come ci si sarebbe potuti arrivare... io sinceramente ho ipotizzato che... ho ipotizzato che potesse darsi, a seguito di una convocazione dell'Assemblea, i Consorzi già in ebollizione avrebbero potuto far precipitare a livello politico, diciamo, la situazione, per cui il Ministro a quel punto sarebbe stato non dico costretto, ma tirato per la giacca a non potersi, diciamo, sottrarre da un provvedimento del genere, può darsi; può darsi che ci siano altre spiegazioni di tipo politico che ci sfuggono, ma tutto sommato questo non importa, e non importa

nemmeno se un pericolo effettivo vi fosse, per quello che interessa noi. Quello che importa è che questo pericolo veniva percepito come un pericolo.

Dice ancora la lettera: “I Commissari Governativi erano convinti fin dall’inizio della non necessità di richiedere provvedimenti liquidatori a seguito della chiusura del bilancio ’91”, in realtà dagli appunti di Cigliana si capisce che all’inizio non erano proprio convinti, o comunque non abbastanza convinti dal trattarsi da scrivere questa lettera. “La necessità di un chiarimento si determinò tuttavia in relazione a difformità di comportamenti tenuti in passato dalla Autorità Giudiziaria e in particolare per il fatto che recentemente il Tribunale Civile di Roma, Sezione Fallimentare, ha disposto la liquidazione della Agrifactoring pur essendo quest’ultima in Procedura di Concordato preventivo - tra l’altro strettamente interconnessa alla procedura Fedit – in considerazione di quando sopra, sentiti gli organi della Procedura, i Commissari Governativi erano giunti alla conclusione di confortare l’Istanza sopra ricordata con una memoria tecnico giuridica per la quale era stato convenuto di rivolgersi al Professor D’Alessandro, che già in passato aveva assistito i Commissari”, è il discorso che facevamo prima sulla tattica dilatoria; “Il subentrare delle dimissioni dei Commissari Governativi e la nomina di un nuovo commissario hanno fatto sì che ad oggi non si è ancora proceduto alla richiesta della ricordata memoria”, si dice in sostanza che l’incarico a D’Alessandro, pur prospettato anche ai precedenti Commissari Governativi, non aveva avuto seguito perché i Commissari Governativi avevano pensato bene di dimettersi, e quindi il consiglio veniva reiterato anche al nuovo Commissario Governativo.

“L’Istanza dunque rispondeva ad una doverosa tutela dei Commissari Governativi – aggiunge Cigliana – quelli uscenti come quello in carica”, dice, forse si è reso conto che... anche Cigliana, che Piovano è una “motozappa del Diritto”, dice: “Guarda che non c’è niente di strano, noi ci volevamo tutelare e sta attento, che questa Istanza tutela pure te”; “In quanto secondo la Giurisprudenza del Tribunale di Roma essi sarebbero responsabili di non aver convocato l’Assemblea per la messa in Liquidazione di una società che senza possibilità di dubbio ha perso l’intero capitale sociale”. Cioè, le ragioni per cui si potesse temere la Liquidazione coatta amministrativa, ripeto, si possono fare tutte le ipotesi che si vogliono, ma non ha alcuna importanza, tutto sommato, dimostrarlo; è anomalo ed è rilevante che ci si preoccupi della possibilità della apertura di una Procedura che spoglia, legittimamente, la Sezione Fallimentare e il Dottor Greco di questa pratica.

Nella richiesta di rinvio a giudizio espongo alcune ipotesi ed anche ricordo la circostanza che lo stesso Dottor Greco in data 7 novembre ’91 aveva trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma un esposto dei Commissari Governativi nella quale si segnalava che nello stesso giorno del Commissariamento, 17 maggio ’91, due funzionari della Agrifactoring avevano ottenuto da due Procuratori Fedit la sottoscrizione di numerosi moduli di cessione di crediti, crediti nei confronti di terzi, per i quali la Fedit aveva conferito ad Agrifactoring mandato di incasso.

Si parla della procedura collegata di Agrifactoring, in cui sono diciamo cointeressati gli stessi soggetti, anche se non tutti, della procedura Fedit.

E per quanto riguarda il primo capo di imputazione, i primi capi di imputazione, si parla di occultamento, non vedo altro modo per definire questa condotta, sia pure attuata con forme più o meno persuasive nei confronti di terzi, l'occultamento appunto di questa Istanza presentata il 27 maggio '92.

Dall'esame dibattimentale dell'Avvocato Piovano noi sappiamo che questa Istanza non venne mai messa agli atti della... non venne mai allegata agli atti della Procedura, acquisita, non venne mai pronunciato alcunché su di essa, venne materialmente restituita e finì, e probabilmente si trova tuttora, negli scaffali dei Commissari Governativi, è tornata da dove era venuta.

Il 27 maggio '92 è anche una data in cui coincidono alcuni avvenimenti... chiedo scusa, ma...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Pubblico Ministero, ha bisogno di una pausa?

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): anche.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): il Tribunale dispone una pausa di cinque minuti.

(Sospensione).-

ALLA RIPRESA

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Pubblico Ministero, può procedere; prego.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): allora, avevo ripreso il discorso concentrando l'attenzione sulla data del 27 maggio 1992, che è un po' un crocicchio di tutte queste problematiche.

Viene depositato in questa data il bilancio Fedit 1991, viene presentata la proposta dell'Avvocato Casella di acquisto in blocco di tutte le attività Fedit al 30 novembre '91; stessa data, istanza del Commissario Governativo Cigliana al Giudice Delegato, Dottor Greco, circa la necessità di porre in Liquidazione Fedit.

Ora, è chiaro che questi problemi sono datati anteriormente, evidentemente i dati di bilancio erano già conosciuti anche se ancora non formalizzati, e la stessa presentazione della proposta dell'Avvocato Casella nasce prima, in quanto è inverosimile che tutto possa avvenire in pochi giorni.

La società è da costituire, la futura acquirente è da costituire ma è evidente che se l'Avvocato Casella può assumersi un impegno suscettibile anche di una responsabilità precontrattuale, evidentemente gli interessi sottostanti erano già costituiti, ossia la cordata era pronta, perlomeno nel suo nucleo essenziale.

Quindi ci spostiamo all'indietro e ci ricollegiamo agli appunti di Cigliana sull'atteggiamento dilatorio del Giudice Greco, sulla data della Sentenza di Omologa per capire che le distanze si accorciano, poi tutto si formalizza quando si può formalizzare, e il 27 maggio '92 diciamo è quanto di meglio, quanto a tempestività, per formalizzare il tutto.

Da questa coincidenza di fattori scaturisce in un termine veramente irrisorio l'uscita di scena dei Commissari, della triade Cigliana, Gambino, Locatelli, e nel giro di una quindicina di giorni la nomina di Piovano.

Quanto sia dirompente questa data del 27 maggio lo si può capire, pur non conoscendo alcuni aspetti secondari della Procedura, tuttavia i tre Commissari Governativi si rendono conto e lo dicono pubblicamente, quantomeno Gambino, che si tratta di una vendita a prezzi stracciati, 2.000 miliardi invece che 4.000; sicuramente conoscevano la stima di Picardi, tremila novecento e rotti, che era del gennaio, probabilmente... non sappiamo se conoscessero anche gli elaborati peritali del Dottor De Santis, coordinatore del Collegio peritale del Tribunale, stima prudenziale 4.800 miliardi.

Tutto... le remore dei Commissari Governativi nascono da qui, il prezzo e le modalità della Procedura, ossia l'atteggiamento di favore, parola che qui uso in senso... senza dargli alcuna connotazione etica, l'atteggiamento di favore verso questa soluzione resa palese dalla Procedura, è alla causa delle remore dei Commissari Governativi, subito; la situazione che conoscono Cigliana, Gambino e Locatelli è ancora meno deteriorata e meno irta di perplessità di quella in cui poi si imbatte Piovano, eppure... il motivo è molto semplice, noi abbiamo delle stime che possono essere, sì, più o meno attendibili, che però non vengono contraddette da nessuno, cioè, abbiamo... il Tribunale Fallimentare nomina un Collegio peritale che in via prudenziale stima in 4.800 miliardi il tutto, non che il Tribunale debba accordarsi a queste stime, ma non c'è nessun altro studio, nessun altro approfondimento nel momento in cui va in esecuzione questo progetto che confuti quella stima, anzi, sia pure a palmi, come è quasi d'obbligo quando si tratta di valori così alti, c'è una relazione particolareggiata del Commissario Giudiziale che si accorda, ritocca al ribasso perché dice: "Nel frattempo alcune cose potrebbero essere peggiorate", ma sostanzialmente questo ci indica anche che il Commissario Giudiziale ritiene attendibile quella stima,

non la mette in discussione, e lo stesso Dottor Greco ce lo dice candidamente: “Sapevamo benissimo che il prezzo non era congruo”, cioè, non era questo il problema, però dice: “Però questa soluzione aveva il gran pregio di definire – secondo lui – rapidamente questa Procedura che era estremamente gravosa per il Tribunale”.

A parte la considerazione che così breve non sarebbe stata comunque, ma come si concilia questa preoccupazione, ossia, realizzo di meno perché me ne libero prima, con l'altra che configura un timore che possa intervenire una Liquidazione coatta amministrativa, che mi avrebbe liberato della Procedura ancora prima?

Dicevo, non c'è nessuna confutazione, il Dottor Greco dichiara che era perfettamente consapevole che il prezzo non era congruo perché le stime erano quelle, e anche lui faceva affidamento su quel valore; però c'è la storia che è databile tra giugno e luglio del '92 dei pareri richiesti al Professor Carbonetti.

Il Professor Carbonetti nel frattempo... ossia, successivamente comparirà come Consigliere, prima, di Amministrazione di S.G.R. e poi succedendo a Capaldo come Presidente, quindi partecipa a pieno titolo per tutta la fase, sia quella progettuale sia quella esecutiva, al Piano Capaldo; e in questi pareri, a parte uno che riguarda un istituto di credito, gli altri sono dei pareri abbastanza scarni, abbastanza... delle opinioni più che dei pareri, che però hanno ad oggetto la congruità di questo prezzo, hanno ad oggetto questa prospettiva.

E però, pur liquidati, per carità, nessun problema da questo punto di vista, non trovano nessun riscontro nella Sentenza di Omologa, ossia, nella Sentenza di Omologa, dovendosi affrontare il problema della congruità del prezzo a fronte della stima dei Periti, a fronte della stima dei Commissari Governativi e poi del Commissario Giudiziale, beh... può darsi pure che valevano poco questi valori di Carbonetti, ma comunque erano sempre qualcosa meglio di niente, e tra l'altro davano un supporto tecnico esterno al... diciamo, al redattore della Sentenza circa alcune considerazioni che nella sentenza ritroviamo, ossia la complessità del compendio patrimoniale e quindi la utilità di una vendita in massa con tempi più rapidi, più certi.

Però questi pareri nella Sentenza non trovano nessuna citazione, neppure indirettamente.

Ma i pareri scompaiono proprio, i Difensori e imputati negano questa circostanza, ma le ricerche che andavano fatte sono state fatte, è stato documentato, io non ci ritorno perché fra l'altro in forma di memoria le mie richieste di rinvio a giudizio stanno agli atti, non appesantisco la mattinata con un excursus nei dettagli ma... o si trovavano presso la Procedura o si trovavano presso Fedit, o si trovavano presso la Procura di Roma, le ricerche fatte non li hanno trovati da nessuna parte; si sono recuperate nel corso delle indagini delle bozze d'archivio del Professo Picardi che ci attestano che quei pareri effettivamente sono stati richiesti e tanto che sono stati anche liquidati.

Il provvedimento di liquidazione sembra monco in quando non si poggia su un conferimento di incarico, perlomeno dagli atti; per quale motivo? Pur dovendo questi pareri essere consegnati prima della

Sentenza di Omologa, quindi è chiaro che siccome non si buttano via i quattrini, in una Procedura, è evidente che quei pareri avessero una funzione, nel momento del conferimento dell'incarico, di supporto alla Procedura e quindi in vista della Sentenza, per avere un elemento in più.

Beh, chiaramente se i documenti scompaiono, se di essi non se ne parla, pur vertendo su un problema riconosciuto dallo stesso Dottor Greco, l'incongruità del prezzo, lo sapevano benissimo che il prezzo non andava bene... beh, era quanto di più strano possa accadere, se ne recepiscono alcune argomentazioni ma non si cita la fonte ed anzi scompare la documentazione opportuna e necessaria per risalire all'autore di quei pareri.

Successivamente poi noi sappiamo che chi ha rilasciato quei pareri era... faceva parte del Consiglio di Amministrazione, ho ipotizzato... ho ipotizzato che sarebbe stato quanto mai imbarazzante ritrovarsi tra i piedi un parere del genere che avrebbe fatto più male di quanto bene potesse fare per il suo contenuto stretto.

Sono osservazioni di massima, generali, quasi di buon senso, in certi casi.

Beh, qualcosa, qualche considerazione sarà stata fatta, perché non venissero neppure citati; la spiegazione più plausibile è che l'ingresso di Carbonetti nel Consiglio di Amministrazione sia una chance successiva al conferimento di questo incarico.

Inizialmente poteva essere plausibile e poi evidentemente qualcosa deve essere successo per scongiurare persino una semplice citazione.

Tuttavia la cosa evidenzia un singolare interesse del Professor Carbonetti nella Procedura fin da prima della costituzione di S.G.R..

Questa confusione di ruoli, l'abbiamo già vista, anche per quanto riguarda Capaldo, che prima del

Commissariamento una qualche voce in capitolo in Federconsorzi l'aveva, sia per le sue referenze

politiche sia per la sua levatura professionale; Federconsorzi richiedeva entrambe, richiedeva entrambe

per avere un qualche ruolo.

Dicevo, Capaldo che Consulente fino ad un certo punto, e poi attore da un certo punto in poi, attore principale.

Quindi, il 27 maggio '92 è un... agli occhi dei tre Commissari Governativi, è la data in cui prendono atto che si è già deciso tutto, o meglio, prendono atto di quale sarà lo sviluppo successivo della vicenda.

Faccio un inciso, siamo in epoca di tangentopoli, proprio siamo a cavallo di quando un... ossia, questa operazione nasce con un ceto politico che ancora controlla l'economia e finisce con quel ceto politico che non la controlla più, e in mezzo c'è un vuoto, un vuoto di potere che in questa vicenda mi pare che è coperto dal sistema finanziario che si prende in carico questa operazione senza sponsor, e suscitando anche qualche... qualche forse disappunto, sia all'interno di Coldiretti, sia all'interno dei partiti di riferimento dell'epoca.

Si arriva al 23 luglio con l'udienza collegiale e la Sentenza di Omologa del Concordato preventivo, tra luglio e ottobre è il tempo che intercorre per il deposito della Sentenza e oltre ottobre sarebbe dovuto andare... oltre luglio, cioè, sarebbe dovuto andare il famoso parere richiesto a D'Alessandro su suggerimento del Dottor Greco da parte dei Commissari Governativi, prima la triade e poi Piovano.

E ritornando su questo aspetto, se per Piovano appare evidente l'espedito di giocare sul breve termine, ma siccome analogo suggerimento era stato dato anche a Cigliana, Gambino e Locatelli, e siamo quindi a prima del maggio, e questo ci fa capire che si tratta di una attività dilatoria che si protrae per svariati mesi, e trova conferma come detto in quegli appunti trovati nell'archivio di Cigliana, del Commissario Governativo.

Le successive fasi sono scandite da provvedimenti, non so se chiamarli decreti o atti integrativi della Sentenza di Omologa del Tribunale, che sostanzialmente danno esecuzione al progetto che è già maturo e ben chiaro quantomeno da maggio '92.

Si arriva quindi all'Atto Quadro, e siamo al 2 agosto, dove si pone il problema appunto del Commissario Governativo, la cui firma è necessaria o come Amministratore o come Liquidatore, comunque si voglia considerare questa procedura poco cambia, la sua firma è necessaria in quanto il Tribunale ritiene che debba firmare il Commissario Governativo, nonostante che l'Atto Quadro sostanzialmente riduce ai minimi termini la sua attività gestoria, non ha scelto il contraente, non ha scelto le modalità, e poi in considerazione del fatto che S.G.R. si riserva la possibilità, in base all'Atto Quadro, di una attività gestoria al fine di far compiere gli atti esecutivi direttamente da Fedit ai terzi acquirenti, sostanzialmente l'asserito Liquidatore non ha neppure il potere di gestire le attività necessarie alla Liquidazione.

C'è una sorta di Liquidazione privata, qualcuno lo ha anche scritto in degli articoli, non mi ricordo se li ho prodotti oppure no, quindi vi è una liquidazione pubblica privata, perché anche il Tribunale non è che ne resta fuori.

Ma ripeto, la materia può interessare più che altro penso i fallimentaristi, perché si tratta impropriamente di una struttura procedimentale quanto mai innovativa, creativa, però a fini penali non si sposta di una virgola il problema che ho esposto in premessa.

14 novembre '94 viene nominato Commissario Governativo l'Avvocato Lettera e cominciano i problemi, talché si arriva alla separazione delle funzioni di Liquidatore da quelle di Commissario Governativo.

Il problema del prezzo, dicevo delle stime, non ripercorro l'analisi che ho svolto per iscritto su una ricostruzione a posteriori, approssimativa, certo, perché non è possibile fare diversamente, ma su questi ordini di grandezza l'approssimazione è quasi irrilevante, sia per quello che riguarda l'analisi del prezzo effettivo pagato, con il gioco delle rateizzazioni estese anche alla Liquidazione dei beni stessi, al tempo, al tempo anche in relazione alla effettiva Liquidazione dei beni stessi, per cui si abbassa sostanzialmente in termini reali questo valore.

Ho fatto anche una... dicevo, una ricostruzione comunque da altri elementi indicatori, costi sostenuti da S.G.R. da un lato e realizzato dall'altro, per cui ci si può accorgere che i valori sostanzialmente si avvicinano.

Nella memoria difensiva, in relazione al credito del M.A.F., si dice che da qualche parte avrei scritto della assoluta impossibilità di riscuotere questi crediti, vado a memoria ma ne sono abbastanza sicuro, se ne parla in relazione al tentativo di emettere un Decreto Legge o comunque una Legge per via parlamentare per risolvere il problema e della strenua opposizione invece del gruppo parlamentare socialista a questa soluzione, per cui l'impossibilità è una impossibilità di tipo politico, non certamente giuridico.

Dallo sviluppo del dibattimento si è appreso anche quello che in parte già si sapeva, che questi crediti sono stati utilizzati in compensazione e quindi in certa misura sono stati riscossi.

È documentato il riconoscimento del credito stesso da parte dello Stato, si è prodotta quindi una sentenza di un G.O.A. di Roma su una causa, se non ho capito male, di accertamento giudiziale, per avere una dichiarazione di accertamento.

Ne ho avuta copia solo adesso, ma mi pare che non è che ci si possa basare sull'esito di questo procedimento che per altro potrebbe essere riproposto in termini diversi in quanto... su di esso si è intrattenuto anche Caiafa, manifestando le sue perplessità circa la gestione di questa causa, ma le cause sono appellabili, non sono necessariamente condivisibili e non è che si può far dipendere da una pronuncia resa altrove una pronuncia, sia pure incidentale, resa dal Tribunale Penale ai fini di valutare se tale diritto sussiste oppure no, e ciò indipendentemente se sia stato bene o male esercitato da chi ne aveva il diritto.

Gli elementi che abbiamo sono abbastanza chiari, tanto più lo erano all'epoca dei fatti; tentativi di liquidazione di queste somme vi erano state, e poi c'è un'altra considerazione oltre quella del riconoscimento, che in Finanziaria la parte di credito M.A.F. ancora di pertinenza dei Consorzi Agrari, ossia non trasferiti a Fedit è stata liquidata.

Cioè, io capisco che c'è una volontà politica dietro, ma non si può dire che un diritto esiste solo se c'è una volontà politica di renderne possibile la realizzazione.

Siccome la causale di questo credito è lo stesso, ossia il credito di pertinenza ancora dei C.A.P. rispetto a quello a suo tempo trasferito a Fedit, ha una sua unica causale negli ammassi.

Come si fa a dire: “Allora, quello inserito in Finanziaria è un diritto esistente perché lo Stato ha manifestato la volontà politica che venisse pagato e l'altro invece no”? che senso ha? È evidente che c'è una volontà politica che per quanto riguarda degli enti come i Consorzi Agrari, ancora... chi in bonis, chi in difficoltà, ma ancora attivi, c'è la volontà di dare una mano e quindi di rendere realizzabile il diritto già riconosciuto, mentre per Federconsorzi, dice: “Tanto sono in liquidazione, poi c'è anche un sequestro, sospendiamo il giudizio, sospendiamo la liquidazione”, però si tratta dello stesso titolo giuridico, e poi non è giusto dire che pur considerando la sola parte di pertinenza di Fedit che quei mille, o meno o più miliardi di valore non valgano nulla, perché come detto se ne sono utilizzati per fare le compensazioni anche con lo Stato, e quindi in certa misura incassati, e attraverso le compensazioni c'è anche un ulteriore riconoscimento del debito da parte dello Stato.

Questi diritti sono stati ritrasferiti alla procedura e qui si è instaurata una controversia tra il Liquidatore, l'ultimo Liquidatore, Caiafa, e la procedura stessa, e l'Avvocato Caiafa, che pur aveva avuto una piena sintonia fino a quel momento con la Procedura, ha dovuto cedere il passo, e ce lo ha raccontato anche in modo colorito.

Quindi il prezzo non trova supporto estimatorio diverso da quegli atti di stima che abbiamo citato, da quei valori; quel prezzo viene percepito, il prezzo stimato viene percepito come congruo da tutti i protagonisti, compreso il Dottor Greco, e quel prezzo però viene disatteso.

Viene disatteso nonostante che non garantisca una delle condizioni fondamentali per l'Omologazione del Concordato Preventivo, cioè ...(incomprensibile) nella sentenza sono esposti i valori che basta assemblare per rendersi conto che siamo al di sotto del 40 per cento.

Sono esposti i valori, ma il redattore non li assembla, perché altrimenti non avrebbe potuto Omologare quel Concordato, ma è pensabile che non se ne sia accorto, e del resto questa volontà che il concordato andasse avanti e chiudesse la porta a qualsiasi pericolo diverso, vedi Liquidazione coatta amministrativa, e comportava che non si potesse andare troppo per il sottile.

Ma io sinceramente... le norme a volte prevedono la patologia quando si tratta di una patologia normale, ma quando la patologia è abnorme, noi non troviamo mai la norma che la sanziona.

Allora, quali sono i possibili... le possibili complicazioni per un Concordato Preventivo? Va be', mancata approvazione se non si raggiungono le maggioranze e quindi il Giudice Delegato riferisce al Tribunale, il Concordato cade, si passa in Fallimento, ma questo diciamo è una sanzione interna alla Procedura; invece c'è l'annullamento del concordato, e vediamo il Legislatore quali ipotesi ha preso in considerazione.

Il Concordato Omologato può essere annullato quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo; nessun'altra azione di nullità è ammessa.

Ossia, si dà per scontato che ci sia comunque un errore ingenerato dalla attività dolosa di qualcuna delle parti della Procedura, che ha l'interesse comunque ad avere... ad accedere al Concordato; la Sentenza che annulla il Concordato riapre la procedura del fallimento.

Ma qui per la verità non si è esagerato il passivo né si è nascosto l'attivo.

La risoluzione, mi limito all'aspetto della cessione, se non si adempie agli obblighi derivanti dalla Sentenza di Omologazione si pronuncia la risoluzione del Concordato, e siamo al 137 che dovrebbe essere richiamato da un altro articolo che non ho sottomano... va bene... ossia, se non si adempie agli obblighi del Concordato, può essere risolto.

Un altro rimedio possibile potrebbe essere la revocazione se c'è una sopravvenienza, ma in sostanza non c'è una norma che prevede la sanzione... non prevede esplicitamente la sanzione per il caso in cui manchi la condizione fondamentale, ossia, è previsto l'annullamento se il rispetto del 40 per cento è un rispetto formale che è frutto di una esagerazione del passivo o di una sottrazione o dissimulazione dell'attivo, ma non è previsto, perché abnorme, che la mancanza del rispetto del criterio del 40 per cento non sussista, perché si Omologa il Concordato anche in assenza di questo requisito.

È chiaro che siamo in un vizio ancora più radicale di quelli sanzionati, non c'è dubbio che potrebbe determinare ad un occhio attento conseguenze giuridiche anche sul piano civilistico gravi, però questo ce la dice lunga sul tipo di forzatura consapevole, ammessa, addirittura, dal Dottor Greco e dall'elegante, diciamo, non dico non evidenziazione, perché i dati stanno lì, ma comunque sottodimensionamento del problema, nel senso che non si dice in Sentenza che con quei valori sarà garantito il 40 per cento, ossia uno dei cardini fondamentali per l'Omologazione non viene preso in considerazione.

C'è anche da... si potrebbe anche aggiungere circa le forzature per mandare avanti il Concordato Preventivo, il giudizio di meritevolezza, dove si scindono i comportamenti degli Amministratori precedenti con quelli dei Commissari Governativi, poveracci, che non vedo cosa avrebbero dovuto fare, per arrivare a dire che siccome i Commissari Governativi si sono comportati bene, allora meritevole... cioè, mentre invece magari c'erano dei comportamenti precedenti, pur conosciuti dal Dottor Greco, di cui anche in parte ha parlato, che avrebbero potuto condurre ad un giudizio diverso, ma sono tutti elementi di contorno che confermano una univoca direzione dei comportamenti.

Si aspetta... la tempistica, il calendario, tutto è preordinato e indirizzato perché si arrivi a conclusione con questa operazione, forzando la Procedura, forzando le norme sostanziali, aggirandole, e tutto in nome di... non si sa bene di cosa, insomma, del bene comune forse, ma se così fosse non si capisce perché tanti hanno avuto a che lamentarsi da questa operazione, molti dei quali sono costituiti Parte

Civile, e per quale motivo altrettanti professionisti sicuramente stimatissimi, stimabili, hanno ritenuto di dover dissociarsi da questa operazione.

Non v'è dubbio che il Dottor Greco ha un suo ruolo in questa vicenda, che viene svolto in maniera coerente, quando applicando la Legge, anche semplicemente quest'ultimo aspetto, avrebbe dovuto dire "no" all'Omologazione del Concordato in quei termini.

Non ripercorro nuovamente tutti i dati relativi alle stime e ai realizzzi; nel corso degli interrogatori, anche con il Professor Capaldo, si è dato atto della correttezza di queste valutazioni, si dissente sulla stima dei crediti M.A.F. e del resto con la rinuncia a questi crediti, beh, sul piano fattuale il problema è stato in gran parte risolto, perché sono ritornati alla Procedura, ora tutto sta vedere quale uso ne farà la Procedura, ma diciamo è un fatto successivo che non ha alcun valore probatorio ulteriore.

Quindi, mi avvio un po' alle conclusioni ritornando ai capi di imputazione.

Sui capi A e B ho in sostanza già detto, si riferisce alla questione dell'Istanza restituita, ritirata, insomma, la vicenda Piovano Greco; e la seconda, capo B, alla questione dei pareri Carbonetti.

I fatti si aggirano tra il luglio e l'ottobre '92 ma sono in continuazione con il reato principale al quale riguardo va rilevato che io indico la data del 22 marzo '96 in quanto le condotte sono plurime, non c'è solo l'Atto Quadro, che... efficacia obbligatoria e non traslativa, ma tutti i singoli atti di cessione e di gestione successivi che comportano il venir meno della titolarità di qualsiasi diritto di proprietà o di

credito in capo a Fedit, in quanto di questa titolarità non è stata mai spossessata, fino a quando non sono stati compiuti gli atti esecutivi a riguardo.

Quindi, 22 marzo '96, che coincide con il primo decreto di sequestro preventivo del G.I.P. di Perugia che pone fine ai trasferimenti.

Ho prodotto atti concernenti l'interruzione del termine prescrizionale.

Per quello che riguarda il reato di abuso d'ufficio, ho due parole ulteriori.

Ritengo che vi possa essere concorrenza tra i due reati in quanto vi sono alcune peculiarità tipiche del reato di abuso d'ufficio che non sono elementi necessari nella struttura della bancarotta, quindi c'è un reato complesso, eventualmente, in cui alcuni elementi sono comuni ma altri no.

Per quanto riguarda la prescrizione di questo reato, decorre, come abbiamo detto, dal... essendo in continuazione con l'altro, decorre dal 22 marzo '96 e quindi sia nella vecchia formulazione del reato di abuso di ufficio, sia nella nuova, sicuramente trova come atto interruttivo l'interrogatorio o l'invito a comparire rimasto senza effetto per rinuncia all'interrogatorio da parte degli imputati.

Quindi, venendo alla quantificazione delle pene, il reato principale è senz'altro il reato di bancarotta, attenuanti generiche equivalenti rispetto alla aggravante, condanna a tre anni e due mesi di reclusione per Greco Ivo che risponde anche dei capi A e B, e per gli altri tre anni ed un mese di reclusione.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): grazie, Pubblico Ministero.

Avvocato Lemme per Greco, lei ritiene di...

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. LEMME FABRIZIO): Presidente, non più di un'ora.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): allora, se le Parti consentono...

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. LEMME FABRIZIO): c'è l'Avvocato di Parte Civile che deve fare una obiezione, a mio avviso infondata...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): prego, Avvocato Dell'Aira, dica pure.

PARTE CIVILE (AVV. DELL'AIRA): non è una obiezione, è soltanto una preoccupazione correlata al ruolo processuale della Parte Civile, Signor Presidente.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): prego.

PARTE CIVILE (AVV. DELL'AIRA): io mi rendo conto che ai sensi delle norme processuali il Presidente ha pieni poteri formalmente da questo punto di...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): no, io non ho pieni poteri...

PARTE CIVILE (AVV. DELL'AIRA): pieni poteri nella organizzazione del dibattimento; sono stato

eccessivamente conciso nella identificazione del tema.

Il mio problema si pone nel rapporto esistente sul contraddittorio tra le Parti e quindi sugli effetti automatici che deriverebbero dalle disposizioni in materia di conclusioni della Parte Civile e dalle disposizioni relative all'ordine del dibattimento in relazione al fatto che la Parte Civile finisce per concludere di fatto, come in questo caso avverrebbe, dopo la Difesa dell'imputato.

Ovviamente non pongo né un problema di nullità, perché non esisterebbe alcun problema di nullità avendo la Parte chiesto espressamente; mi pongo però un problema che è correlato, ripeto, a un effetto decadenziale ex legge, che potrebbe, in tesi, produrre la decadenza della Parte Civile nei confronti dell'imputato Greco.

A questo punto penso che ci sia una soluzione, se l'Avvocato Lemme me lo consente, di buon senso; cioè, noi non abbiamo alcun problema, anzi, siamo anche avvantaggiati dal fatto che la Difesa parli e discuta le proprie argomentazioni prima della Parte Civile, chiederemmo però che la Difesa concluda, formuli le sue conclusioni sulla posizione dell'imputato Greco dopo le conclusioni come formulate dalle Difese di Parte Civile.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): guardi, Avvocato, intendiamoci bene, se lei non presta consenso a questa inversione dell'ordine, il problema si risolve in radice, nel senso che io non potrei mai consentire all'Avvocato Lemme di parlare prima di lei o delle altre Parti Civili se lei non presta

consenso, era soltanto una forma... il problema decadenziale sotto che profilo lo pone, Avvocato?

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. LEMME FABRIZIO): io non... ecco, è questo che non riesco a capire...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): sviluppi la sua argomentazione, Avvocato...

PARTE CIVILE (AVV. DELL'AIRA): ai sensi disposizioni... del ...(incomprensibile) disposto dell'articolo... credo che sia 90 o...

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. LEMME FABRIZIO): allora, voi concludete, poi sviluppate dopo l'arringa.

PARTE CIVILE (AVV. DELL'AIRA): è un rilievo di carattere prettamente prudenziale.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Avvocato, lo sviluppi però, in modo che me ne renda conto.

VOCI: (in sottofondo).

PARTE CIVILE (AVV. DELL'AIRA): Signor Presidente, non è un problema di disponibilità o di...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): guardi, Avvocato, il suo problema è più che chiaro, però me lo sviluppi, per cortesia.

PARTE CIVILE (AVV. DELL'AIRA): sì; l'articolo 82 del Codice di Procedura Penale dispone al comma secondo che la costituzione si intende revocata, è un effetto decadenziale automatico, non è un problema correlato né a nullità né a disponibilità delle Parti, se la Parte Civile non presenta le conclusioni a norma dell'articolo 523, escludo la seconda parte perché non ci interessa.

L'articolo 523 del Codice di Procedura Penale dispone in maniera chiara ed esplicita sullo svolgimento della discussione finale, che esaurita l'assunzione delle prove il Pubblico Ministero e successivamente i Difensori della Parte Civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato, formulano e illustrano le rispettive conclusioni anche in ordine alle ipotesi previste dal 533 comma 3 bis; la Parte Civile, dice poi il comma secondo, presenta conclusioni scritte che devono comprendere, quando sia chiesto il risarcimento dei danni, anche le determinazioni del loro ammontare.

Ovviamente mi astengo poi da qualunque altra valutazione prognostica, perché io potrei anche, in tesi, non concludere in termini di risarcimento del danno nei confronti del Dottor Greco, ma questa è una argomentazione ovviamente che deduco soltanto *ad colorandum*. Ripeto, ritengo ci sia una soluzione che possa essere adottata con buona pace di tutti nei termini in cui io la proponevo: l'assenso da parte di questa Parte Civile è conseguentemente condizionato a questo tipo di valutazione da parte del Collegio.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): perdonatemi, in realtà non sarebbe questo un sistema; semmai, se vogliamo risolvere il problema, sarebbe quello della formale presentazioni delle conclusioni scritte

delle Parti Civili, se già ne dispongono, ma vedo che non ne dispongono...

VOCI: (in sottofondo).

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): altre conclusioni francamente... sì, quella è una ipotesi, ma io penso che il problema dell'Avvocato Lemme sia la sua presenza fisica, eventualmente delegherebbe le proprie conclusioni ad un...

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. LEMME FABRIZIO): guardi, Presidente, non ho alcuna difficoltà a delegare la collega Magda Del Re oppure il Professor Del Re a presentare le proprie conclusioni definitive in altra udienza.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): io, se così ritiene che sia sufficiente... le confesso francamente, Avvocato, che non intravedo come fondato il suo scrupolo per il semplice motivo che il 523 assorbe in sé i tempi della discussione finale, e i tempi della discussione finale che sono sotto il controllo del Presidente, del Collegio, che la gestisce come vuole.

Ovviamente, la gestisce come vuole nei limiti delle indicazioni normative.

Se vi è il consenso ad anteporre la conclusione, non può essere di decadenza perché la Parte stessa chiede ciò che si dovrebbe scongiurare, quindi non è soltanto un problema di nullità, che non esiste, ma non è neanche un problema di decadenza, per il semplice fatto che a quel punto, nell'ambito del 523, la

Parte Civile formula le sue conclusioni al tempo che diventa il tempo debito, e del resto il 523 intende precisare che deve concludere la Parte Civile, concludere...

PARTE CIVILE (AVV. DELL'AIRA): ...(incomprensibile, voci sovrapposte) ...io ho premesso che era un massimo scrupolo di tutela della Parte che rappresento.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): mi rendo conto, comunque, a garanzia di questo suo scrupolo, prendiamo atto della disponibilità di tutte le Parti ad anteporre l'illustrazione delle Difese dell'imputato Greco a questa fase, riservandosi l'Avvocato Lemme direttamente o per tramite di sostituto la formulazione espressa delle proprie conclusioni.

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. LEMME FABRIZIO): ecco, Presidente, anzi, io chiarisco una cosa, secondo un mio costume che ho ereditato bazzicando con i colleghi francesi, io avevo predisposto una specie di *note de pleduary*, uno schema dell'arringa, questo schema dell'arringa lo consegno al Professor Del Re che lo depositerà con le conclusioni che ci sono...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Avvocato, abbiamo chiarito esattamente, lei in questo momento illustra il contenuto delle sue Difese, le conclusioni le demanderà a una fase successiva.

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. LEMME FABRIZIO): esattamente.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): prego, Avvocato Lemme.

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. LEMME FABRIZIO): Presidente, ritengo di poter essere estremamente breve perché ho una profonda ed intima convinzione, che questo processo non sarebbe dovuto mai nascere, non avrebbe mai dovuto affliggere i Giudici della Repubblica, non avrebbe mai dovuto affliggere un Giudice dell'udienza preliminare ed un Tribunale così autorevole come si è rivelato quello da lei presieduto.

E dico questo senza alcuna intenzione polemica nei confronti del rappresentante della Pubblica Accusa al quale manifesto tutta la mia simpatia e tutto il mio apprezzamento per come ha creduto in una certa tesi che si è formato, per come l'ha sostenuta anche oggi, e diciamo nonostante non condivide certe tesi berlusconiane del Pubblico Ministero, anche per queste tesi berlusconiane sulle quali poi mi dilungherò nel corso del mio intervento...

Sì, Pubblico Ministero, lei ha portato un grosso sostegno alla tesi berlusconiana sulla legittima suspicione, perché quando ha detto che un Magistrato che difende una procedura che ha in corso dovrebbe essere ben lieto che questa procedura gli venga tolta, lei ha implicitamente accusato i Giudici di Milano che difendono il loro processo di avere loschi fini alla base della riluttanza a cedere questo processo. Guardi caso invece hanno tutta la mia stima, questi Giudici di Milano che difendono un lavoro che fa onore alla Magistratura italiana.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): beh, ciò premesso, andiamo avanti.

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. LEMME FABRIZIO): è una breve premessa, Presidente, ma questa premessa mi sembrava necessaria.

Io analizzerò soltanto alcuni punti fondamentali di questo processo, perché nella memoria di ben ventisette pagine che mi sono onorato stamattina di presentare davanti a codesto ufficio, c'è un completo svolgimento di tutte le ragioni di fatto e di diritto: io in questa sede puntualizzerò alcuni aspetti.

Primo punto, Signori del Tribunale, gli atti di dissipazione imputati al Presidente Greco, sono atti monocratici o atti collegiali? Perché questo mi sembra un primo e fondamentale punto.

Si imputano al Presidente Greco ed al Presidente Greco soltanto degli atti che sono espressione di volontà collegiale.

Perché, perché l'autorizzazione alla vendita in blocco alla S.G.R. è stata adottata con un atto del Collegio, un atto del Collegio addirittura che fu particolarmente elaborato e sofferto, come ci ha detto il Presidente Greco e come ci testimoniano perfino le sottoscrizioni di Giudici che non facevano parte del Collegio ma della Sezione Fallimentare, e che hanno egualmente partecipato alla discussione.

Allora, Signor Presidente e Signori Giudici, voi che il Diritto lo praticate e siete al più alto livello perché al Diritto date attuazione, tra tutti gli operatori del Diritto, ivi compresi i più inutili di tutti, i Docenti universitari, ecco, voi mi dovete spiegare come sia possibile sul piano del Diritto vivente prendere un atto collegiale e riferirlo ad un singolo membro del Collegio.

Signori, nel nostro ordinamento penale vige il principio di personalità, quindi si tratta di un principio di Diritto Costituzionale Penale che non può essere superato e trascurato; il principio di personalità che cosa dice? Che ogni uomo risponde del fatto proprio cosciente e volontario.

Qui abbiamo un atto che è riferibile ad un Collegio, a quali condizioni è possibile dire: quest'atto è formalmente collegiale ma in realtà è un atto riferibile ad una singola persona? A condizione che si configuri una delle ipotesi speciali di concorso, articolo 46, articolo 48, articolo 86 del Codice Penale, la famosa trilogia che richiama la figura dottrinarica dell'autore mediato.

Ora, non credo che il Pubblico Ministero, che si è opportunamente allontanato, possa configurare che il Presidente Greco abbia esercitato il costringimento fisico sui suoi collaboratori, men che meno penso che il Presidente possa essere chiamato a rispondere come unico autore del reato per avere determinato nei suoi collaboratori uno stato di incapacità, ad esempio drogandoli in Camera di Consiglio in modo che questi perdessero la capacità di discernimento.

Quindi, quale delle tre ipotesi di concorso di potrebbe configurare? Quella della induzione in errore.

Bene, induzione in errore di Diritto, vale a dire il Presidente Greco avrebbe manipolato la norma giuridica in modo da rappresentarla falsamente a due Giudici del suo Collegio, anzi, addirittura a tutti i Giudici della Sezione Fallimentare di Roma; a parte, Signori del Tribunale, che l'induzione in errore di

Diritto non è configurabile nel nostro ordinamento penale proprio in base al principio generale espresso dall'articolo 5 del Codice Penale; induzione in errore di fatto, in cosa consisterebbe? Il Presidente Greco avrebbe detto: "Questi immobili sono stati valutati 2.000 miliardi e quindi l'offerta di 2150 è pure conveniente", non è possibile, perché la esistenza di una perizia che valutava l'insieme di questi cespiti, 4.800 miliardi, era nota a tutti, non soltanto ai Giudici della Sezione Fallimentare, ma a qualunque soggetto che avesse acceduto alla lettura dei giornali, che bastava leggere non un quotidiano economico, ma un quotidiano qualunque, perché fosse all'ordine del giorno che questa perizia aveva stabilito 4.800 miliardi e quindi il Presidente Greco non avrebbe certamente potuto indurre in errore sulla esistenza di questa perizia.

E allora su cosa poteva indurre in errore il Presidente gli altri membri del Collegio? Perché l'offerta di 2150 miliardi era sotto gli occhi di tutti, tutti si sono pronunciati a favore di questa offerta, quindi l'unico elemento sul quale era immaginabile una induzione in errore da parte del relatore era l'esistenza di questa perizia, quella di 4.800 miliardi.

Signori del Tribunale, ditemi come potrete voi nella vostra Sentenza scrivere che l'atto collegiale è riferibile ad un Collegio di tre persone ma in realtà è opera di una sola persona che attraverso l'articolo 48 ha indotto in errore gli altri due membri del Collegio, su che? Sulla perizia di 4.800 miliardi, della quale si parlava quotidianamente dappertutto? E allora, Signori, proprio in virtù di un principio, il principio che in un Collegio la volontà del singolo si sponde nella volontà del gruppo, l'atto è riferibile al

Collegio nella sua unitarietà e non è possibile configurare una responsabilità di un singolo dove c'è un atto Collegiale se non tramite il ricorso all'articolo 48, dicevo, già in questo la causa dovrebbe essere chiusa, il processo non avrebbe più spazio. Questa, Signori del Tribunale è una delle poche realtà giuridiche che sfuggono a qualsiasi opinabilità; questa, se mi consentite, è matematica del Diritto, non è Diritto; primo punto, insuperabile.

Secondo punto, anch'esso, Presidente e Signori del Tribunale, insuperabile; questo processo non ha nelle sue carte, né nelle indagini preliminari né nelle indagini dibattimentali, una perizia che si riferisca al coacervo dei beni e non ai beni *uti singuli*, quindi noi non abbiamo nulla, dico nulla, che accerti questo punto fondamentale per poter affermare la dissipazione. Se i beni *uti singuli* valevano complessivamente 4.800 miliardi, quale poteva essere il valore di realizzo dei beni *uti universi*? Perché noi sappiamo perfettamente che il valore di cespiti *uti singuli* e il valore di cespiti *uti universi* non coincidono fra loro; siamo in materia di Consorzi Agrari, fatemi fare un riferimento a due figure del Diritto Agrario: la vendita a cancelli chiusi, la vendita cosiddetta a capanna pulita, che è una prassi in materia di soccida. Sappiamo tutti che una vendita a cancelli chiusi può portare addirittura a delle plusvalenze per chi acquista che lui nemmeno si è rappresentato, sappiamo tutti che normalmente quando un pastore vende tutti i prodotti del suo gregge, come si suol dire a capanna pulita, ottiene un prezzo assai inferiore a quello che realizzerebbe vendendo gli agnelli uno per uno, vendendo la lana chilo per chilo, vendendo il latte litro per litro.

Allora, quale può essere il divario ammissibile tra una vendita di un complesso di beni *uti universi* e la vendita *uti singuli*? Noi non lo sappiamo, non lo sappiamo perché non esiste, lo ripeto, in atti una qualunque stima che si riferisce al patrimonio di Federconsorzi unitariamente considerato. E allora si può dire: ma il Presidente Greco è stato... e non il Collegio, ritorniamo all'argomento di prima, è stato abile proprio in questo, nell'aver scelto una vendita a cancelli chiusi, una vendita del patrimonio come universalità piuttosto che una vendita dei singoli cespiti che componevano questo patrimonio.

L'inghippo, la frode è proprio nella scelta dello strumento alienativo.

Bene, Signori del Tribunale, questo strumento alienativo, che non forma di per sé contestazione da parte del Pubblico Ministero, né nel capo di imputazione né nella requisitoria che è stata svolta questa mattina, è stato condiviso da tutti, è stato condiviso dal Ministro, è stato condiviso dalle maestranze della Federconsorzi che privilegiavano...

VOCI: (in sottofondo).

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. LEMME FABRIZIO): ...che privilegiavano il tempo piuttosto che il realizzo, e che si proponevano questo problema, se i beni saranno...

VOCI: (in sottofondo).

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. LEMME FABRIZIO): io non voglio essere...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Avvocato...

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. LEMME FABRIZIO): Presidente, chiedo la sua tutela contro questi inammissibili commenti ridicoli che vengono dalla platea.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): silenzio, per cortesia, questo mi è... non l'ho sentito, comunque silenzio.

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. LEMME FABRIZIO): allora, dicevo, le maestranze, le forze sindacali hanno... e non i singoli costituiti Parte Civile, le forze sindacali, hanno costantemente detto: "Bisogna privilegiare i tempi, bisogna che il patrimonio della Federconsorzi sia alienato al più presto, perché solo con una sollecita alienazione è possibile risanare questo grave vulnus nella economia agraria italiana.

C'è una concordia di tutti, Ministro, forze sindacali, organi di stampa; il Presidente si pone il problema di questa scelta e ancora una volta sottopone al Collegio nella sua interezza questa decisione:

"Vendiamo i beni in blocco o li vendiamo *uti singuli*?", e il Collegio non ha dubbi, condivide questa impostazione del Presidente, condivide a pieno, fa propria l'impostazione del Presidente e dice:

"Bisogna vendere il complesso nella sua globalità".

Poi la cosa viene proposta al Comitato dei creditori e il Comitato dei creditori esprime parere

favorevole con una sola voce discorde, guarda caso la voce di Vilfredo Vitalone, c'è scritto sulla tomba di Machiavelli *Tanto nomini nullum par elogium* (o simile), io mi ricollego alla scritta sulla tomba di Machiavelli, solo Vilfredo Vitalone, l'Avvocato Vilfredo Vitalone esprime parere contrario ma quest'unica voce discorde non vale ad impedire che il comitato dei creditori a stragrande maggioranza voti a favore.

Addirittura il Presidente Greco viene attaccato sulla stampa perché non ha dato immediata attuazione a questa vendita in blocco, perché non ha dato immediata attuazione e colpito da questo attacco sulla stampa il Presidente Greco dà le dimissioni, chiede l'autorizzazione al Presidente Capo del Tribunale di potersi dimettere perché fatto oggetto di attacchi sulla stampa per non avere attuato immediatamente questa vendita in blocco che era considerata l'unica possibile via di sbocco della procedura concorsuale Federconsorzi; il Presidente respinge le dimissioni del Presidente Greco, allora è possibile dire la vendita in blocco è stato un espediente di Greco maliziosamente imposto alla maggioranza dei creditori, maliziosamente imposto al Collegio, maliziosamente imposto a tutti quando questa decisione ha il plauso generale, ma vi è di più Signori del Tribunale, l'offerta di 2.150 miliardi in blocco viene pubblicizzata non da tutti giornali della Repubblica ma da tutti i giornali della repubblica e dai giornali economici del mondo intero, sì Presidente, perché il fallimento della Federconsorzi è il più grosso, va be' il fallimento, il Concordato Preventivo, la procedura concorsuale Federconsorzi è la più grossa che ci sia nella storia della Repubblica Italiana e del Regno d'Italia, la più mastodontica delle

procedure, tutti sanno che c'è un'offerta di 2.150 miliardi, offerta stracciata dice il Pubblico Ministero, offerta invereconda, offerta immonda.

Bene, Signori del Tribunale c'è qualcuno che ha offerto 2.150 miliardi e una lira? Vale a dire avendo tutto il mondo tutto il tempo per poter sopravanzare questa offerta invereconda si è fatto strada nel mondo un qualcuno che abbia detto: "Io offro una lira di più" no, no, nessuno ha offerto una lira di più e, Presidente, Signori del Tribunale sappiamo tutti come sono i fatti economici se c'era questo grande affare ma sicuramente sarebbe emerso un qualcuno che di questo grande affare avesse voluto appropriarsi, che avesse voluto far propria questa locupletazione che la S.G.R. avrebbe realizzato con la convivenza di Ivo Greco; bene nessuno al mondo si muove, perché Signori del Tribunale, qui non si tratta di fare maligne insinuazioni e maligne deduzioni, qui si tratta ancora una volta di realtà perché questa offerta era effettivamente il massimo raggiungibile per un'offerta in blocco.

Un'offerta in blocco sia chiaro che era aperta, se ci fosse stata una possibilità di locupletazione qualunque creditore avrebbe potuto parteciparvi partecipando alla S.G.R., ecco è questa la cosa che mi lascia sbigottito, è la cosa che mi lascia sbigottito che insomma che non riesca a capire, ma una società si costituisce chiamandosi Società Gestioni per il Realizzo, è una società aperta a tutti, chiunque creditore della Federconsorzi può conferire il proprio credito e partecipare ad S.G.R. e allora l'idea di una consorteria chiusa che avrebbe costituito questa società allo scopo di vigliaccamente impadronirsi di questo patrimonio con la convivenza di Ivo Greco, come si regge

di fronte alla struttura della S.G.R. che è una struttura aperta, come si regge di fronte all'inesistenza di una perizia che dice che quel valore ancorché... che quel valore per il coacervo dei beni considerati in blocco era inadeguato, come si regge di fronte al fatto che nessuno abbia offerto una lira di più.

Signori, noi non possiamo condannare a una pena anche singolarmente mite Ivo Greco, io lo dico proprio chiaro e tondo al Pubblico Ministero, se Greco si fosse macchiato del reato che gli viene attribuito ma quali attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, ma quale pena che è prossima al minimo edittale di tre anni, Greco meriterebbe il massimo della pena moltiplicato per tre, Greco avrebbe meritato ben più di quello che il Tribunale di Milano ha irrogato per il fallimento del Banco Ambrosiano, diciotto, diciannove anni di reclusione se non sbaglio, ben più perché soggetto preposto dalla Repubblica a governare le procedure fallimentari avrebbe dolosamente acconsentito a una spoliazione dei creditori in favore di chi, della S.G.R. e allora Signori del Tribunale io mi chiedo e vi chiedo come in queste circostanze si possa parlare di dissipazione, come si possa affermare che Greco ha dolosamente concorso a dissipare autorizzando una vendita per la quale non c'è stato nessuno che abbia offerto una lira, un centesimo di più.

Quindi se vogliamo stare a una logica elementare perché troppe volte noi ci perdiamo nei meandri di una logica intricata ed oscura dimenticandoci quello che diceva Seneca che non c'è nulla di più contrario alla verità dell'eccesso di acume, dell'eccesso di sottigliezza, lo dice con una

frase latina splendida *ne sapientie oriosius acumine nimio* (o simile), ed ecco che qui noi stiamo facendo un processo in nome di un *acumen* sul quale tornerò appresso, questo *acumen* del Pubblico Ministero che sorridendo e con l'aria sardonica vede l'inghippo e la frode dappertutto e ci dimentichiamo di queste realtà, di queste realtà fondamentali che nessuno ha offerto di più, nessuno, e allora veniamo a quello che è il terzo punto che io intendo trattare Signori del Tribunale.

Il punto della cosiddetta prova causale, io mi ricordo che il tema della prova causale era un tema di attualità quando il diritto penale si praticava essenzialmente in Corte di Assise, poi c'è un alternarsi delle stagioni anche nel campo del diritto penale, il diritto penale ha lasciato le aule delle Corti di Assise e si è trasferito nelle aule di Tribunali quando è venuta la stagione dei *white collar crime* dei crimini dei colletti bianchi e si è pensato giustamente, dico giustamente anche in questi tempi di tendenza opposta che i reati più perniciosi per la società fossero quei reati imputabili ai colletti bianchi che attentavano alla democrazia e alla fiducia nella democrazia.

E allora di prova causale non si è parlato più anche perché normalmente per i *white collar crime* la prova causale è *in re ipsa*.

Ma, adesso torniamo a questa vicenda, ipotizziamo Presidente e Signori del Tribunale, ipotizziamo per mera ipotesi astratta, per mera ipotesi astratta che ci sia stata una condotta dissipatoria che oggettivamente i beni di Federconsorzi valevano ben più di 2.150 miliardi e ciò

nonostante siano stati alienati.

Presidente e Signori del Tribunale di fronte a un fatto oggettivo così configurato ci possono essere varie ipotesi, la prima: Greco è un imbecille e ha accordato una vendita a 2.150 miliardi di ciò che valeva di più.

La seconda ipotesi: Greco ha agito in combutta con Pellegrino Capaldo che gli ha dato una congrua parte del realizzo di questi beni; la terza ipotesi: Capaldo era un uomo potente, ex Ministro, e ha promesso a Greco una crescita di carriera o qualche altro vantaggio non patrimoniale come premio di fedeltà, come premio per avergli favorito questo disegno criminoso.

Allora soltanto una prova causale può consentire di dire: "Io scarto la prima ipotesi" Greco è un imbecille o Greco non ha saputo gestire bene gli interessi di Federconsorzi a favore della seconda o della terza, perché soltanto nel momento in cui si dimostra o l'intesa corruttoria o comunque una qualsiasi forma di intesa si può scartare una tesi che sul piano probabilistico e causale è pari alle altre, si può dire: "Greco non ha agito in buona fede, Greco non è uno scemo che ha agito in buona fede, Greco è un mascalzone".

Signori del Tribunale, è stata data una benché minima prova di un atto corruttorio e qui mi sia consentito richiamare quello che ci ha detto Greco che una volta stando in vacanza sul confine delle Alpi era andato in Austria, era andato in Austria e si era avvicinato ad una banca per vedere

quanto costava lo scellino per fare il cambio delle lire in scellini per comprare una chincaglieria qualsiasi al mercato e un agente della Finanza o di altra Forza dell'Ordine Italiana opportunamente sguinzagliato dietro il Presidente Greco aveva notato che Greco si era avvicinato con fare sospetto, con fare sospetto, immagino che parlava napoletano questo, con fare sospetto si era avvicinato alla banca austriaca e poi non dice niente, non dice neanche: "E' entrato dentro, c'è stato tre ore e poi è uscito con una valigia carica di quattrini", no, dice: "Si era avvicinato con fare sospetto, con fare sospetto" alla bacheca esterna della banca dove come in ogni banca di questo mondo specialmente nelle banche di confine c'era scritto il valore di cambio dello scellino.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): ma dove lo ha letto questo?

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. LEMME FABRIZIO): come?

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): dove lo ha letto?

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. LEMME FABRIZIO): l'ha detto Ivo Greco, l'ha detto Ivo Greco deponendo qui, l'ha detto Ivo Greco deponendo...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): di questa informativa in napoletano.

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. LEMME FABRIZIO): l'ha detto... in napoletano no, in napoletano è una... fa parte del mio vernacolo Dottor Razzi.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): l'informativa quale sarebbe?

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. LEMME FABRIZIO): le informative sarebbero che lui si era avvicinato perché scusi chi poteva aver detto a qualcuno che lui si era avvicinato...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Pubblico Ministero, Pubblico Ministero...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): un Avvocato mi pare.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ...non facciamo il dialogo la prego.

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. LEMME FABRIZIO): quindi siamo soltanto nel campo delle mere ipotesi e qui mi ricordo Dottor Razzi non mi dica che non è vero che a un certo punto durante un interrogatorio di Greco lei ha detto: "Ma lei mi autorizza a fare ricerche in tutte le... in tutti i paesi dei paradisi fiscali per vedere se ci sono dei conti correnti che comunque a lei fanno capo" facendo così sussultare la piazza che sta in quest'aula dicendo... il Pubblico Ministero è furbo, lui vuol dire che ha la prova della corruzione ma non le può dare...

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): no, Presidente...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): abbia pazienza...

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. LEMME FABRIZIO): io parlo quanto mi pare.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): no, no, Avvocato Lemme la prego, no, no, non mi piace, su questo andazzo non mi piace.

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): Presidente posso...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Avvocato Paola la prego, l'Avvocato Lemme con un linguaggio colorito sta esercitando il diritto di difesa che come è noto ha dei margini di ampiezza maggiore di quelli... in questa fase non stiamo nei limiti... oltrepassando questi limiti anche se ci stiamo pericolosamente avvicinando a quei limiti, per cui stando all'interno di questi pur ampi limiti andiamo avanti; prego.

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. LEMME FABRIZIO): Presidente mi atterrò ancora più strettamente ai limiti tanto la mia polemica è finita, dicevo, quindi la tesi di un accordo corruttorio tra Pellegrino Capaldo e Ivo Greco è assolutamente indimostrata, assolutamente indimostrata e io vorrei invitare chiunque deve comunque trattare questo processo ad applicare un'altra massima di diritto che fa parte della civiltà giuridica più prima ancora che di singoli codici, *non esse et non apparere estitem in jure* (o simile), quindi non si possono introdurre nel processo fatti che non appaiono, convincimenti personali privi di qualsiasi riscontro, quindi l'esistenza di un accordo corruttorio tra Ivo Greco e Capaldo è proprio qualcosa che non ha diritto di cittadinanza in questo processo e allora possiamo pensare a ulteriori promesse fatte da Pellegrino Capaldo a Ivo Greco, promesse di carriera, che cosa c'entra Pellegrino Capaldo con il

Consiglio Superiore della Magistratura, quindi che promesse di carriera poteva fare Pellegrino Capaldo a Ivo Greco, cosa c'entra una qualsiasi ulteriore utilità che sarebbe stata promessa da Pellegrino Capaldo a Ivo Greco quando Ivo Greco messo in pensione si è iscritto inizialmente all'albo degli Avvocati poi vedendo che non aveva clientela si è praticamente cancellato pure da quello e vive onestamente della sua pensione e solo di quello; ecco Presidente noi stiamo criminalizzando un Magistrato che ha dato tanti della sua onesta vita alla Magistratura sulla base di che cosa, sulla base del niente, sulla base del niente anche perché Presidente e Signori del Tribunale è in atti la relazione della Commissione Parlamentare di Inchiesta che è stata svolta su Federconsorzi e da questa Commissione Parlamentare di Inchiesta risulta: primo che nessun socio di S.G.R. ha acquistato all'asta i beni... i beni che erano stati venduti o acquistato privatamente i beni che erano stati venduti a S.G.R., quindi nessun socio della S.G.R. ha acquisito alcuno dei beni che S.G.R. ha rilevato; secondo che non c'è stato alcun profitto rimarchevole di S.G.R. che probabilmente quando alla fine dovrà tracciare il suo bilancio finale se non è andata in perdita sarà poco di più, e allora Signori del Tribunale per poter affermare che la dissipazione addebitata a Greco ammesso che in ipotesi esista lo ripeto ammesso che in ipotesi esista fosse dolosa, vale a dire fosse da riferire a una volontà dolosa di Ivo Greco è possibile soltanto attraverso uno strumento normativo applicato estensivamente, l'articolo 108 del Codice Penale relativo alla tendenza a delinquere, praticamente Ivo Greco in questa vicenda avrebbe rivelato un indole particolarmente malvagia che lo portava a privilegiare una soluzione che avrebbe spogliato i

creditori piuttosto che una soluzione che avrebbe accordato ai creditori il legittimo realizzo delle loro aspettative creditorie, quindi solo la tendenza a delinquere, vale a dire il bravo animo di Ivo Greco era tutto felice che i creditori di Federconsorzi si trovassero un pugno di mosche in mano perché così la sua anima malvagia ne avrebbe ricevuto soddisfazione, una specie di ...

(incomprensibile) Signori del Tribunale vi ricordate il personaggio di Ciappelletto Cepparello di cui parla Boccaccio, Ser Cepparello faceva il Notaio e dice Boccaccio faceva molto più volentieri un atto falso gratis che un atto giusto pagato lautamente, quindi l'indole malvagia di Cepparello era tale che lui preferiva realizzare un atto falso gratis piuttosto che un atto vero debitamente pagato e allora Ivo Greco è una specie di nuovo Ciappelletto Cepparello, ecco gli consiglierò di fare una confessione in articolo *mortis* come Cepparello così sale pure alla gloria degli altari, Signori del Tribunale, ma questo a parte la battuta e a parte l'ironia io indugio qualche volta l'ironia perché credo che è la più grande metafora del vero, la metafora del vero non è *l'acumen* di cui parlava Seneca, la metafora del vero è l'ironia, il distacco, il guardare le cose con animo sereno e se vogliamo anche un po' burlone, allora a parte l'ironia Signori del Tribunale, ma ditemi voi è possibile affermare che Ivo Greco sarebbe stato spinto a questa dissipazione dell'attivo fallimentare per la sua indole particolarmente malvagia che lo portava ad acquietarsi di fronte al risultato della propria malvagità.

Signori del Tribunale fedele alla consegna io penso di parlare anche meno di un'ora e adesso arrivo al quarto argomento che ho scelto in questa sorta di florilegio di tutte le tematiche

processuali, l'argomento dell'*intransigentis*, l'argomento vale a dire della possibilità di estendere al Commissario Governativo una norma incriminatrice che non include tra i possibili autori del reato il Commissario Governativo.

Si dice che il Commissario Governativo ha un potere di gestione e la legge penale fallimentare quando si richiama all'Amministratore in pratica esaurisce la sua funzione intendendo per Amministratore chiunque abbia un potere di gestione.

Ma allora rispondo al Pubblico Ministero Razzi, se così fosse perché è stato introdotto un articolo nella legge penale contenuta nel Codice Civile, l'articolo mi pare 2637 che prevede esplicitamente la estensione al Commissario Governativo dei determinati reati che le norme incriminatrici prevedono per gli Amministratori, se non c'era alcuna necessità di parificare *coad delictum* l'amministratore al Commissario Governativo non c'era alcuna necessità di introdurre l'articolo 2637 e noi sappiamo Signori del Tribunale che le norme tutte, civili, penali, amministrative, processuali debbono essere interpretate *potius ut valeant quam ut pereant* (o simile) vale a dire piuttosto nel senso che abbiano un'efficacia concreta che non nel senso per cui non hanno alcuna efficacia e quindi non possiamo dire che l'articolo 2637 è stato messo *ad abundantiam* perché la norma incriminatrice relativa agli Amministratori già includeva i Commissari Governativi e che non sia questa interpretazione possibile lo si ricava Signori del Tribunale da tutta la dottrina che ha esaminato la portata dell'articolo 2637, una dottrina

particolarmente autorevole, Francesco Tagliarini già ordinario di diritto penale commerciale all'Università di Bologna adesso ordinario di diritto penale commerciale nella sua paterna Bergamo, ha preferito il grande... al grande Ateneo di Bologna l'Ateneo di Bergamo solo perché è bergamasco e Francesco Tagliarini che cosa dice in questa materia, la norma persegue l'evidente scopo di estendere la tutela penale ai comportamenti illeciti dei soggetti rivestiti dalle predette qualifiche ed oggettive, non dice assolutamente la norma è stata introdotta *perperam* nel sistema perché già precedentemente il Commissario Governativo in quanto dotato di un potere di amministrazione era da considerare soggetto attivo del reato, attribuisce a questa norma un effetto estensivo e anche un altro più giovane studioso, ma anche lui ha vinto recentemente la cattedra Luigi Foffani, dice: “Norma estensiva di mero rinvio” riferendosi all’articolo 2636, chiedo venia, ho parlato di 2637, è il 2636, bisognerebbe sempre avere il Codice in mano, ...(incomprensibile), quindi anche Foffani dice: “Norma estensiva”, non dice: “Norma che è stata introdotta al solo scopo di completare formalmente il sistema”.

E anche un grande Magistrato e illustre studioso come Luigi Conti, che è stato, mi pare, Procuratore Generale o Primo Presidente alla Corte di Appello di Torino, dice: “L’articolo 2636 Codice Civile estende...”, eccetera, eccetera; estende le sanzioni ...(incomprensibile) con riferimento ai Commissari Governativi.

Quindi tutti dicono che senza questa norma la responsabilità dei Commissari Governativi per i reati societari non potevano configurarsi.

Dice il Pubblico Ministero: “Ma pacificamente e adesso anche per volontà normativa esiste la responsabilità del cosiddetto Amministratore di fatto”.

Verissimo, nessuno lo nega, ma l’Amministratore di fatto, Signori del Tribunale, in quali casi è stato configurato? Due e due soltanto: l’Amministratore che è stato nominato in virtù di una delibera illegittima e che quindi ha i suoi poteri sul piano del mero fatto perché la delibera di investitura è nulla, e *nu num producict effectum* ovvero l’Amministratore che esercita un potere tirannico sulla società perché a lui fa capo nella realtà il patrimonio economico intestato allo schermo societario e quindi gestisce la società come cosa propria.

La responsabilità dell’Amministratore di fatto è una diretta derivazione di uno studio di Valter Digiani del 1959 sul socio tiranno, è proprio lui che parlò di “socio tiranno”, difendendo questa sua tesi anche con... anzi lui parlava di “socio tiranno, imprenditore occulto” e difendendo questa tesi con una successiva monografia bellissima difesa dell’imprenditore occulto.

Quindi il socio tiranno è colui che ha nella sua *manus* la società e la gestisce a proprio piacimento, mentre l’Amministratore di diritto è uno schermo inutile o addirittura una testa di paglia.

Bene, nessuno ha mai detto che l’Amministratore di fatto possa essere che un altro soggetto, previsto dall’ordinamento giuridico con una sua tipicità, soltanto perché gli competono poteri amministrativi.

Quindi se voi diceste che il Commissario Governativo è parificato ad un Amministratore di fatto, estendereste la portata dell'Amministratore di fatto oltre i limiti già ampi entro i quali questa figura è stata riconosciuta nell'ambito dell'ordinamento giuridico.

Ma è poi vero che l'Amministratore di fatto possa essere parificato al Commissario Governativo, quando il Commissario Governativo esercita una funzione pubblica, perché il Commissario Governativo viene nominato per esercitare una funzione di diritto pubblico dell'economia e quindi ha poteri molto più ampi e molto più penetranti di quelli che spetterebbero al semplice Amministratore di una società per azioni o a responsabilità limitata, di diritto privato.

Quindi tranne due figure non vi è alcuna possibilità di parificazione, io arrivo addirittura a dire che se anche fosse ammissibile l'analogia in materia penale e quindi fosse possibile estendere da caso a caso la responsabilità penale in base alle *adem legis ratio* non sarebbe possibile istituire un rapporto, un paragone tra l'Amministratore che esercita funzioni private perché delegato dall'assemblea dei soci a gestire queste funzioni private, e il Commissario Governativo che esercita funzioni prevalentemente pubbliche e che risponde secondo lo Statuto penale della pubblica Amministrazione di fatti, Signori del Tribunale, precedentemente al 1990.

Il Commissario Governativo che avesse distratto o si fosse appropriato del patrimonio della società della quale è il rappresentante, non è che restava impunito, ma rispondeva ai sensi del 315, con la vecchia formulazione della norma sulla malversazione che praticamente costituiva il contraltare del peculato,

relativamente alla pecunia privata.

Oggi la norma sulla malversazione non esiste più, esiste un'altra forma di malversazione atipica, il 316 bis che qui non entra in discussione, e quindi il Commissario Governativo se mai potrebbe rispondere di atti distrattivi soltanto nei limiti del 323 del Codice Penale, perché qui sappiamo tutti che la vecchia figura del peculato per distrazione è oggi confluita nell'ampia dicitura dell'articolo 323.

E quindi il legislatore del 1940, quello che fece da una parte le norme societarie negli articoli 2621 e seguenti del Codice Civile, dall'altra parte la Legge Penale Fallimentare, norme che sono tutte entrate in vigore contemporaneamente, il legislatore, dicevo, ritenendo sufficiente la previsione della malversazione per punire i fatti distrattivi del Commissario Governativo, e se oggi non c'è più armonia, Signori del Tribunale, questa armonia non si può ricostituire perché il principio di frammentarietà del diritto penale, principio che non l'ho inventato io – magari potessi vantarmi di questo - il principio di frammentarietà del diritto penale non consente l'auto integrazione delle disposizioni penali incriminatrici e nemmeno un richiamo al principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 potrebbe far ripristinare una norma incriminatrice abolita o abrogata per il principio che voi mi insegnate della impossibilità di denunciare la conflittualità con la Costituzione delle cosiddette norme penali di favore.

Quindi questa è la situazione, questa è la situazione e in questa situazione non vi è possibilità di dire: “Il diritto penale societario o fallimentare contiene una lacuna, io la integro” perché non esiste questa

possibilità di estendere da caso a caso la responsabilità penale, si può estendere, come diceva Carrara, da caso a caso la scusa, non si può estendere, viceversa, da caso a caso, la responsabilità penale e lo diceva nell'Ottocento, lo diceva nell'Ottocento, nel suo famoso programma di diritto criminale che costituisce la base di qualunque studio che si voglia fare in materia penale.

Signori del Tribunale io non ho altro da dirvi sui reati principali, sul reato principale di bancarotta, vorrei soltanto aggiungervi poche, pochissime annotazioni sul falso di soppressione e ancora una volta in materia di falso di soppressione richiamare la prova causale.

Primo episodio: la lettera dei Commissari Governativi. Ivo Greco avrebbe occultato la lettera dei Commissari Governativi perché voleva tenere gelosamente per sé questa procedura anche per mantenere fede a un impegno criminale assunto nei confronti di Pellegrino Capaldo.

Quindi questo costruito parte un presupposto: il disegno criminale precede di gran lunga la costituzione della S.G.R., precede di gran lunga la costituzione alla S.G.R., è addirittura un disegno criminale iniziale di Ivo Greco, quando ad Ivo Greco arriva questa procedura lui dice: “Qui farò carne di porco o farò tutte le malvagità alle quali mi porta la mia indole”.

Quindi Ivo Greco, quando gli arriva quella lettera dei Commissari Governativi che mette in dubbio la possibilità, che pone in discussione la possibilità per lui di mantenere questo gioiello nelle mani dal quale ritrarre i più perversi godimenti, si nasconde questa lettera perché dice: “Oddio, se questa lettera viene fuori il giocherello mi scappa dalle mani”.

Signori del Tribunale vogliamo leggere che cosa chiede questa lettera? Allora, per fare una volta tanto una chiarezza tra Liquidazione Coatta Amministrativa e Liquidazione volontaria, perché tant'è pulpito che polpetta, il Pubblico Ministero passa con assoluta disinvoltura da un'ipotesi a quella opposta.

La lettera dice: “Signor Presidente, Signori della Sezione Fallimentare, Federconsorzi ha perso l'intero capitale sociale, dobbiamo noi convocare l'assemblea straordinaria, che ai sensi dell'articolo 2448

Codice Civile accerti l'avvenuta perdita del capitale sociale e delibera la messa in Liquidazione volontaria della società?”, non la Liquidazione Coatta Amministrativa, perché la Liquidazione Coatta Amministrativa, Signor Pubblico Ministero, era di competenza del Ministro, quel buon uomo di Cigliana come poteva dire: “Devo fare io la Liquidazione Coatta Amministrativa” se era un atto di competenza ministeriale?

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): lo dice a me? No.

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. LEMME FABRIZIO): benissimo, quindi questo dice. Allora, Presidente, Ivo Greco sapeva che esisteva la legge 400 del 1975 che prevede per tutte le società cooperative non la Liquidazione volontaria, ma la Liquidazione Coatta Amministrativa.

Si pone il problema se comunque questa assemblea avesse dovuto tenere luogo anche perché sono previste sanzioni penali per gli organi di una società che non adottano le delibere che... erano, almeno,

previste sanzioni penali per gli organi di una società che non adottano le delibere di cui all'articolo 2448.

Si pone questo problema che era un problema che non atteneva minimamente alla procedura concorsuale in corso, Signor Presidente e Signori del Tribunale, non atteneva minimamente perché quand'anche la società ignorando la legge 400 del '75 avesse deliberato la Liquidazione volontaria era possibile la coesistenza della Liquidazione volontaria con la Liquidazione Coatta Amministrativa.

E allora dice a Piovano, a Piovano quello... non mi ricordo che cosa dice, uno zappatore, un motocarro... del diritto, eccetera... una motozappa, ecco una motozappa, forse era qualcosa di meno di una motozappa, comunque Piovano va da lui e gli dice: “Ma che questa lettera di Cigliana che è, che non è?”, lui gli dice: “Guarda, mi hanno fatto questa lettera ma a me sembra che non ci sia luogo a provvedere comunque interPELLI una persona che conosce ...(incomprensibile) la materia societaria che è Floriano D'Alessandro e torni da me con il parere di Floriano D'Alessandro”.

Questo va da Floriano D'Alessandro, gli chiede il parere, dopodiché non ripresenta più questa istanza, Presidente ma la materialità del fatto, il falso per soppressione dove sta? Ma dove sta? Ma è previsto da una norma di legge che qualunque domanda deve essere evasa a tamburo battente? Staremmo bene, tutti i Giudici sarebbero in galera perché certe volte, quando ci sono quelle Sentenze spaventose dei processi di mafia, occorrono anni per stendere la motivazione, io ho sul tavolo attualmente una Sentenza di tremila pagine del Tribunale di Brindisi in materia di criminalità organizzata, che poteva scrivere tremila pagine in novanta giorni il Consigliere Relatore?

Quindi dove sta scritto che c'è falso di soppressione ogni qualvolta una domanda non viene immediatamente evasa? E dove sarebbe il falso di soppressione se al Commissario Governativo che gli è andato a chiedere, a questo nuovo Commissario Governativo che è andato a chiedere, non ha detto: “Lei si pigli questa cosa e la butti, la stracci”, ha detto: “Vada a chiedere un parere a D’Alessandro e poi me la riporti”, e questo non la riporta più.

Io non lo so, ecco, riuscire ad arzigogolare poi da questo comportamento che tutto è meno che un falso di soppressione, la volontà, ecco la tesi berlusconiana, la volontà di tenersi stretta una procedura dalla quale ricavare onori e piaceri da parte del Presidente Greco.

Ma come è possibile Signori del Tribunale? Come è possibile arrivare a queste farneticazioni? Queste non sono deduzioni logiche, queste sono farneticazioni.

E poi quanto alle cose di Carbonetti, alle cose di Carbonetti, lui avrebbe addirittura voluto occultare queste lettere di Carbonetti perché Carbonetti era diventato l’Amministratore di S.G.R. e si vedeva che lui prima che questa nomina in S.G.R. fosse anche lontanamente ipotizzabile, gli aveva dato degli incarichi, allora preoccupato “Questa gente mi accusa, io ho dato incarichi a Carbonetti poi Carbonetti è passato ad S.G.R., si vede la mia macchinazione”, avrebbe per questo occultato le lettere di Carbonetti?

Signori del Tribunale, Ivo Greco è un onest’uomo e non ho difficoltà a dirlo, è un onest’uomo che io

difendo gratuitamente, difendo gratuitamente per solidarietà nei confronti di un vecchio amico che si è trovato alla fine della sua carriera ad avere l'onta di un processo di questo genere.

Non concludo solo perché è meglio che sia così.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): la ringrazio. A questo punto l'udienza è sospesa. Vorrei sapere come le Parti Civili intendono organizzarsi per oggi pomeriggio, quali di loro parleranno.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): dovrei parlare prima io.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): e in secondo luogo? L'Avvocato Fabbri e l'Avvocato Rosi, tenendo conto a questo punto si può delineare un programma in questi termini, io gradirei che le Parti Civili parlino tra oggi e domani, di modo che sabato parlano l'Avvocato Sammarco e l'Avvocato Zaganelli, e a quel punto il giorno 26, giovedì, parlano l'Avvocato Del Re e l'Avvocato Vassalli.

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. LEMME FABRIZIO): scusi Presidente, se il Tribunale lo ritiene, io potrei dare gli estratti delle pagine di Tagliarini, Foffani e Conti che parlano a proposito del...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): grazie, conosciamo la problematica.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): chiedo scusa, vorrei produrre una memoria, presentata già al G.I.P., datata 14/11/2000 che riguarda la questione del Commissario Governativo.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): una sua memoria illustrativa, a corredo delle sue richieste,

d'accordo ne prendiamo atto.

L'udienza a questo punto è sospesa, riprenderemo nel pomeriggio alle ore 15:00. (Sospensione).

ALLA RIPRESA

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): le Difese degli imputati sono le medesime, salvo che non vi è più l'Avvocato Lemme, l'Avvocato Del Re in sostituzione dell'Avvocato Lemme e l'Avvocato D'Alessandro in sostituzione dell'Avvocato Sammarco.

Per quanto riguarda le Parti Civili è arrivato anche l'Avvocato Petrucci, poi vi sono l'Avvocato Michetelli che però è sempre con l'Avvocato Petrucci, l'Avvocato De Priamo, Avvocato Rosi, Avvocato Fanfani, l'Avvocato Paola, l'Avvocato Fabbri e l'Avvocatura dello Stato.

La parola all'Avvocato Fabbri, prego Avvocato.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): grazie Presidente. Io cercherò di essere il più breve possibile anche se naturalmente in questo *maremagnum* non è facile.

Vorrei dire che con gli altri colleghi di Parte Civile ci siamo un po' divisi i compiti, quindi cercherò di non essere troppo prolisso e di dare, come dire, un senso a questa ricostruzione dei fatti e delle osservazioni in diritto all'esito dell'ampia istruttoria che c'è stata fino ad ora e che ha concluso la fase dibattimentale.

Innanzitutto direi che per capire esattamente qual è la nostra posizione e la ragione della nostra presenza persino in questo processo e la ragione poi delle conclusioni che trarremo nell'interesse delle Parti Civili, bisogna trarre le mosse dalla richiesta di ammissione al Concordato preventivo.

Io seguirò un po', diciamo, il criterio e il metodo cronologico di cui ha dato applicazione stamattina in maniera esauriente e completa il Pubblico Ministero, però naturalmente saltando molte fasi perché, come ho detto, ci saranno poi i colleghi che si occuperanno in particolare di altri aspetti.

Dicevo però partendo dalla richiesta di ammissione al Concordato preventivo presentata da Gambino, Cigliana, Locatelli, il 3 luglio del '91, noi scopriamo, cioè io scopro anche perché magari queste cose non le abbiamo lette, certamente il Collegio le conoscerà molto bene, che in quella richiesta si diceva testualmente, leggo tra virgolette: "E' del resto interesse fondamentale dei creditori, è presupposto stesso della contestuale proposta di Concordato con *cessio bonorum* che le attività commerciali possano essere

innanzi tutto conservate per essere poi opportunamente trasferite a terzi”. E aggiungeva ulteriormente, sempre tra virgolette: “La prospettiva di trasferimento a titolo oneroso ad una società esterna, capitalizzata da terzi...”, di questo si è parlato più volte, si è detto tra l’altro, mi pare anche oggi dall’Avvocato Lemme, comunque è una delle tesi difensive dei colleghi che rappresentano gli imputati che in effetti questa questione della cessione in blocco era stata lungi dall’essere contrastata, era stata addirittura agevolata, richiesta e sollecitata in particolare dai Sindacati che rappresentavano gran parte degli ex dipendenti, oggi Parti Civili.

Allora, ecco qui è opportuno quindi ricordare che nella richiesta di Concordato preventivo si diceva: “La prospettiva di trasferimento a titolo oneroso ad una società esterna, capitalizzata da terzi – quindi Proposta Casella di cui parlerò ampiamente anche dopo – va assecondata, posto che siffatto processo appare utile per impedire che derivino danni irreparabili alla validità della rete di vendita, ai Consorzi Agrari che sono i principali debitori della Federconsorzi, alle società industriali partecipate, il cui valore di possibile realizzo sarebbe gravemente compromesso qualora si dovesse interrompere l’attività produttiva”.

Mi pare che questo dato che è un dato formale perché poi il Concordato, la procedura di Concordato è stata aperta e il Concordato è stato omologato, certamente della Sentenza abbiamo parlato in mille occasioni, e mille rivoli ci sono in quella Sentenza, però è stata Omologata questa richiesta di Concordato.

Quindi io faccio una prima domanda a me stesso, una domanda retorica: è possibile ancora, realisticamente, con un minimo di coerenza logica e giuridica, continuare a sostenere che siamo in presenza di un Concordato liquidatorio, di un Concordato di fronte ad una situazione di dissesto irreparabile ed irreversibili, che questi signori delle banche che sono intervenuti offrendo 2.150 miliardi, sono meritori e sono tutto sommato dei filantropi? È possibile continuare a sostenere questa tesi di fronte ad una procedura che è chiaramente non una procedura liquidatoria ma una procedura che vuole salvare il sistema Federconsorzi, ricapitalizzandolo, spostandolo all’esterno della procedura, dopo avere soddisfatto tutti i creditori, innanzi tutto quelli privilegiati.

È questo l’obiettivo di questa richiesta, che è formale, che è virgolettata, che è incontestabile, perché di fronte ai documenti non è possibile fare né comizi, né richiami ai sentimenti o ad altre cose nobili che però in questa sede entrano molto poco, perché qui di soldi si tratta e di cose molto concrete, le procedure fallimentari, dove due più due fa quattro e non fa mai tre o cinque.

Detto questo, ci sono due testimoni tra gli altri, ne potrei citare tanti, il Dezzani e il Manfroni, Dezzani collaboratore e consulente di Goria, il quale ha dichiarato in questa sede che l’obiettivo del Ministro, quindi prima ancora che venisse presentata la richiesta di ammissione al Concordato preventivo, e comunque fu presentata dai Commissari che erano stati nominati da Goria, cioè appunto Gambino, Cigliana e Locatelli, aveva il Goria detto che intendeva, virgolette, dice Manfroni: ”Salvare il sistema Federconsorzi” e il sistema Federconsorzi era questo che ho detto prima io, cioè questa rete di vendita fatta dai Consorzi, fatta dalle società collegate, fatta da questo patrimonio di professionalità, di industria,

di economia, che è stato distrutto, e questa è la ragione di questo processo, non una ragione, come dire, del tutto cervellotica o di idee, di belle idee del Pubblico Ministero.

Quindi questo stiamo trattando, della disintegrazione di un sistema economico che ha dato benessere, occupazione e lavoro a migliaia di persone in questo Paese.

Il teste Manfroni, che ho nominato, che era il rappresentante del Sindacato dei Dirigenti, qui veniamo anche a trattare l'altra questione che ha trattato prima, egregiamente dal suo canto, ma io non condivido evidentemente le sue argomentazioni, il collega Lemme, quando ha detto che i Sindacati erano favorevoli essi stessi, che certamente non si può addebitare nulla al Presidente Greco perché i Sindacati facevano pressioni.

Ecco, qui e poi ce ne sono altri di questi episodi di cui parlerò nel prosieguo, ma Manfroni che era il rappresentante del Sindacato Dirigenti, cioè il Sindacato che aveva oltre tutto un interesse di un certo livello perché molti Dirigenti erano lì per perdere il posto, erano persone che avevamo oltre tutto delle posizioni anche di un certo peso, non che gli altri lavoratori non l'avessero, ma questi erano un problema serio per la Federconsorzi, che è stato affrontato in sede di accordi, ha ribadito che nel corso degli incontri di cui vi è traccia nei vari accordi che noi abbiamo prodotto e versati in atti, adesso non sto a citarli tutti, ne citerò solo alcuni per evitare di tediare la Corte e i colleghi, con i rappresentanti della Federconsorzi, delle parti pubbliche e della stessa S.G.R., fu garantito a più riprese che la vendita in blocco avrebbe comunque implicato anche il salvataggio del complesso di beni e servizi che nel corso dell'istruttoria dibattimentale abbiamo definito come avviamento Fedit, ovvero l'insieme delle attività di servizio Fedit nel settore agricolo.

Secondo qualcuno dei testi addirittura si è parlato di Fedit 2, secondo Manfroni il consenso all'operazione di vendita in blocco si fondava sul presupposto dell'uscita del gruppo, questo sistema di rapporti economici tra Consorzi Agrari dipendenti, ex dipendenti della Federconsorzi in strutture aziendali, avviamenti, know how delle società collegate, rappresentava questo gruppo che doveva uscire dalla procedura *in bonis* e disse salvato in modo da garantire la prosecuzione di professionalità, di posti di lavoro, e di vite familiari non decurtate, non ridotte al lumicino.

Questo era il punto, questa testimonianza di Manfroni non risulta che sia stata contestata da nessuno, e Manfroni aggiunge, tra virgolette: "Eravamo contrari alla vendita in blocco se non ci fosse stata la garanzia che questa serviva a dare vita al gruppo, questa è la visione del Sindacato che io rappresento".

Quindi c'era contrarietà da parte dei Sindacati, non accordo alla vendita, non è che la vendita in blocco, la *cessio bonorum* è una specie di moloch indistinto nell'ambito... oppure la notte tutte le rapide sono nere, era evidentemente uno strumento che poteva essere utilizzato nell'ambito di certe garanzie, nell'ambito soprattutto di certe prospettive.

Ora, tutto questo poi trova documentalmente riscontro nella costituzione di Agrisviluppo, tra l'altro, Agrisviluppo S.p.A. è stata costituita nel novembre '92 ed ha come oggetto, sempre virgolette "la

prestazione di servizi, l'attività di intermediazione di beni, prodotti, servizi, nonché di consulenze nel settore agricolo ed alimentare in favore dei produttori agricoli e delle cooperative ed associazioni di categoria dei Consorzi Agrari e dei consumatori, il commercio all'ingrosso ed al minuto, l'esportazione e l'importazione dei conti agricoli, l'alimentare di ogni genere", è l'articolo 3 dello Statuto.

La sequenza di accordi sindacali che ho prima richiamato conferma che Agrisviluppo è rimasta sempre in piedi, sempre in piedi, i rappresentanti sindacali se li consideriamo rappresentanti dei creditori privilegiati nell'ottica di questo processo e quindi il loro consenso, si comprende bene, è determinante perché non si verifichi l'inadempimento, perché non si verifichi il fallimento della procedura concordataria, hanno sempre ribadito che la ricollocazione del personale, che il salvataggio di queste professionalità era elemento determinante.

C'è un accordo, di cui dirò tra un attimo, ma prima ancora dell'accordo c'è una relazione del Commissario Picardi e del coadiutore Pazzaglia, indirizzata al Giudice Delegato che all'epoca era Piccininni, del 17/11/94 quindi siamo ben dopo la stipula dell'accordo quadro, ormai a valle dell'accordo, della stipula dell'accordo quadro e della costituzione di S.G.R. e dell'inizio del trasferimento continuo di beni direttamente da terzi a S.G.R., meccanismo anomalo, meccanismo fraudolento, come vedremo tra un istante, in quel momento si stipula, cioè il coadiutore Pazzaglia e il Commissario Giudiziale Picardi, indirizzano un'istanza su sollecitazione delle associazioni dei rappresentanti sindacali, in cui si dice che "L'accordo del 17/11/1992 - il primo in cui si parla di queste cose - relativamente alle agenzie di raccordo a livello Unione Europea e alla società Agrisviluppo - che non hanno ancora avuto seguiti concreti - vengono confermate come necessarie e percorribili anche a tempi brevi, al riguardo i rappresentanti ministeriali si sono impegnati a convocare una riunione con il nuovo Governo entro il mese di maggio.

Quindi siamo in presenza, questa non è carta straccia, questi sono momenti essenziali della procedura in cui certamente si è detto prima o si è detto dopo, anche perché a un certo punto si parlava di S.G.R. come un interlocutore industriale plausibile, credibile da parte delle Organizzazioni Sindacali, ma se ne parlava nell'ottica che io sto cercando di descrivere adesso.

Gli accordi non avevano, al contrario, avuto attuazione e non hanno avuto attuazione neppure dopo tant'è che in quest'epoca, parliamo del novembre '94, vi erano ancora da ricollocare 205 dipendenti della Federconsorzi e neppure S.G.R. che, si badi bene, tra virgolette, lo dicono molti testi, è pacifico, "era subentrata nella partecipazione ad Agrisviluppo", perché tutto quello che si era trasferito in virtù del singolare Atto Quadro, io non voglio discutere a lungo dell'Atto Quadro, perché vi sta qualche collega dopo di me che ne parlerà perché altrimenti il mio discorso diventerebbe infinito, ma il subentro di S.G.R. attraverso l'Atto Quadro, anche nella partecipazione ad Agrisviluppo, fa sì che si possa chiedere, si debba chiedere in questa sede il conto ad S.G.R., il cosa è stato di Agrisviluppo, perché, come dice uno dei testi delle Parti Civili, non ricordo se è stato sentito Tozzi, dice: "Dopo la stipula dell'accordo quadro Agrisviluppo è sfumata", è sfumata, sfumata da quella parte, dalla parte di chi avrebbe dovuto adempiere le obbligazioni che erano state assunte prima della stipula dell'Atto Quadro ai fini dell'autorizzazione a che fosse stipulato l'Atto Quadro, erano quelle obbligazioni che avevano indotto i rappresentanti sindacali a dare parere favorevole nelle sedi opportune alla stipula dell'Atto Quadro.

Ma l'Atto Quadro doveva servire a questo, a ricostituire questo tessuto economico, questa struttura, non a dissolverla come invece dice il Tozzi, interrogato a lungo.

E in particolare sappiamo che l'accordo del 17/11/92, ribadito dall'istanza sottoscritta da tutti, quasi tutti i Sindacati di settore, quindi non come diceva questa mattina il collega Lemme "singoli lavoratori", quasi tutti i Sindacati confederali autonomi, operanti, questi sono documenti, io parlo di documenti in atti, nell'istanza del 5 dicembre '95, indirizzata anche questa al Giudice Piccininni, quindi dopo l'istanza di cui si era fatto promotore lo stesso Commissario Giudiziale Picardi, si dice che gli impegni contemplavano 125 unità da sistemare presso Agrisviluppo e altre 50 presso le cosiddette Agenzie CEE.

Ecco, tutto questo è chiaro che posso concludere su questo punto dicendo che il mancato adempimento assunto dal debitore concordatario, dagli organi della procedura, dalla stessa S.G.R. attraverso l'Atto Quadro nei confronti dei dipendenti, creditori privilegiati e dei Sindacati che li rappresentavano, è stato determinato in senso strettamente causale dall'elusione consapevole e dalla inosservanza delle norme che definiscono la disomogeneità del concordato e di qualsiasi Concordato preventivo rispetto al fallimento, perché questo è l'altro equivoco colossale che è serpeggiato in queste aule durante l'istruttoria dibattimentale, lasciando credere che il Concordato liquidatorio sia qualche cosa che somiglia moltissimo al fallimento, è parente stretto del fallimento, che fa sì che i beni vengano dismessi, che passino dall'imprenditore sottoposto a concordato a non si sa bene cosa perché il Liquidatore qui sappiamo che fino al '95 non c'era, comunque a qualcuno che ne può fare quello che vuole, senza controlli e senza assumersi la responsabilità perché oggi scopriamo, leggendo le dotte difese della controparte, scopriamo che addirittura il Commissario Governativo D'Ercole non potrebbe essere perseguito perché il suo sarebbe un delitto impossibile, sia perché il Commissario Governativo non amministra e quindi non può commettere questo reato sia perché comunque egli non era in possesso dei beni, era stato spossessato dei beni e quindi, in quanto tale, non poteva essere considerato responsabile di bancarotta perché i beni non li controllava.

Ecco, allora qui bisogna ricordare che la giurisprudenza non è quella, mi si consenta, del '78 o dell'85 che pure viene diligentemente citata dai colleghi nella memoria molto ampia, che ho letto con grande attenzione ed interesse, stesa dal Professor Del Re e dal Professor Vassalli, perché per esempio Cassazione 11 agosto 2000, numero 10738, precisa che il Concordato con *cessio bonorum* comporta il trasferimento agli organi della procedura non della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti, ma solo dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, con la conseguenza che il debitore cedente conserva il diritto di esercitare le azioni o di resistervi nei confronti dei terzi, a tutela del proprio patrimonio, soprattutto allorché, venuti meno quei poteri con la chiusura del concordato, l'esercizio di tutti i crediti viene restituito alla piena disponibilità del debitore cedente, che torna ad assommare in sé la titolarità giuridica ed i poteri di gestione con piena libertà di azione e senza neanche più l'astratta possibilità di un contrasto di interesse con i debitori cessionari.

Questa Sentenza sembra scritta per questo processo, è una Sentenza del 2000, ce ne sono altre sette o otto che io ho citato e che poi mi permetterò di allegare a questa sorta di brogliaccio memoria che

depositerò al Tribunale, in fotocopia, sono Sentenze che il Collegio certamente conosce meglio di me, mi permetto solo per mera comodità di Camera di Consiglio di allegarle.

È giurisprudenza freschissima, conforme direi come si dice in gergo, giurisprudenza ferrea, ferrea.

Ecco, allora a questo punto io mi chiedo se sia possibile ancora, da un lato, sostenere che in questa sede non vi era un'obbligazione precisa nei confronti dei creditori privilegiati ex dipendenti o che comunque i reati non erano stati commessi perché non vi era responsabilità in questo senso addebitabile al Commissario Governativo o comunque al Giudice Delegato della procedura.

C'è un'altra Sentenza molto interessante, che poi mi consente di passare, adesso diciamo ad una fase ulteriore, quella che riguarda, diciamo, i comportamenti più endoprocedimentali, quelli che in qualche modo il capo di imputazione riconduce al comportamento anche dell'ex Giudice Delegato, Dottor Greco.

Questa Sentenza, 10738 del 2000, afferma che anche la mancanza nella *cessio bonorum* di un effetto traslativo della proprietà di principio comporta che i creditori non divengano titolari del diritto di agire con riferimento ...(incomprensibile) stessi, con la conseguenza che in caso di inerzia da parte dei creditori, il debitore cedente ha il diritto di esercitare le azioni, di resistere nei confronti di terzi a tutela del proprio patrimonio, sia per evitarne il depauperamento che per aumentarne il valore.

Questo è l'altro elemento fondamentale del Concordato preventivo, sia quello con *cessio bonorum* sia quello cosiddetto remissorio soltanto, entrambe le forme di concordato hanno come obiettivo il recupero in *bonis* perché altrimenti sarebbe un fallimento e in tutte e due le forme c'è, c'è che cosa? C'è l'obiettivo di soddisfare i creditori e quello che viene recuperato in termini di struttura aziendale, come ho detto prima di avviamento, o di beni o di recupero materiale di somme di danaro liquido, sia poi ridistribuito ai soci.

Questa per esempio è una Sentenza in questo senso esplicita del Tribunale di Messina del 30 novembre '98 che dice esattamente questo, una volta soddisfatta la percentuale concordataria l'esubero di attivo possa essere destinato ai soci, questo è il punto.

Quindi non siamo in presenza di una procedura che mira in astratto, come paradigma, come modello normativo a distruggere l'imprenditore, ma non è neppure una procedura poi che consenta, come dire, l'aggiramento di questo tipo, diciamo così, di garanzia.

Ora qui sorge un altro problema molto importante, nella Proposta Casella, avevo accennato prima, nella Proposta Casella, che è stata richiamata molto spesso nelle Difese avverse scritte, nella discussione del collega Lemme, nel corso del dibattimento, come una prova provata del fatto che un autorevole studioso, un autorevole studioso indubbiamente del diritto commerciale aveva, come dire, avallato il modello che era stato poi applicato in questa sede, come modello conforme a legge e si richiamavano i due pareri di Casella, in questo senso, dicendo: "Si tratta di persona autorevole" io fui addirittura zittito nel corso della fase preliminare da un collega che disse che io avevo osato mettere in discussione la

professionalità di Casella, giammai, oltre tutto devo dire che se l'avessi fatto mi dovrei pentire amaramente perché avendo poi, in questa sede, riletto non solo tutti i verbali del procedimento ma avendo riletto con grande attenzione quei due pareri, mi sono reso conto che soprattutto la prima lettera Casella, quella se non ricordo male del gennaio, febbraio del '92, la prima febbraio '92, è una proposta assolutamente corretta dal punto di vista del modello normativo della procedura poi adottata, ed è la prova che invece poi il modello applicato si è discostato da quelle indicazioni in maniera clamorosa e in maniera marcata come cercherò di dimostrare subito.

Che cosa è accaduto? Casella diceva che difficilmente era possibile far coincidere il modello dell'assuntoria alla quale assuntoria si riferisce anche la memoria Del Re, Vassalli, dove si dice che in qualche modo quello che è stato fatto è in assonanza con l'assuntoria, ora Casella dice che l'assuntoria è un istituto tipico del fallimento.

L'assuntoria lo sapete che cosa è? È una fattispecie in cui c'è un assuntore il quale garantisce il soddisfacimento integrale di tutti i creditori nella misura che è necessaria e garantisce lui, naturalmente impossessandosi dei beni, di tutti i beni nell'ambito della procedura fallimentare, li gestisce, fa quello che vuole però garantisce poi una certa quota di distribuzione, quella è l'assuntoria, l'assuntore è tipico del fallimento.

Casella dice: “Ma chissà se l'assuntoria va bene con la procedura del Concordato preventivo”, perché il Concordato preventivo appunto non è, anche lì si lascia intendere non è una procedura totalmente liquidatoria, il soggetto non viene disintegrato, continua ad esistere, può ritornare in *bonis*, eccetera.

Però dice: “Tutto sommato l'obiettivo principale è quello - evidentemente era ciò, io adesso non voglio rubare, per carità, le cose che ha detto il Pubblico Ministero sono molto chiare sul punto, lì era l'accordo Capaldo che prevedeva che comunque questa società, i maggiori creditori, banche e qualcun altro, entrasse subito in possesso dei beni Federconsorzi, dei beni quelli veri, non i crediti o i debiti o le società o i dipendenti, i beni perché poi questa gestione consentisse di trarre l'utile che era enormemente superiore a quello che si offriva come prezzo.

Ma ecco quindi il parere Casella dice: “L'obiettivo è entrare in possesso al più presto possibile dei beni, del complesso dei beni – dice – però tutto questo dovrebbe far sì che sia pure in maniera impropria, visto che il Concordato preventivo è una procedura elastica – questo l'abbiamo detto fino alla noia nella Sentenza di Omologazione, è una procedura flessibile, non è il fallimento, non è così rigido – bisognerebbe comunque che si offrisse una garanzia”, perché comunque se io mi assumo, mi impossesso dei beni, S.G.R. dovrebbe fornire una garanzia.

Ma a leggere la testimonianza amplissima, qui richiamata più volte, del Presidente Greco, perché uno dovrebbe stare a sentire quando sta in aula, magari non sente però rileggendo di queste cose se ne accorge, e ci si accorge come è successo al sottoscritto, magari gli altri colleghi o il Tribunale lo sa meglio di me, che il Presidente Greco ha detto: “No, ma qui non è un concordato con garanzia, noi non abbiamo offerto la garanzia in questo concordato, sia pure con tutte le flessibilità e le anomalie di cui ha

parlato anche il Pubblico Ministero, non abbiamo offerto la garanzia, ragion per cui anche se non si fosse...”, quando gli sono state poste le famose domande sul fatto se lui riteneva, era certo che sarebbe stato raggiunto il quaranta per cento per i chirografari e la soddisfazione integrale dei privilegiati lui risponde: “Ma anche se non l’avessimo raggiunto non si risolveva mica il Concordato, non si andava al fallimento perché l’articolo 182, secondo comma, va interpretato nel senso che comunque, anche se io offro di meno, non avendo adottato il modello del concordato con garanzia, non sono tenuto a darla e non si risolve, quindi il fallimento non si verifica”.

Questa osservazione di un acuto giurista e di un esperto Magistrato come Greco mi ha fatto pensare che, evidentemente, esisteva un piano, uso il termine nel senso buono, per carità di Dio, esisteva un intento volontario, ecco diciamo volitivo, d’altra parte Greco ad onta delle cose che diceva stamattina Lemme, è stato definito da qualcuno l’organo volitivo della procedura, mi ricordo che c’è stato un teste che ha detto: “Ma come mai... Greco era l’organo volitivo della procedura”, quindi evidentemente il Presidente Greco come organo volitivo aveva stabilito che si dovesse fare questo tipo di escamotage senza dare la garanzia, per cui anche se non si fosse raggiunto comunque nessun danno, nessun inadempimento si sarebbe potuto rimproverare agli organi della procedura.

Ecco, allora questo è il punto fondamentale a mio avviso, perché poi con questo tipo diciamo di reticolo, con questo tipo di ordito veramente straordinario, io sono incantato di fronte a questa cosa perché dal punto di vista intellettuale è una cosa interessantissima, guardate, questo ordito trova poi un altro riscontro fondamentale, una cosa sulla quale noi abbiamo battuto nel corso del dibattito perché sembrava che fosse una specie di tic, e invece non è un tic, cioè il fatto che non è stato per quattro anni, per tre anni veramente dal momento della Omologazione non è stato nominato un Liquidatore in questa procedura.

È vero, si è detto, su questo si è soffermato il Pubblico Ministero, che il debitore concordatario aveva anche i poteri di liquidatore, ma questo è ridicolo, vi rendete conto, in una procedura di queste dimensioni, la procedura più, lo ha detto il collega Lemme quindi io mi adeguo a lui, la procedura concorsuale più importante della storia di Italia, come ha detto il Giudice Severini interrogato in questa sede, si nomina Liquidatore il debitore concordatario? Il quale evidentemente non ha niente da fare da mattina alla sera, pensa a liquidare? È chiaro che tutto questo si pone nell’ottica di utilizzare il trasferimento in blocco, che poi trasferimento in blocco non è, non è stato, l’abbiamo visto, a un cessionario il quale sia lui il Liquidatore, tanto è vero che i beni passavano, in virtù dell’Atto Quadro, ma di questo dirà poi qualcuno dei miei colleghi di Parte Civile, passavano direttamente dal patrimonio Fedit al patrimonio del cessionario, senza che ci fosse nessun intervento degli organi della procedura, gli organi della procedura sono stati assenti.

Il Commissario Giudiziale Musco, subentrato a Picardi, scrive e dice che è stata ignorata la funzione liquidatoria in questo concordato e allora ha ragione, ha straragione il Pubblico Ministero a dire che come si fa a parlare di concordato con cessione di beni, ma la *cessio bonorum* dov’è? Non esisteva perché non erano individuati i beni e l’abbiamo visto, sono stati aggiunti altri beni indeterminati, si dice qualcuno, qualche giurista insigne dice che l’Atto Quadro era un protocollo di intesa privo di qualsiasi obbligatorietà, di qualsiasi vincolatività.

E allora, dove sta la liquidazione, la cessione dei beni *uno actum*, addirittura *uno actum*, si è fatto credere, si è fatto credere a chi l'ha voluto credere e a chi non l'ha voluto credere che sia in presenza di una *cessio bonorum uno actum*, laddove questi beni sono ancora da individuare perché è chiaro che quando siamo in presenza di un patrimonio che è costituito da beni immobili, da crediti, da partecipazioni societarie e chi più ne ha più ne metta, una galassia, è sfilata in quest'aula una serie di cervelli del diritto commerciale e fallimentare italiano, non solo docenti universitari, direttori delle riviste più importanti del settore, tutti avevano un incarico, in qualcuna delle società collegate Federconsorzi, adesso io non voglio fare del moralismo da strapazzo perché non è mia abitudine in questa sede, però questa cosa fa impressione, fa impressione.

Uno constata questa cosa e dice: "Mamma mia", se ancora ha un po', come dire, di sussulto, di moralità, non so, di indignazione, sono cose fuori moda però, me ne rendo conto.

E tornando a noi, ecco, qual è il problema che poi interessa soprattutto la Parte Civile? Quindi questo ircocervo, questa specie di araba fenice che è il Concordato Federconsorzi nel quale c'era tutto e il contrario di tutto, era invece in realtà un meccanismo ad orologeria, congegnato e costruito in maniera da consentire la distrazione dei beni senza controllo e la dissipazione del patrimonio che veniva venduto così come pareva a loro, perché il Commissario Giudiziale, il coadiutore del Commissario Giudiziale Pazzaglia, definito dai colleghi di controparte, credo dallo stesso Greco, uno dei più insigni fallimentaristi di Italia, ha detto in questa sede che lui era contrario alla vendita in blocco, che lui avendo in quel momento sostanzialmente quel residuo di funzione liquidatoria che poteva esistere prima del '95, prima del dicembre '95, l'aveva espletato proprio lui, Pazzaglia come coadiutore di Picardi, Pazzaglia dice che lui era contrario perché i beni Federconsorzi avrebbero dovuto essere venduti con procedura d'asta e nel caso di asta deserta avrebbe dovuto essere rinnovata la procedura, questa era l'unica possibilità corretta di recuperare nell'interesse perché nel Concordato preventivo l'obbligo di chi lo gestisce è quello di migliorare, di vendere, c'è una delle molte Cassazioni che ho citato e che poi mi permetterò di depositare al Collegio, che dice che l'obbligo del Concordato preventivo anche con *cessio bonorum* è di ottenere il migliore risultato possibile per la vendita dei beni, e questo lo dice anche la Sentenza di Omologazione, lo dice anche la Sentenza di Omologazione.

Ritorniamo a noi, e non sarò molto più lungo, quando abbiamo richiamato più volte, abbiamo richiamato più volte la relazione particolareggiata del Commissario Giudiziale Picardi perché ad essa si fa riferimento nell'Atto Quadro, cioè i beni, nella prima autorizzazione si fa riferimento, poi si allarga ma comunque si fa riferimento anche, anzi l'unico riferimento concreto è a quel tipo di relazione.

Ora io anche quella l'ho riletta con attenzione, è in atti quindi la possono vedere tutti, la relazione particolareggiata di Picardi si apre con una specie di premessa, di proemio di carattere storico, economico, che è di estremo interesse perché si fa, nella parte preliminare di quella relazione la storia della Federconsorzi, dalle origini fino al dopoguerra, fino ad oggi, intanto si dice una cosa che taglia la testa al toro a proposito delle eccezioni che sono state fatte nelle Difese più recenti degli illustri colleghi che rappresentano gli imputati e dello stesso Avvocato Lemme, si dice che la Federconsorzi è un

soggetto privato imprenditore, la Federconsorzi era stata, ha avuto varie vicende durante la sua storia, era prima privata durante il fascismo, poi è stata pubblicizzata sempre durante il fascismo, nel dopoguerra è stata riprivatizzata, è un soggetto privato e la Sentenza di Omologazione, al primo punto se uno legge la Sentenza di Omologazione della Federconsorzi pubblicata con grande articolazione di massime sulla giustizia civile del '92, trova come prima massima "La Federconsorzi è un soggetto privato che esercita funzione commerciale e la cui natura è riconducibile all'articolo 2195 del Codice Civile", questa è la definizione della Federconsorzi.

Allora tutto il discorso che è stato fatto stamattina sui pubblici ufficiali, ma dico veramente, scusate, siamo proprio fuori dal mondo, questo è un soggetto che più privato di così non si potrebbe, che esercitava l'impresa commerciale del settore agricolo con quella professionalità e quell'importanza di cui ho detto prima, ed è chiaro quindi che le osservazioni sul delitto impossibile del Professor D'Ercole sono fuor d'opera, tanto più che sappiamo bene che alla fine del 1995 è stato oltre tutto modificato tutto con il Decreto del Tribunale di Roma, è stato nominato un Liquidatore nella persona del Professor Cataudella e la cosa è poi andata avanti con i tempi che conosciamo, che non sto qui a ripetere perché direi cose che sono ben note.

Allora, ritornando alla relazione particolareggiata, tutta quella prima parte individua esattamente il patrimonio di cultura, di professionalità, di potenzialità economiche che evidentemente avrebbero dovuto passare, fossero passate ma non sono passate, alla S.G.R., con il risultato che la S.G.R. deve rendere conto di tutto questo ai debitori, ai creditori privilegiati, ex dipendenti i quali hanno visto sfumare una ipotesi di ricollocazione, completamente e definitivamente proprio perché quella parte fondamentale che riguardava questo tessuto economico è stata completamente disattesa, abbiamo visto che si diceva che era sfumata.

Direi che a questo punto ho soltanto pochissime parole da dire per quanto riguarda la posizione dei nostri dipendenti, dei nostri assistiti, noi abbiamo prodotto, io ho prodotto, anche i colleghi, poi lo diranno loro, alcuni conteggi molto dettagliati, naturalmente questo si fonda proprio sui ragionamenti che ho cercato di svolgere fino ad ora, per una ragione molto semplice, che altra cosa è la risoluzione del rapporto e il passaggio attraverso provvedimenti di salvataggio che riguardavano settori in crisi del Paese in generale, non la Federconsorzi, alle pubbliche Amministrazioni nel modo che sappiamo, su questo non insisto perché il Collegio lo sa benissimo, cioè con dimezzamento delle retribuzioni, declassamento professionale punitivo ed inesorabile, ma come si parlava negli atti, negli accordi di cui abbiamo detto prima, si parlava di passaggio o di trasferimento, passaggio o trasferimento, e quando si parlava di Agrisviluppo con i 125 più l'altro gruppo presso le Agenzie CEE, si intendeva su questo ha risposto il teste Sibillo, di trattamenti economici, retributivi e normativi non identici ma equipollenti a quelli goduti presso la Federconsorzi.

Mi pare che da questo punto di vista sia evidente il danno che hanno subito i lavoratori proprio per l'inadempimento che è imputabile alla S.G.R. e a tutti coloro che hanno gestito...(incomprensibile).

Su queste cose ha parlato ampiamente il Pubblico Ministero, io immagino solo un meccanismo molto

semplice, addirittura elementare, semplificando al massimo, se c'erano, parliamo dei beni trasferibili, perché se parliamo del resto la cosa si complica, dei beni immobili per esempio, i beni immobili abbiamo visto che passavano direttamente da Fedit a terzi, *ad nutum* di S.G.R., S.G.R. stabiliva, imponeva, ingiungeva il passaggio e a questo punto il bene veniva trasferito direttamente.

S.G.R. ha partecipato ai vari accordi che riguardavano i dipendenti, ora che cosa è questo se non

gestione dell'impresa, come si può sostenere che l'impresa è finita perché c'era un concordato

liquidatorio, è finita con la Sentenza di Omologa al massimo, perché dopo non c'è stato più nulla,

l'impresa Federconsorzi ha continuato ad essere gestita e l'ha gestita S.G.R., l'ha gestita il Presidente

Greco quando si è recato a parlare con i lavoratori direttamente che erano in sciopero, lui l'ha detto qui,

ha detto che si era recato ad un incontro con i lavoratori in sciopero i quali rivendicavano l'applicazione

degli accordi di cui ho detto prima.

Questi sono atti di gestione dell'impresa, ecco perché sono anche amministratori di fatto, certo che sono amministratori di fatto.

Questa impresa che era venuta fuori attraverso il meccanismo arzigogolato che ho cercato prima di

descrivere era proprio questa, era questa impresa che veniva gestita da S.G.R. che trasmetteva ordini e

disposizioni a quel residuo di Liquidazione, di Liquidatore che c'era, quella finzione quell'ectoplasma di

Liquidatore che c'era in Fedit e che non poteva fare che eseguire gli ordini, su questo si è lungamente

intrattenuto il teste Avvocato Lettera.

Quindi mi pare che questo sia il punto; naturalmente quando noi abbiamo presentato quei conteggi che

abbiamo presentato, ci siamo riferiti al fatto che non di passaggio trasferimento si è trattato ma di una sorta di... non lo so, potrei dire con un termine brutto ma abusato, di “rottamazione” probabilmente.

Sì, gli hanno salvaguardato il posto, c'è anche gente che è disoccupata, che sta peggio, però non vi è dubbio che costoro che avevano il livello di vita, hanno dovuto rinunciare a questo livello di vita; e io appunto mi sono permesso di menzionare qui, in questa breve memoria che allegherò adesso alle mie conclusioni, una Sentenza della Cassazione che dice che il lavoratore, ai sensi dell'articolo 36 della costituzione, ha un diritto, ha una tutela, che si sostanzia nel diritto a mantenere le condizioni di vita, quindi le condizioni della famiglia complessivamente intese, che ha fino a quel momento goduto.

Quindi se io mi obbligo a salvaguardare i posti di lavoro, a salvare il sistema Federconsorzi, a trasferire, a dare il passaggio ai lavoratori, non è che gli devo dare comunque un qualche cosa, un'elemosina, una piccola cosa, devo cercare di garantirgli condizioni equipollenti.

Questo era l'obbligazione che è stata assunta nell'ambito di questa procedura sulla base della richiesta di ammissione al Concordato preventivo e degli atti successivi che abbiamo citato; è qui che sta l'inadempienza.

È qui che sta la dissipazione insieme alla dissipazione del patrimonio Federconsorzi che in questa sede è stata contestata agli imputati, c'è stata la dissipazione di un patrimonio di professionalità e di umanità

anche, che è stata sostanzialmente disintegrata.

A questo proposito, e anche questa è poi una delle ragioni, delle cause, diciamo delle nostre richieste di risarcimento del danno, ricordo che c'è per esempio una Sentenza del Tribunale di Bari del 2000 che trattando il tema diverso del provvedimento ex articolo 700, cioè nel caso in cui il lavoratore venga declassato e quindi sia è possibile il ricorso alla azione urgente per ottenere la reintegrazione del lavoratore nel suo posto di lavoro, dice appunto che il *periculum* in mora, inteso come danno irreparabile addirittura, per il lavoratore è da identificarsi anche nel fatto che vi sia stata una riduzione qualitativa... leggo: “Delle mansioni successive rispetto a quelle precedenti, che costituisce il divieto di ... (incomprensibile) imposto dall'articolo 2103, riduzione qualitativa che è comprensiva sia della tutela del pari valore professionale delle posizioni di lavoro – e questa è la ragione per cui io la cito la Sentenza - poste a confronto ma anche e soprattutto dell'attitudine della nuova posizione lavorativa a consentire la piena utilizzazione e conservazione del retaggio professionale conseguito dal dipendente nella pregressa fase lavorativa”.

Era questo il punto, è proprio questo, esattamente questo.

Il retaggio professionale conseguito dal dipendente nella pregressa fase lavorativa che è stato dissipato, che è stato dissipato per responsabilità di chi in concorso ha commesso i reati che sono stati ascritti sulla base della richiesta di rinvio a giudizio.

Quindi per questa ragione io concludo perché vengano condannati tutti e quattro gli imputati e lascerò al Tribunale le conclusioni scritte, anche per la collega Polimanti.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): le porta le richieste? Le sta riportando ora?

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): sì gliele porto subito, gliele porto immediatamente insieme alle Sentenze.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): sì, d'accordo. Avvocato Rosi, prego.

PARTE CIVILE (AVV. ROSI FRANCESCO): Avvocato Francesco Rosi per altre Parti Civili.

Signor Presidente e Collegio, innanzitutto mi volevo riportare a quanto già dedotto dal collega Fabbri e anche soprattutto a quanto rappresentato dal Pubblico Ministero.

In fin dei conti ci troviamo di fronte ad un processo totalmente documentale e quanto è stato rappresentato nell'istanza di rinvio a giudizio originaria del Pubblico Ministero è stato pienamente confermato nell'ampio dibattimento che si è avuto.

Devo dire che il dibattimento ha offerto dei profili che forse erano rimasti un po', se vogliamo, in ombra, ma dei profili importanti che confermano in pieno i capi di imputazione rappresentati dal Pubblico

Ministero.

Oggi chiaramente con questa inversione, diciamo, dei fattori, mi porta necessariamente a modificare un po' quella che era l'impostazione, perché chiaramente nella divisione dei compiti in questo enorme complesso di problematiche e di fatti che riguarda la Federconsorzi noi, ciascuna parte, si è ritagliato un aspetto per non ripetere tutti quanti i profili.

A me è dovuto, così valutare la posizione di Greco e la posizione di Capaldo.

In questo caso chiaramente non posso che fare una specie di posizione di contrapposizione a quello che ha presentato, diciamo tra virgolette, irritualmente mi trovo in questa fase, ma avrei fatto questo eventualmente dopo le difese di Lemme, e quindi in questo caso... dell'Avvocato Lemme, e quindi in questo caso parto da questo passaggio per poi ridisegnare un po' il percorso.

Vorrei riallacciarmi un attimo a quanto detto dall'Avvocato Fabbri anche se lascerò in fondo il profilo delle Parti Civili e soprattutto delle Parti Civile che io vado... che rappresento.

In effetti, e qui mi allaccio anche all'aspetto che ha detto l'Avvocato Lemme: "Tutti erano d'accordo" e da questo passaggio vorrei andare a rappresentare che, debbo dire la verità, nessuno era d'accordo a questa... forse solo Greco era d'accordo a questo percorso ma tutti gli organi della procedura erano totalmente in disaccordo.

È da questo passaggio che mi vorrei muovere, e sostanzialmente dire che in fin dei conti anche il problema di Agrifactoring, anche i Sindacati, come ha detto giustamente l'Avvocato Fabbri e lo prova Bambara, Bambara doveva diventare lui effettivamente e lo sa solamente alla fine di non... che S.G.R., quando il gioco è tutto fatto, dire: "Ma in fin dei conti non sta nello Statuto pertanto non lo faccio Agrifactoring".

È questo un passaggio fondamentale perché...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Agrisviluppo...

PARTE CIVILE (AVV. ROSI FRANCESCO): Agrisviluppo, mi scusi Presidente, è anche la concitazione della questione che può lasciare così... ma è certamente Agrisviluppo.

Anche l'aspetto iniziale portato... avanzato dall'Avvocato Fabbri è confermato dallo stesso Bambara, nel senso di dire che non c'era uno stato di insolvenza, non c'era quella situazione di decozione che rappresenta Capaldo nella sua... "Ma in fin dei conti io sono entrato in un certo momento con la mia idea, ma era già tutto delineato, era già tutto istradato e poi la Federconsorzi era fundamentalmente decotta", non poteva che essere quell'unico percorso.

E Bambara dice: "Attenzione, attenzione che la semplice gestione ordinaria della Federconsorzi aveva portato a più di mille miliardi di recupero di quei debiti nella gestione ordinaria, ma certamente al 17 di

maggio del 1991 la Federconsorzi aveva settecento miliardi ancora di affidamenti bancari”.

È chiaro che quindi, sono due passaggi, inizio fine, Le pongo che lasciano perplessità.

Ritorno alle rappresentazioni per poi... rappresentazioni dell'Avvocato Lemme, l'Avvocato Lemme pone quattro o cinque punti.

La collegialità: tutti si sono pronunciati a favore, la pubblicità della stampa, i 2.150 miliardi, la partecipazione e S.G.R. come struttura aperta a tutti i creditori e poi la relazione parlamentare che chiude il discorso, fondamentalmente il prezzo è giusto.

Ora io ripercorrerei questo passaggio e vorrei porre due aspetti preliminari: il primo, un teste della

Difesa ci ha rappresentato da ultimo ed è il Dottor Apice, la modalità con la quale da una parte venivano assegna... si procedeva alle udienze alla fallimentare di Roma e dall'altra parte al procedimento in cui veniva individuato il soggetto Giudice Delegato che ammetteva al Concordato, e colui che pronunciava l'Omologa.

Ed è una situazione... è evidente che quella collegialità così com'è rappresentata e, diciamo, è stato il *life motive* di tutta la posizione in sede di discussione, non c'è stata.

A parte che c'è stata una prova documentale della stessa dottoressa De Vitis che ha rappresentato... io

dal quattro marzo, effettivamente entro in gioco, quando come andremo a verificare con tutta una ricostruzione dettagliata delle riunioni e dei pareri emessi... cioè sostanzialmente si era avuta tutta una discussione sul prezzo, sul fatto che era praticamente definitiva la posizione della vendita in massa.

E certamente tre, quattro, decreti Ordinanza adottati dal Tribunale sono stati adottati solo ed esclusivamente dal presidente Greco.

Perché? Che cosa dice Apice? Fondamentalmente quando c'era un Presidente che era pure relatore, in stanza sua non entrava nessuno, su quel sistema che chi... il Cancelliere... tutti i Giudici che entravano in stanza, le segnava poi nei soggetti... nei partecipanti al Collegio del provvedimento emanato.

E in questo caso a una domanda, e credo che sia stato proprio il Collegio ad averla posta, “Ma in questo caso se il Presidente è relatore?”, “In quel caso – ha risposto Apice – non entra nessuno”.

E quindi è possibile che il soggetto che sta scritto in quel Collegio, che è indicato in quel Collegio, non, sappia nulla del provvedimento adottato, e a questa domanda Apice ha detto: “Certamente, non può saper nulla di quello che è successo”.

Qualche dubbio quindi sulla collegialità, Signor Presidente la dobbiamo porre.

Qualche dubbio ci sta, assolutamente e poi andremo a vedere il contenuto della deposizione della De

Vitis, del Dottor Celotti e Dottor Severini, che non hanno nessuna indicazione di quello che c'è stato precedentemente, forse anche successivamente alla loro presenza formale e sostanziale ai provvedimenti adottati dal Collegio.

La seconda premessa che volevo porre, è il fatto che giustamente, la Sentenza di Omologa, fissa un procedimento, fissa delle regole precise, e queste regole precise che ha posto qual è stato?

Lo dice lo stesso Greco: “Io mi volevo... Tenuto conto che era una procedura importante, volevo assolutamente avere un organo di controllo”. E che fa? Nomina... lo fa precedentemente perché fa un Comitato dei creditori che era provvisorio e lo conferma con dei poteri specifici in sede di Sentenza di Omologa.

E la stessa Sentenza di Omologa fissa quelle che sono le competenze, chiaramente, del Commissario Giudiziale e del... e fissa anche un'altra regola.

In questo caso una Sentenza è passata in giudicato, che è quella di dire: “Benissimo, apre le due possibilità di strada: vendita frazionata e vendita in massa”.

Ma badate bene, e sotto questo aspetto vi sono... ritorneremo poi... che la vendita in massa può procedere come dice la Cassazione solamente per una gara... per una procedura di asta pubblica di incanto.

Quindi sostanzialmente fissa delle regole e queste regole, dice l'Avvocato Lemme sono state tutte quante rispettate.

C'è stato il parere del Comitato dei creditori, c'è stato il parere del Commissario Giudiziale, c'è stato il parere del Commissario Governativo. quindi fundamentalmente tutti quanti erano d'accordo.

Ma se volessimo andare a leggere effettivamente quello che si è verificato, e devo dire che ci sono state due testimonianze fondamentali che hanno apportato un ulteriore elemento rafforzativo delle posizioni... del disegno criminoso che ha avanzato il Dottor ...(incomprensibile) e devo dire che con grande acume all'epoca aveva ricostruito questo percorso senza poi mancanza di alcuni passaggi e di alcuni passi.

E che sia il Professor Pazzaglia, che l'Avvocato Pettinari, hanno ridisegnato in maniera differente la procedura che si è verificata sia prima della Omologa della Sentenza, che dopo, soprattutto dell'Omologa della Sentenza.

Pettinari ha scandito con precisione lo stato Avvocato... Professor Pazzaglia che in fin dei conti la stessa cordata che Cigliana appuntava alle cose, era vero. Dice Pettinari: "Attenzione, la volontà di una cessione in massa dei beni, era già presente a febbraio, marzo. Siamo stati noi che a un certo punto abbiamo anche spinto affinché questa potesse uscire fuori", e questa è una testimonianza che non è stata mai contestata.

Lo stesso Pazzaglia, lo dice e lo dichiara: “Io non assentivo a quella procedura” come ha detto l’Avvocato Fabbri, “Non assentivo a questa procedura. Perché non poteva funzionare, c’era Picardi che forse avrebbe accettato con incremento di prezzo, ma noi con quel tipo di procedura non poteva essere possibile”.

Quindi è evidente quello che si è verificato prece... io prima dell’Omologa, è già stato molto chiaro il Dottor Razzi rappresentando tutto il problema, il passaggio e della grave situazione e difficoltà dei tre commissari e il passaggio con il Commissario, l’altro Commissario Governativo Piovano, ma certamente in quel momento già era evidente questa posizione.

A riguardo non necessita di dover ricordare i passaggi della posizione di Pettinari e del Professor Pazzaglia, ma i medesimi avevano chiaro, e hanno rappresentato in maniera evidente che questa era una posizione già insita nella mente del Presidente Greco.

Tant’è vero Pettinari sostiene proprio, in quella fase... nella fase diciamo così anteriore, antecedente all’Omologazione del Concordato: “Alla Sentenza di Omologazione siamo stati chiamati molte volte a intervenire su più svariate vicende relative alla procedura e soprattutto in relazione a situazioni contingenti, vale a dire, c’era un gran numero di società che avevano bisogno di essere ricapitalizzate.”

In quella fase lì fu sempre diciamo, dato per scontato che la procedura doveva arrivare a una vendita in massa dei beni della Federconsorzi.

Tant'è vero che lui dice: “Nel comitato provvisorio c'era una piena convinzione di dover iniziare a procedere alle vendite frazionate”. Non c'era nessun motivo per cui in questa fase, tenuto conto che lo stesso Greco dirà: “Ma perché non è stata fatta una procedura d'asta - e come vedremo dopo – anche esplorativa?”.

Ma c'era l'urgenza, c'erano le società in decozione, c'erano le società... allora quanto passa di tempo? Passa di tempo quattro mesi, tra l'istanzone e la situazione che può verificarsi dopo la Sentenza di Omologa, cinque mesi.

E certamente quell'urgenza di ricapitalizzazione, di dover affrontare... esisteva certamente anche prima dell'Omologa, tant'è vero che Pettinari dice: “All'interno del Comitato dei creditori c'era di fatto una situazione che vedeva alcuni di noi fermamente intenzionati a sostenere l'esigenza, l'opportunità di operare velocemente per non pregiudicare gli interessi dei creditori”, e quindi alla volontà delle vendite frazionate.

Non voglio qui scendere sui problemi dei tre Commissari, l'istanzone, le varie istanze che non hanno avuto mai nessuna risposta, ma è chiaro che quel momento era un momento in cui niente... nessuna attività e nessun provvedimento è stato adottato dalla procedura.

Ritorniamo alla fase dopo la Sentenza di Omologa, la collegialità abbiamo detto e dall'altra parte il ruolo

che hanno voluto assumere, dare il Presidente Greco al Comitato dei creditori.

Ci sono due passaggi in questo senso, il Comitato dei creditori coinvolto dall'Offerta Casella che già dalle prime riunioni avvenute prima della Sentenza di Omologa come emerge dalle deposizioni di Capaldo, dalla deposizione di Bambara, dei tre Commissari e lo stesso Pettinari hanno un *rentrée* della Omologa.

E già in quell'ambito il Comitato dei creditori dichiara non... l'offerta così come impostata non è un'offerta che ha un suo costruito, non si comprende perché già la lettera di Casella il 27 maggio '92 aveva già l'indicazione di un prezzo.

Questa indicazione di un prezzo, 2.150 miliardi già sin dalla prima riunione non aveva avuto una sua giustificazione con delle indicazioni, con delle perizie, con delle valutazioni.

Solo ex post abbiamo delle indicazioni da parte di Capaldo e da parte di altri... soprattutto di Capaldo che cerca di arrampicarsi sugli specchi e dire: "E' una percentuale del 40, del 60, 50".

Ma quando andiamo a sentire i tre rappresentanti di Banca di Roma e Santo Spirito, Izzi, Nicoletti, Giordano, sentiamo che quel prezzo era già fissato dalla prime riunioni, era già stato indicato, non vi era un elemento che avesse dato la possibilità di qualificare.

L'unico elemen... la valutazione che fa Nicoletti è di verificare quale potesse essere il ritorno dell'investimento, dice e già qua si comprende effettivamente la portata del Piano Capaldo, che non è certamente, come diremo successivamente, quella di essere una società a pareggio, è troppo, diciamo, naïf dircelo oggi che è una società a pareggio, senza il sequestro e senza la transazione, è naïf, e lo dice lo stesso Maugeri sotto questo profilo.

Comunque il problema del comitato dei creditori, subito dopo la Sentenza di Omologa, si pone l'adempimento alla Sentenza, perché la Sentenza non dice solamente: "Cari signori si fa la vendita in massa e chiuso". Non può farlo questo perché chiaramente non ci stanno i presupposti forse, di poterlo dire così smaccatamente, però già appare perché c'era l'istanza.

E quindi che cosa succede?

C'è un passaggio molto delicato e devo dire sotto certi aspetti, inizialmente non l'avevo compreso a fondo, della deposizione di Pettinari, e dice: "Noi abbiamo avuto una comunicazione De Palma che ci ha riportato che il Giudice Greco, il Presidente Greco di tenerla totalmente riservata, cioè un piano di dismissioni fatto da Picardi".

Su questo Pettinari dice: "Benissimo è un problema che possiamo affrontare perché è una posizione differenziata, forse ci sta un'apertura sotto questo aspetto.

Invece no, quando vanno a incontrarsi, perché qui ci sono un passaggio abbastanza chiaro di una serie di incontri fatti subito dopo l'incontro dopo le riunioni del Comitato dei creditori, c'è un incontro del 12 gennaio dove di fatto, questo Piano doveva essere riservato, di dismissioni, si legge in questo verbale, dice che come soluzione, in caso di soluzione alternativa alle vendite in massa, di porre in vendita molti cespiti contemporaneamente, in modo da poter realizzare con maggior celerità almeno quella parte di essa per i quali si trovi nel mercato una vantaggiosa rispondenza.

E Pettinari dice: "Sì, ma poi di quel piano praticamente non se ne è saputo più nulla", ed era l'elemento dell'alternativa, non si è coltivata, è stata quasi come dire: "Adesso ti do questa indicazione e poi basta".

Tant'è vero che il Comitato dei creditori, a quel punto si ritorna di nuovo sul problema della credibilità, della fondatezza dei presupposti dell'Offerta Casella, il Comitato dei creditori: "Ma qui questi 2.150 miliardi come l'abbiamo costruiti? Come si può fare a sostenere che ci sta una vendita di un bene dove noi abbiamo votato l'ammissione a concordato da una relazione particolareggiata di 3.950 miliardi dove c'era la proiezione di soddisfacimento del 70, 72 per cento, quando oggi andiamo a dover accettare un'offerta di 2.150 miliardi..." che poi scopriremo che poi non sarà neanche quell'importo ed è diciamo, tra virgolette, c'è una confessione diretta dello stesso Capaldo sul punto.

Che invece non garantisce e lo dice Pazzaglia: "Dei 2.150 miliardi io ero contrario perché non garantivano il 40 per cento". Quindi a che titolo dover...

Quindi i creditori hanno sollevato questa contestazione, il Comitato dei creditori, hanno sollevato questa contestazione, c'è l'incontro del 15 gennaio '93.

Qui in Camera di Consiglio abbiamo Greco Ivo, Celotti e De Vitis e loro pongono tutta una serie di problematiche a Casella e a Capaldo.

Successivamente a questa data, ritornano a un altro incontro del 5 febbraio, che è un incontro, diciamo, complesso, perché da una parte c'è la posizione netta, ferma di Capaldo, ma senza nessuna indicazione riguardo al contenuto del prezzo, tant'è vero che Pettinari dice, a una domanda: “Ma in quella riunione del 5 febbraio Capaldo che vi ha detto sui 2.150 miliardi?” ma lui risponde: “Avvocato, quello che ha letto lei, niente, dice 2.150 miliardi e basta”.

In questa riunione del 5 febbraio non c'è nessuna risposta chiara e precisa riguardo alla posizione, tant'è vero che l'Avvocato Pettinari mette a verbale: “Come componente del Comitato dei creditori segnalo che il precedente parere del Comitato e successivo provvedimento del Tribunale non trovano adeguate risposte nella lettera Casella, che non reputa andare oltre i limiti della precedente lettera di intenti”.

E il Professor Capaldo che dice in questo verbale? “Il Professor Capaldo conferma anche per conto degli altri proponenti che il prezzo offerto - sottolineo anche per gli altri proponenti, Professor Capaldo, per quello che sarà poi la figura di Capaldo, che dovremo affrontare - che il prezzo offerto non è

modificabile, risulta da calcoli di probabilità, onde non può essere scomposto e per quel che riguarda il problema del personale, ritiene che il problema sia stato in qualche misura traumatizzato...” e parla del...

In questo ambito il Dottor Piovano allega un suo parere e qui arriviamo ai pareri, dove indica come primo luogo che in effetti non c'è altro verso per fare una vendita in massa bisogna fare una procedura concorsuale oppure conviene a questo punto andare a fare la normale procedura di vendita frazionata che auspicava lo stesso Pazzaglia.

Ma qui c'è un passaggio ancora più delicato, devo dire, e qui in piena contestazione a quello che ha detto oggi Lemme, Pettinari rappresenta al Presidente... perché era presente solo qui in questo caso il Presidente Ivo Greco, e a Picardi: “Guardate voi ci dite oggi di andare...” perché che dice in questo verbale Greco?

Greco: “Cari Comitato di creditori, voi dovete esprimere il vostro parere ai sensi della Sentenza di Omologa, e quindi voi vi dovete esprimere su questa cosa, così è. Questa è l'offerta che ci hanno rappresentato, voi dovete esprimere il vostro parere”.

Pettinari alza la mano e dice: “Caro Presidente però oggi io vengo a conoscenza che il Comitato dei creditori così come è composto non può pronunciarsi, perché ci sono due soggetti nel Comitato dei creditori di cui uno è il Presidente, che hanno già aderito all'offerta S.G.R., che sono Banca Nazionale

del Lavoro e Fiat, credo che sussistano presupposti di piena incompatibilità tenuto conto che il nostro è un parere importante, perché è un parere dei creditori”, come oggi ci ha rappresentato Lemme giustamente, come ci ha rappresentato Greco, che era un organo di controllo.

E Pettinari dice: “Caro presidente - questo è il passaggio - rappresento che ci sono due personaggi, l’Avvocato Pettinari segnala il problema costituito dal fatto che nel Comitato dei creditori sono presenti due membri che sono quali proponenti l’offerta di rilievo. E cioè al fine di esaminare l’opportunità di apparire comunque all’esterno in maniera assolutamente chiara”. E quindi chiede un provvedimento di modificare il Comitato dei creditori.

Questo passaggio non viene assolutamente preso in considerazione, non c’è un provvedimento che va dalla data del 5 febbraio al 23, 26 marzo, che dichiari il cambiamento e la sostituzione per palese incompatibilità del Comitato dei creditori.

E quindi che cosa succede? Il Comitato dei creditori va a votare, va a votare, va a votare in questo modo e va a votare con una formulazione che non è stata mai smentita in questa sede.

In una forma del tutto abnorme, già lo era abnorme il fatto di aver mantenuto due membri già della cosiddetta società, cioè dicono, se mi passate la battuta di Stoggi: “L’oste è buono il vino”, cioè come facevano a dire: “Sì, l’offerta S.G.R. non va bene” quando sono loro stessi ad aver aderito.

Mi scusi della battuta Presidente, però era... però come si fa a dirlo?

E quindi già di fatto, secondo me, sorgeva il presupposto di imposizione obbligatoria da parte del Collegio, da parte del Presidente, di doverli sostituire, senza nessuna ulteriore istanza, senza nessuna ulteriore istanza.

E il Presidente, e il Collegio invece, del Comitato dei creditori, Pettinari dice: “Io sono dovuto andare alla votazione, non è stato nessun cambiamento e siamo andati a votazione”.

Ma non è che c'è stata una votazione dove... normale, c'è stata una votazione del tutto, anche qui, assurda.

Non hanno fatto astenere prima i due soggetti, che erano incompatibilità, questo è chiarissimo nella deposizione di Pettinari, un punto, secondo noi, dirompente perché la rilettura di questi verbali lo ha fatto evidenziare.

Non votano per primi, fanno prima votare e poi astenersi, perché?

Perché su cinque componenti, uno, l'Api, era in una situazione di difficoltà fino al giorno prima, perché non lo sapeva come andava la votazione il Presidente, per questo ha fatto la votazione.

E se mi permette, questo è un elemento di aspetto vizioso che non inserisco io, ma lo inserisce Pettinari.

Perché in quel momento l'Api doveva decidere se il suo credito di imposta I.V.A. doveva essere privilegiato o meno e poi viene riconosciuto come privilegiato, e chiaramente pure questo aspetto è un aspetto, seppur un minimo particolare in questa così complessa situazione, che non deve essere sottovalutato.

E poi abbiamo visto che cosa... che fine hanno fatto i crediti privilegiati I.V.A. e soprattutto quelli sugli idrocarburi.

Il Giudice Delegato Norelli li ha tutti quanti declassificati chiedendo la ripetizione delle somme, è un passaggio delicato pure questo aspetto.

Non vogliamo fondare chiaramente tutto su questo, ma già è macroscopica la duplice posizione, mancanza di sostituzione dei membri del Comitato dei creditori, votazione fatta, a nostro parere e a parere dello stesso Pettinari, al contrario.

Di questo non succede niente, ci viene detto oggi: "Il Comitato dei creditori ha votato con un solo dissenziente".

La risposta è data, non dobbiamo approfondire questo aspetto perché, devo dire la verità, ci sono altri due aspetti che ci lasciano dire: "Sì, potrebbe essersi sbagliato Greco, potrebbe essersi sbagliato nella

valutazione che ha fatto”, ma abbiamo un altro passaggio.

Io riporterei qui le dichiarazioni di Greco riguardo alle singole dichiarazioni che sono state fatte da lui in sede dei pareri.

Sul Comitato dei creditori Greco ha una specifica domanda, cui si è posto: “Ma guardate, ma lei si ricorda la problematica del Comitato dei creditori?” dice: “No, io so che del Comitato dei creditori due si dimisero immediatamente e furono sostituiti, mi pare che è la Banca Nazionale del Lavoro e non so chi altro, perché facevano parte di S.G.R., cioè di chi aveva offerto, di chi aveva manifestato l’offerta, questo ricordo”.

Qui sulla contestazione contraria, dice: “Ma scusi, invece risulterebbe per *tabulas* che non solo gliel’hanno rappresentato, ma lei non li ha mai cambiati questi”, sulla contestazione che al contrario questa modifica non sia stata neppure... che è stata sollecitata da Pettinari, dice: “Sì, sì, ne parlò, tanto è vero che furono sostituiti”.

Cioè lui conferma, ma c’è il verbale, che quella contestazione fu fatta.

Lui dice: “Sì, sì, io quello che ricordo, questa prospettazione di Pettinari circa l’incompatibilità, non la ricordo specificatamente - dice – quello che io ricordo, non che la Banca Nazionale del Lavoro e l’altro componente abbiano prima votato e poi si sono dimessi, non mi risulta a me, perché a me risulta che si

erano espressi dei cinque uno contrario a Pettinari, due a favore e due astenuti, questo risulta”.

Quindi Greco come se cadesse dalle nuvole che ci potesse essere un'incompatibilità, e lascia perplessa questa determinazione, poi dice: “Risulta dal verbale che Pettinari ha detto una cosa del genere? Non risulta nella decisione a riguardo cioè della sostituzione?” e lui dice: “Io non lo ricordo questo fatto”.

Bene, uno può dire: “Va be’, questa è un'ipotesi di, come dire, di errore” mettiamola così.

Quindi può ancora passare la ricostruzione dell'Avvocato Lemme sotto questo aspetto.

Ma quando andiamo a parlare, di dire: “Guardi presidente, lei dice e ha detto, lo ha rappresentato in sede di Commissione Parlamentare, che tutti erano d'accordo, ma si ricorda il parere di Picardi?”

Lo stesso Pazzaglia dice: “Guardi, noi abbiamo fatto un parere dove abbiamo messo nove punti” e

Pazzaglia disse testualmente: “Quei nove punti rappresentavano mille miliardi”.

Oggi che fossero veri o non fossero veri questi mille miliardi, ma avevano rappresentazione soprattutto su quale ambito di beni doveva essere riferito i 2.150 miliardi.

E poi tutta una serie di altre eccezioni sollevate, Greco dice: “Io non ricordo che ci fu un'obiezione di questo genere nel corso delle discussioni”.

Ma comunque non appare e non traspare nulla nella decisione del 23, 27... '94, '93, se non quella presunta buona fede sulla posizione di Picardi.

Dice: “Presidente, tu puoi fare quello che ti pare” che poi si comprende che sia stata fatta a due mani, Pazzaglia e Picardi, e dove Pazzaglia era fermamente convinto che la rendita frazionata dovesse essere fatta al posto della vendita in massa.

Tant'è vero, quel primo presupposto che dice Picardi, ed è stato rappresentato anche in dibattimento, che il favore dell'Organo del Commissario Giudiziale era quello della vendita frazionata.

Ma se tu vuoi fare la vendita in massa, devi rispondere a queste nove esigenze che ti rappresento.

E alla domanda precisa sia a Picardi che a Pazzaglia: “Il Tribunale che ha risposto a questo?”

Non ha risposto a niente perché non ha adempiuto a nessuna delle nove condizioni, cioè ci è passato sopra senza motivazione.

E lo stesso Piovano, nella stessa posizione di Piovano, attendevo che... dice... Greco riguardo alla posizione di Piovano: “Sentimmo il Commissario Governativo che per tre volte, per iscritto e con tre pareri diversi, si espresse favorevolmente a proposito della vendita in massa, di cui sapevamo già gli estremi, 2.150 miliardi”.

Non devo precisare nulla, i pareri stanno depositati, e che non dicono certamente della vendita in massa, anzi, sappiamo che quello è stato poi l'elemento che... Piovano non credeva a quel tipo di procedura, come è stato rappresentato anche dal Pubblico Ministero.

E quindi questo profilo, rappresentatosi così candidamente, mi permetta l'espressione, dall'Avvocato Lemme come tutti fossero d'accordo, cioè tutti gli Organi della procedura così come preventivamente valutati, non risulta assolutamente vero.

Non esiste un parere che sia andato in conformità alla volontà del due 2.150 miliardi.

Tanto è vero che sia Pazzaglia che Pettinari, e io su questo sicuramente appunto il suo Collegio avrà verificato questa testimonianza, dice: "E' prevalsa la volontà del Presidente, è prevalsa la volontà del Presidente, e noi più di scriverlo che potevamo fare? Dovevamo esprimere il parere".

Ma la cosa più impressionante, è che quando sono stati sentiti la Dottoressa De Vitis e il Dottor Celotti, di questo profilo dei pareri, lo hanno disconosciuto pienamente.

Non hanno ricordato una parola, un fatto che riguardasse questo, ma neanche uno.

Abbiamo parlato di congiuntura, perché quando siamo andati a dire: "Ma voi perché avete accettato 2.150 miliardi? Qual era la motivazione?"; ma la rappresentazione dell'elemento congiunturale da qui a tre anni... di quattro anni, di una possibile recessione, di un venire meno del mercato del mattone, ci ha

indotto a dire che dovevamo accettare 2.150 miliardi.

In fin dei conti questi 2.150 miliardi erano certi, ma non si sono posti il problema, non c'è uno straccio di motivazione relativamente al 40 per cento, dei chirografi.

Non c'è uno straccio di motivazione se quello effettivamente potesse essere... coprire i 2.150 miliardi questo profilo, e vediamo che ha avuto grande acutezza, mi scusi Presidente, l'Avvocato Pettinari dicendo: "Guardate, che quell'offerta così indeterminata che lascia un rend di spazio impressionante relativamente ai beni che possono cadere in quel prezzo, farà cadere sicuramente a un valore che è di gran lunga inferiore al 40 per cento, non si avvicina al 40 per cento, andrà di gran lunga lontano".

Ma il punto che... che già si sapeva che andava, cioè già si sapeva questo profilo, che non aveva corrispondenza.

E non voglio tornare qui a considerare... ma non c'è nessun documento a disposizione, nessun elemento probatorio, istruttorio, di perizia che all'epoca, anche disposto dallo stesso Greco, perché oggi ci è stata detta una cosa devo dire, mi ha lasciato così, un attimo perplesso, non c'è una perizia del coacervo; la perizia del coacervo, insomma io posso pure dire: "Perché non ci ha pensato Greco a quel punto?"

Perché? Perché A quel punto Greco, pensando di fare la vendita in massa e non essendo soddisfatto delle due perizie che aveva, perché non essendo soddisfatto non lo ha fatto lui, non lo ha fatto lui a questo

punto?”.

Io ribalto la domanda, non ce la deve caricare al processo questa domanda, ma la dobbiamo ricaricare alla Procedura a questo punto.

Se era quella l'intenzione, allora poteva, poteva fare una verifica, ma non c'è stata chiaramente.

Come un altro passaggio fondamentale in questa situazione è che non c'è stato mai un vero inventario, non c'è stato mai un vero inventario; come dice Bambara?

Bambara lo dice: “Non c'è stato un vero inventario né del patrimonio, ma neanche dei creditori”.

E lo stesso Greco dice a una domanda: “Ma scusate, la nostra... inventario era la perizia del Tribunale”, allora un qualche cosa c'era come consistenza e come valutazione.

Poi oggi come si fa a dire *ex post* che quella non era una valutazione del coacervo?

Lo dice la relazione De Santis, lo dice pure la relazione particolareggiata di Picardi, che sono valori estremamente prudenziali, che sono di una valutazione complessiva, non può sostenersi una... che quella non sia una perizia del coacervo, Presidente, perché allora avrebbe dovuto veramente avere dall'altra parte solamente e unicamente un inventario con i valori dei singoli beni, ciò che invece non c'è stato.

E proprio la perizia del coacervo dei 3.950 miliardi che rappresentava, tanto è vero che non c'erano sia...

lo stesso Greco che dice: “Non è che potevo mandare i Commissari Giudiziali a fare l’inventario, andare da Caltanissetta a Milano a verificare tutte le aziende”.

È chiaro che quella perizia prudenziale non poteva che corrispondere a una perizia complessiva tenendo e bilanciando posizioni di credito, posizioni immobiliari, posizioni di partecipazione.

Due o tre aspetti sulla deposizione di Greco, se mi permette, Presidente, proprio anche questo rappresentare questa posizione che in fin dei conti è stata violata pienamente la Procedura.

Ma la Procedura, l’endoprocedura che deriva dalla Sentenza di Omologa, non sono nella modalità con cui si è proseguito, in quanto erano state fissate con precisione dall’Omologa chi doveva fare i pareri e dovevano essere valutati, non c’è stata valutazione in assoluto, ma due aspetti, quello della gara e se doveva essere una società aperta, e come andremo a verificare un po’ questo aspetto, una società aperta, S.G.R., doveva essere aperta ai creditori.

Ma a questo punto si sarebbe dovuto far carico la Procedura di fissare le regole di come doveva essere aperta S.G.R., di come potevano essere inseriti, potevano inserirsi i creditori, non proponenti, di come doveva essere fatta la pubblicità per far conoscere ai creditori non proponenti la partecipazione.

Andando alla gara, Presidente, io ho rappresentato questo aspetto perché non è soddisfacente, non può

essere considerato ammissibile sulle regole precise che la conoscenza sui giornali di una Proposta Casella anche di carattere mondiale, può costituire presupposto o corrispondenza o Omologa a una procedura di gara d'asta.

Mi dispiace Presidente, qui su questo non solo c'è un giudicato interno della Sentenza che dice: "Tu devi fare questo in presenza di un comportamento", ma c'è la Sentenza della Cassazione, che ha pronunciato la conferma del sequestro dei beni, che ha detto, il presupposto, ma vediamo bene, due presupposti per cui ha confermato quel sequestro.

Il primo, 2.150 miliardi era un prezzo irrisorio; il secondo, non è stata fatta la gara.

Oggi abbiamo un preciso precedente della Cassazione, quindi praticamente insormontabile, l'Avvocato Lemme ci può riempire di citazioni, ma non lo potrà mai superare quel percorso.

Presidente, sotto questo profilo non è ammissibile che potesse esserci una diversa procedura, diversa da quella che c'è stata nella Sentenza di Omologa.

E la Cassazione lo ha detto, la Sentenza del '96 ha detto: "Ma, si deve confermare".

Io ho qui il passo, spero di averlo qui il passo della Sentenza di Cassazione, eccolo.

E' ben nota al suo Collegio, non devo assolutamente scoprire nulla e né tutto quello che ho detto è

qualcosa di nuovo, certamente.

“Nonché il fatto - dice – non solo il prezzo vile di 2.150 miliardi, nonché il fatto, sottolineato dal Decreto del G.I.P., che alla rendita si era addivenuti senza procedere ad aste che consentissero di ottenere un prezzo maggiore di quello offerto S.G.R.”.

È chiaro, un’offerta pone delle condizioni, dà delle valutazioni, non il semplice fatto che Capaldo ... (incomprensibile), il Piano Capaldo che viene 2.150 miliardi, allora se ci fosse stato uno che avesse messo lì sul tavolo 2.151 miliardi, l’avrebbero trattato.

No, questo non è credibile, non è credibile in nessun modo.

Quello che è credibile è quando è stata fatta anche dal Collegio la domanda a Greco e alla Dottoressa De Vitis... ma non dico che dobbiamo fare una gara d’asta, perché la Dottoressa De Vitis ha detto che ci volevano pure centinaia di miliardi, ma su questo forse aveva una visione diversa, ma una gara esplorativa, era sufficiente una gara esplorativa come poi di fatto è stata fatta sulla cartolarizzazione.

Cari signori, questo Federconsorzi, A: vuole vendere in massa i beni.

Questi... tutta la documentazione relativamente ai beni, sta appresso alla Procedura, vi diamo tot giorni per aderire o dare il vostro interessamento e la possibilità di visionare e di iniziare a procedimentalizzare, cioè tirava fuori, esternava quello che effettivamente era il patrimonio.

Questo fatto non c'è stato, perché la dichiarazione di Greco sotto questo profilo, la dichiarazione di Greco è stata una dichiarazione che lascia perplessi, devo dire la verità, perché Greco dice: “Non c'era tempo”.

Non c'era tempo, perché dice: “Le società in liquidazione, i dipendenti che stavano sulle... sui balconi che si volevano buttare giù dal coso, io non... non abbiamo ritenuto, forse quella esplorativa, ma non l'abbiamo considerata idonea”, questo... e torna nel dibattito, quindi è talmente chiaro.

La Professoressa De Vitis ha detto: “Non l'abbiamo neanche considerato perché non abbiamo... c'era... non era assolutamente... c'erano 2.150 miliardi? Quello era il prezzo, un prezzo vero, perché dovevamo andare da un'altra parte”?

Sostanzialmente disse in maniera... la Dottoressa De Vitis.

Quindi nasce un passaggio diverso, è che la Procedura di Omologa fissa una regola e praticamente viene disattesa senza una motivazione in nessuno dei provvedimenti successivi, compreso quello tra il 27 e il 26 di marzo, quello di accettazione alla vendita in massa, che dica: “Non abbiamo proceduto alla gara, o alla gara esplorativa lì, per questo, questo, questo motivo”, è stato tacitato questo passaggio.

Beh, io devo dire, quantomeno la violazione dell'ordine del Giudice, ancorché il Giudice Delegato fosse

stato poi quello che ha delegato se stesso a continuare la Procedura di liquidazione.

È un passaggio, diciamo, di una tale evidenza che lascia perplessi e rimettiamo alla valutazione di questo Collegio.

Il secondo passaggio è quello della S.G.R.; qui abbiamo sentito che il Professor Capaldo ha detto: “Ma in fin dei conti noi abbiamo di fronte un’offerta che ha una chiarissima, diciamo, ricostruzione - noi parliamo di un sillogismo, loro di una ricostruzione, ma... - da una parte abbiamo un prezzo, dall’altra parte abbiamo una società che sarebbe dovuta andare a pareggio e comunque quella società era aperta a tutti”.

Allora il problema che questo “aperta a tutti” che lascia perplessi, perché se c’è stato il provvedimento... a questo punto qual è... qui entriamo in un passaggio delicato che oggi ha rappresentato pure il Pubblico Ministero e così che ha rappresentato anche l’Avvocato Fabbri, cioè a quel punto è diventata una privatizzazione della Procedura? Che è successo? Ma se io do tutti i beni a S.G.R., fa quello che gli pare a quel punto?

Ma almeno quel passaggio di dire... di non violazione palese della par conditio la devo andare a gestire.

Alla domanda: “Ma lei Presidente ma si è posto il problema... si è posto mai il problema di andare a regolamentare? Cioè di dire a S.G.R.: <<Guarda S.G.R., tu ti prendi tutti i beni, e va be’, a 250 miliardi,

mi sta bene, però la garanzia della par conditio, me la dai? Cioè mi dici... e fissiamo le regole?

Ti do le regole? Come tu devi dare pubblicità da una parte, cioè come tu devi comunicare il fatto che ci sta questa possibilità a tutti i creditori e ti fisso anche le regole di come dovranno essere i patti parasociali, perché lì parliamo, lì parliamo di fatti sostanziali, di patti veri, reali, di gestione di quella società, o come tu costruirai quella possibilità?>>”.

E qui entra un passaggio, Presidente, se permette io ritorno a una domanda che ha fatto il Pubblico Ministero a Maugeri, gli ha detto: “Ma voi vi siete mai posti il problema, vi siete mai posti la possibilità che la S.G.R. fosse di cessione dei crediti?”.

Perché sa, questo passaggio è un passaggio delicato, perché un conto è dire: “Io cedo il mio credito e quindi gioco col mio credito nella società”, e lo posso anche fare, e un conto è dire: “Questo è il mio credito e già sono fuori di queste somme”.

Poi dall'altra parte dici alla società: “Tu versa queste somme, e non so manco quanta capitalizzazione andrò a fare e poi andiamo a vedere”, Cioè il creditore era esposto a due posizioni.

Il Pubblico Ministero in maniera lucidissima ha fatto questa domanda a Maugeri; il Maugeri dice: “Certo che l'abbiamo posta, ma non conveniva, per due motivi sostanziali, uno dovevamo valutare il credito e quindi dovevamo stimarlo, e immaginate che tempi poteva fare questa Procedura, ma il secondo è quello

che dovevamo dare contezza del patrimonio”.

Maugeri dice: “Per forza, come faccio io a questo punto, se do la cessione del credito a dare contezza del patrimonio? Sia nella parte attiva che nella parte passiva”.

E questo era improbabile, perché Maugeri: “Non sapevamo quanto fosse questo sostanziale patrimonio né nell’attivo né nel passivo, e quindi è stata accantonata”.

E allora io dico, ma se questa procedura è stata accantonata, allora la procedura era quella di dover partecipare a una società quindi quantomeno versare il capitale sociale di ingresso, il F.I. (o simile) di ingresso per partecipare.

Capaldo dice: “Ma era così poco, 30 miliardi”.

Ma leggiamo quei patti parasociali, permettevano una ricapitalizzazione, non era chiara se c’era ricapitalizzazione o garanzie fino a 400 miliardi.

Ritorno quindi alla fase del Presidente Greco, avrebbe dovuto, era suo obbligo, quella società sennò non era società dei creditori, quella è una distrazione, quella era una società di soggetti qualunque che avevano offerto 2.150 miliardi e si prendevano i beni.

E allora chiaramente che c’è violazione di par conditio e veramente che tutta la ricostruzione criminosa,

come vogliamo metterla, si mette tutto quello che ha rappresentato... e il Dottor Razzi ha pienamente ricostruito, non c'è un passaggio... non c'è una sbavatura su nessuno.

Certo, ci stanno contraddizioni, ma vengono passate una dopo l'altra; alla domanda: “Ma lei ci ha pensato?”.

Io devo dire la verità, a questo passaggio, vorrei sottolinearlo, perché a me sembra un passaggio delicato.

Greco, alla domanda se avesse un certo senso disciplinato alle modalità con le quali la S.G.R. avrebbe dovuto comunicare ai creditori la loro partecipazione alla società stessa, Greco dice: “No, non credo proprio, fu fatta... noi avevamo un'offerta, a onor del vero, di questa offerta non ho detto... se ne è parlato per mesi e mesi, noi che facevamo?”

Mandavano l'Offerta a Casella e a tutti i creditori, 13.000 creditori, si pone? Io mi dovevo onerare a mandare a 13.000 creditori?”.

“No - gli abbiamo detto - guardi non è questo, avete dettato delle regole?”.

E il Presidente su questo incalzare della domanda dice: “Ah quindi...”, “Ma se lei sa, e la domanda è per quello che lei sa, se il meccanismo di formazione di S.G.R. ha avuto criteri di trasparenza tali da consentire l'effettiva partecipazione di tutti i creditori”, Greco in maniera candidissima dice: “No, io

questo non lo so perché era un problema interno della S.G.R.”.

Dunque, non sappiamo come si è costruita, con l'intervento di chi, con le ...(incomprensibile) di chi, niente.

E allora, e allora che società è questa? Che società è questa?

“Non abbiamo fissato le regole”, soprattutto Greco non è che dice: “Ci siamo scordati, noi l'abbiamo fatto di proposito, che ce ne importa?”.

E Picardi, nello stesso modo, a Picardi la stessa domanda, Commissario Giudiziale, è stata fatta: “I provvedimenti del Tribunale sono solo quei due, quindi adesso non mi pare che ci sia una cosa... un'imposizione, non mi pare, però c'era un patto che era aperto e di pubblicità, non c'era un'imposizione alla pubblicità”, cioè non c'era nessuna indicazione su questo aspetto.

Ma come si fa a dire che la società era aperta a tutti? Come si fa a dire che c'è stata comunicazione a tutti?

Sentiremo dalle Difese che hanno prodotto documentazione al riguardo, ma io sono andato a rivedere questa documentazione, mi aspettavo devo dire di più, molta più documentazione, non una dichiarazione... dichiarazioni che sono state mandate le lettere, ma in quelle lettere, se andiamo ad

analizzare bene quel contenuto di quelle lettere, Presidente, quel contenuto lasciano dubbi, perché ci sono società che dicono: “Ma io è da tempo che sto aspettando informazioni, sto da tempo che...”, quasi come allungare i temi di poter qualcuno che ha chiesto interessamento a questo.

Ma è la prova provata che su 17 mila circa, 14, 15 mila, 17 mila creditori, una manciata di creditori, di grandi gruppi, poi alla fine ha partecipato, ma il gruppo dei partecipanti originario è rimasto quello più quattro o cinque altri, sette, sei.

Ma al di là di tutto questo, chiaramente la Procedura si doveva onerare di questo profilo, perché se quella doveva essere la società dei creditori aperta, doveva necessariamente fissare tutte le regole del gioco, non poteva sottrarsi a questo.

Ci sta chiaramente anche una lettera che Casella manda a Carbonetti dicendo: “Come avete detto voi, non procediamo a pubblicizzare sulla stampa questo profilo, mandiamo solamente le lettere e con questo ci muoviamo”. Capite?

Questo... anche se volessimo dire, superare tutti i discorsi che si sono fatti, non è che loro sono autocoscienzializzati, non è che sono andati dal Presidente Greco: “Guarda, questa è la nostra proposta per come fare aderire i creditori, questa è la nostra proposta di come comunicare, ci dai l’assenso?”.

Neanche questo c’è stato; come ci fanno a rappresentare... come ci fa a rappresentare Capaldo? Come ci

fa a rappresentare Capaldo che la società era aperta ai creditori?

Sulla carta, così *ex post*, ma è una... ma ai creditori sono stati comunicati i patti parasociali?

Perché i patti parasociali se... io non sono... l'ultimo giurista in questa platea di... ma i patti parasociali hanno ricaduta piena sui soci di minoranza, è uno dei grossi problemi dei patti parasociali.

Tant'è vero un grosso... perché se i soci di maggioranza dei patti parasociali fanno l'incremento di capitale a 300 miliardi, obbligano tutti quanti gli aderenti a emettere garanzie, quelli sono banche, quelli possono fare questo passaggio, il creditore che ha voluto partecipare a questa società, che fa? Viene cacciato via.

E ci ha rimesso il secondo passaggio, perché che deve fare? Da 30 miliardi di incasso di partecipazione, dove poteva partecipare, facciamo conto con 2 milioni, 3 milioni, 4 milioni, 500 mila lire, al primo incremento di capitale sociale, spazzato via al vento, perché? Perché era onerato di un ulteriore elemento.

Di questi patti parasociali, che siano passati al vaglio del Tribunale, non ce n'è ombra di dubbio che ... (incomprensibile), anzi il contrario, è un atto interno.

Presidente, questi sono passaggio delicati perché è vero un errore, è vero due errori, ma questo comportamento del Tribunale, e ora qui non scendiamo a fare questo discorso di collegialità, questo sarà stato... è una valutazione che la leggiamo in calce all'istanza di rinvio a Giudizio del Dottor Razzi, che

dice: “Beh, in fin dei conti poi Celotti e De Vitis non avevano questa rilevanza” e si evidenzia che non avevano questa rilevanza; forse se il Collegio valuterà, potrà richiedere di rimettere le questioni al Pubblico Ministero sotto questo profilo, ma non è che il fatto che sia collegiale la questione debba imputare eventualmente la mancata responsabilità di Greco, Presidente, questo assolutamente non lo possiamo ritenere valido come discorso.

Quindi sotto questo aspetto, tutto quello che ha rappresentato oggi l’Avvocato Lemme, devo dire la verità, non trova assolutamente alcun riscontro nel dibattimento.

Ma soprattutto non è che non trova riscontro nel dibattimento, nei documenti, perché questo fondamentalmente, come ha detto chiaramente il Pubblico Ministero, è un processo documentale, perché lo deve essere in questo caso un processo documentale.

L’istruttoria così ampia ha cercato di capire tutti i collegamenti e quello che stava sottostante a questi documenti, ed è dato evidenza, io non sto qui a rappresentare al Collegio, perché parlerà su questo l’altro collega delle Parti Civili, su quello che poi è stato il provvedimento dal 26... 23, 26 del ’93, cioè quello dell’autorizzazione alla vendita in massa dei beni.

E quello che invece l’ulteriore abnorme provvedimento ha adottato poi il 20 di luglio del ’92, di accettazione dell’Atto Quadro, che addirittura è un ulteriore altro atto o provvedimento che non trova

riscontro né nel provvedimento di vendita in massa e né tantomeno chiaramente, nella Sentenza di Omologa, a questo punto già pienamente disattesa in tutti i suoi punti.

Quindi sotto questo aspetto, Signor Presidente, sotto questo profilo lo rimetterò alla valutazione del collega De Priamo.

Io volevo sottolineare altri due aspetti, quello un po' del ruolo del Professor Capaldo.

Perché leggendo la deposizione del Professor Capaldo, abbiamo percepito... a parte che c'è un cambiamento fra le deposizioni davanti al G.U.P. e le deposizioni davanti al dibattimento, ma sostanzialmente il Presidente Capaldo pone tre questioni: il prezzo; innanzitutto dobbiamo parlare del ruolo del Presidente Capaldo, ma il prezzo, la società, e la società, il problema dei creditori lo abbiamo... la società aperta l'abbiamo vista.

Il prezzo lo abbiamo già individuato, non c'è una testimonianza che dice che il prezzo è stato frutto di una valutazione.

Ma lo stesso Capaldo lo dice: "Il prezzo è opera mia, l'idea è tutta mia", e quindi solo lui in mente aveva questa determinazione, ma non muove da nessun presupposto logico, giuridico e soprattutto fattuale.

Devo dire che la Difesa si è affannata anche in maniera forte a cercare di tamponare questo percorso,

cioè di dire che i 2.150 miliardi fossero congrui, cioè era l'effettivo realizzo.

Abbiamo sentito per tutto un pomeriggio il Dottor Salvidio che ci ha rappresentato questo, ma in fin dei conti che ci ha detto lui? Ci ha detto solamente che oggi quel prezzo potrebbe essere congruo.

Ma alla domanda del Collegio: “Ma lei ha fatto la valutazione su che parametro? Ma sui parametri di allora?” e lui ha detto: “No, quello non l’ho fatto”.

Quindi tutta quella ricostruzione, bellissima, di grande studio sulle valutazioni, cade in pieno sotto questo aspetto.

Quindi il prezzo di 2.150 miliardi è un prezzo che rimane lì appeso e che la Procedura accetta supinamente; “Ma Capaldo non vuole scendere - dice la De Vitis - Capaldo è rimasto irremovibile, non ci sta nessun tipo di altra soluzione”.

Beh, la soluzione era quella di non vendere, permettete, con tutti i pareri contrari, con tutta la situazione in questo modo, una relazione particolareggiata con quei criteri valutati, quindi secondo noi del coacervo, e la valutazione dei Periti, non doveva vendere.

Ma poi il passaggio, devo dire, e torno brevemente su questo profilo, di come era la società, Capaldo ci rappresenta candidamente che la società era una società a pareggio.

Lo dice Carbonetti, ma poi nessun altro lo dice questo passaggio perché, devo dire la verità, è una determinazione che lo stesso Maugeri in maniera chiara rappresenta, in maniera chiara e devo dire, più che... Maugeri dice alla domanda: “A che fine era stata fatta questa...?”, lui dice: “Era un intervento che a mio avviso, almeno da come lo abbiamo vissuto noi, era un intervento che era stato deciso di farlo, bisognava farlo perché lo scopo era quello di minimizzare le perdite su questi crediti”, minimizzare le perdite su questi crediti.

C'erano creditori che avevano più di 100 miliardi di credito nei confronti della Federconsorzi, quindi come un intervento volto a dare a questi creditori la maggiore, la migliore prospettiva possibile di realizzo dei loro crediti.

Maugeri è stato colui che per primo ...(incomprensibile) del Professor Casella, ha ricevuto Capaldo all'inizio dell'anno '92 sulla verifica e valutazione del piano, e sapeva perfettamente a che pro questa società era.

Cioè quella di cercare e dire: “La società espose 100 miliardi? Io devo cercare di arrivare al più possibile a 100 miliardi”.

Non è che la società era costituita per fare il pareggio di bilancio e quindi il rapporto del prezzo era riferito al raggiungimento del pareggio di bilancio, Maugeri dice in maniera precisa, dice: “Doveva trovare la soluzione per perdere di meno”, e quindi qui in barba ad ogni considerazione sul 40 per cento,

sulla par conditio, su tutto quello che voglia... ci è stato rappresentato, la società aveva un unico scopo, cercare di limitare le perdite.

Quindi il parametro non è un parametro al 40 per cento, ma è un parametro a zero, 100 miliardi, se il credito fosse stato di 100 miliardi e se ci fosse stata la possibilità di prendersi gli interessi, anche quelli.

Chiaro che la norma fallimentare dice: “Più di tanto non puoi chiedere fino alla soddisfazione del credito”.

Questo era l’obbiettivo della società, quindi oggi non ci può rappresentare che la società è, come ci si dice, a somma zero, no, tanto gioco, tanto devo mettere in discussione; no, non è una società a somma zero, questa società è a segno positivo, è a segno positivo, cioè è una vera società commerciale che doveva raggiungere il massimo profitto; solo dopo che è intervenuto il sequestro, solo dopo che è intervenuta la transazione, atto per il quale poi parleranno i colleghi, che è la prova provata della distrazione.

Solo dopo quello noi abbiamo i duemila... oggi ci ha rappresentato Capaldo e Carbonetti che forse arriviamo a due miliardi e mezzo apportate tra entrate e uscite, ma, a noi non ci interessa, devo dire la verità, una valutazione così *ex post* è talmente facilmente contrastabile in questo senso che devo dire la verità, non ha altra considerazione che possa essere fatta.

Ultime due considerazioni, Signor Presidente: il ruolo di Capaldo; il ruolo di Capaldo è stato chiaro, il dibattito ha chiarito questo aspetto, chi fosse Capaldo all'interno della Federconsorzi prima del Commissariamento e chi fosse Capaldo dopo.

Capaldo ci ha rappresentato, era uno studioso, "Ogni tanto – dice - non è che mi cambiavo il cappello", dice a una domanda specifica; chiaramente si è trovato in difficoltà quando ha detto: "Ma lei...", dice: "Io conosco bene la... so come è andata, perché conosco bene la realtà del Banco di Roma" certo, era Presidente, se non conosceva quella realtà forse ci sarebbero stati dei dubbi.

In quell'ambito ha detto che ha deciso... "Io ero un Presidente senza poteri", cioè un Presidente, Legale Rappresentante che fa l'ideazione di un piano e poi va a dire che però lui è senza potere, "Ho valutato come un qualsiasi Amministratore, chi ha presentato il piano è il Direttore Generale".

Però deve dire, quando viene incalzato dalle domande, deve dire: "In fin dei conti, certamente che gran parte della discussione... la presentazione di quello l'ho fatto io".

Ma questo è un piccolo esempio per far comprendere che Capaldo non ha operato come Professore, come studioso, ma come Presidente di una Banca che aveva uno specifico, preciso obiettivo, dichiarato dallo stesso Maugeri, di far perdere il meno possibile a un gruppo bancario che stava in quel momento in fusione e che tutti e tre gli istituti in quel momento rappresentavano la maggiore esposizione di

Federconsorzi come creditori.

Questa è palese questa posizione, non c'è dubbio, Maugeri lo dice chiaramente, quindi non era una posizione disinteressata, è il conflitto di interessi, è pieno.

Perché Capaldo è Consulente, Pellizzoni, Bambara, Di Pietro, provano con precisione, addirittura Bambara... Capaldo ha cercato di dire: “Ma io dal '90 mi sono defilato”, quando c'è la testimonianza piena di Pellizzoni e Bambara che dice in maniera del tutto precisa che Capaldo ha cambiato strada dopo il Commissariamento.

Dice: “Il ruolo del Professor Capaldo è ovviamente da dividere in due periodi – dice Bambara, il ruolo del professor Capaldo – il periodo della gestione in cui la Federconsorzi era in gestione ordinaria - quindi fino al '91, fino a maggio '91, fino a maggio '91 - il Professor Capaldo era uno dei Consulenti ascoltati in Federconsorzi; successivamente, essendo l'ideatore di quest'operazione, il suo ruolo non più in Federconsorzi, ma come dirimpettaio – tra virgolette – di Federconsorzi è stato quello di Presidente della società S.G.R.”, e questo è l'altro passaggio di conflitto pieno di interesse.

Sa perfettamente la situazione Capaldo, la sa perfettamente perché non ci può raccontare che lui era lo studioso, ci può raccontare che ci aveva l'assistenza universitaria che doveva fare la tesi di laurea sui Consorzi Agrari, e per quello lui ha fatto riempire tutte le schede a tutti i suoi Consorzi Agrari e di capire

come erano le loro posizioni, questo non è credibile, non è assolutamente credibile.

Quindi chiaramente era una conoscenza, forse all'epoca era una conoscenza, come dice Pellizzoni: "Era più un uomo messo dal Presidente del Consiglio per verificare la situazione, che altro", forse, era una duplice anima, politica e economica, ma certamente aveva una conoscenza precisa della situazione.

Noi abbiamo depositato, nei termini concessi dal Tribunale, una lettera, una notula del Professor Pescatore del marzo '91 dove è evidente che ci sono tutta una serie di incontri dove partecipa Capaldo sulla posizione della situazione federconsortile, quindi non c'è dubbio che la prova della sua, non solo conoscenza di una possibile soluzione federconsortile, ma anche una fase di difficoltà e di possibile fase di Commissariamento, e quindi la sua presenza anche in quel momento, poi passa dall'altra parte, e dall'altra parte è praticamente immediata perché se si rivolge a Casella a gennaio '91, del '92, come viene dichiarato, certamente lui già la studia precedentemente questa situazione, non vi è dubbio.

E poi la sua posizione, diventa soggetto che è partecipe a tutte le riunioni, è colui che parla, noi abbiamo letto la sua posizione a gennaio, a febbraio alle riunioni, dove lui è l'elemento che determina il prezzo, lui che aveva disposto questo prezzo, lui esaminato, ma come lo parla? A questo punto col cappello diverso.

Promotore di S.G.R., prossimo Presidente S.G.R. e Legale Rappresentante del più grosso gruppo bancario, questo è sicuramente in questo senso.

Concludo qui Presidente con l'ultimo passaggio, se mi permette, proprio diciamo rapidissimo, uno me la deve dare questa possibilità di Europool, perché le ho parlato ma...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): mi avrebbe deluso, Avvocato.

PARTE CIVILE (AVV. ROSI): devo parlarne un secondo, ma proprio un secondo.

La posizione di Europool non è che è stata messa così per cercare un'alea di, diciamo, di mistero, ma è stata messa dentro questa storia di Europool per dare un esempio di come, noi diciamo... non diciamo tutte le cessioni, ma parte delle cessioni possono essere state fatte, un compendio così importante venduto in quel modo.

E devo dire, non era tanto in sé la questione, perché chiaramente era chiaro che non poteva accedere a questo processo, comunque e in nessun modo e in nessun caso.

Ma era una possibilità e soprattutto aveva una valutazione se ci fosse mai stata, come di fatto c'è stata, una perizia di difesa che potesse valutare quantomeno la possibilità che soggetti corrispondenti al mondo S.G.R. potesse aver beneficiato direttamente o indirettamente dei beni, allora lì un qualche domanda poteva essere posta e per questo noi l'avevamo preventivamente buttata lì.

Tanto è vero che il Consulente Salvidio, la seconda parte della sua consulenza ha rappresentato... "Io

sono stato incaricato a verificare se le vendite sono state fatte in maniera, diciamo, corretta, non a cugini, no, a fratelli...”...

No, non è che Europool rappresenti... non è che voglio fare il coupe di teatro oggi, la società di Y o X, non vi voglio... ma è solamente rappresentare che le domande che sono state fatte a... se si rileggono i...

la consulenza di Salvidio in questo aspetto, le domande che sono state fatte: “Ma lei come ha proceduto a fare questa verifica? Lei si ricorda la vendita in massa?”; e lì le risposte sono state evasive.

“Ma fino a che punto lei è andato a verificare se ci fosse stata la vendita a un fratello o a un cugino?”; lui dice: “Dalle risultanze commerciali”.

Allora: “Lei si ricorda chi ha comprato questi cinquantasette immobili? Lei si ricorda come...

cinquantasette immobili così, su una posizione difficile, prima all’asta non avevano avuto le vendite, poi c’è stata una perizia a 34 miliardi, poi i beni sono stati venduti a 27, 7 miliardi di differenza, ma cinquantasette immobili, un’attenzione maggiore?”.

Lui ha detto: “No questo... non sono andato così a fondo”.

Ma, per fargli comprendere che quella era un società capitalizzata a 199 mila... 199 milioni, traducevo in

Euro, 199 mila milioni, poi trasferiti a Roma 50 milioni, il cui Amministratore unico, noi abbiamo

depositato un documento, che aveva precedenti penali proprio per reati di bilancio e quindi chiaramente

una testa di legno in questo caso, e il socio, socio unico azionista un vecchietto di ottantaquattro anni.

“Ma non le pone il problema? Lei non ha approfondito questo aspetto?”; e lui a questa domanda non ha risposto, perché non lo ha fatto, e allora sta a vedere che in effetti quella anche consulenza su dire tutti santi, non è vero perché non c'è stata quella verifica, e chiudo qui la questione di Europool, è servito a questo, di verificare se c'è stata.

Un piccolo appunto su questo, vengono depositati dei documenti, sono proprio per far vedere che in effetti tutto era stato fatto secondo le regole.

E' quello che ha detto Carbonetti, Carbonetti dice su domanda precisa: “Certo che io ricordo, sono stati venduti e hanno pagato il prezzo, è stato venduto in tutto in sei mesi secondo le regole del pagamento ... (incomprensibile) ”, poi arriva il documento, arriva... e soprattutto dice: “A un grosso gruppo, grossista dell'immobile”.

Io grossista dell'immobile posso compre... ce ne sono tanti, Gabetti, se comprava Gabetti, posso comprendere, Europool, 199 milioni di capitale e dove il movimento massimo, che era sempre in perdita di bilancio, l'abbiamo depositati, appare senza nessuna indicazione a un certo punto, sono 12 miliardi in attivo e non si capisce come entrano, perché era solamente una nota sintetica e non c'è nessun altro documento depositato riguardo a questi 12 miliardi; beh, Carbonetti dice: “Tutto a posto” e poi viene

depositato un documento che invece c'è una causa, c'è un contenzioso, ci sono dei problemi.

Il pagamento, la definizione di tutta la cosa viene fatta a due anni, quindi qualche cosa chiaramente...

non era così tutto... non voglio porre il problema, non era così tutto controllato, non era così tutto quanto trasparente.

La causa... io posso fare cento cause per la battaglia di un prezzo e posso mettermi d'accordo, se vuole, in maniera maliziosa, di potere, tanto è vero c'è stato... tanto è vero dice: "Benissimo, adesso mi dai altri sei immobili" lo dice nell'atto transattivo.

Non sappiamo neanche il modo in cui è stato fatto il pagamento, sembrerebbe, a quello che è stato detto, in contanti, e questo lascia a riflessioni.

L'ultima considerazione, Presidente, per quanto attiene le Parti Civili perché in effetti ora... su questo è stato non esaustivo, ma praticamente ha chiarito tutti i passaggi rispetto alla possibilità delle aspettative che avevano i dipendenti.

Avevano due aspettative, uno che forse ci fosse stato veramente il rilancio federconsortile, forse si poteva, e qui anche un profilo alla famosa istanza, non si sa che cosa sarebbe potuto succedere, ma una liquidazione forse avrebbe permesso a mantenere sicuramente, secondo l'idea del Ministro Gorla, una possibilità di mantenere quello che era il sistema consortile.

Forse lì, già lì, come dice l'Avvocato Fabbri, avremmo potuto avere la possibilità di gran parte dei dipendenti, che invece ineluttabilmente, utilizzando un termine caro a questo processo, ineluttabilmente destinati a dover fuoriuscire, a poter rimanere nell'azienda; e poi c'è stato il problema di Agrisviluppo.

Ma il passaggio fondamentale è quello che hanno dichiarato le Parti civili qui, è che il passaggio di trasferimento e del mantenimento di quelli che chiamiamo per giurisprudenza pacifica, del diritto acquisito, non c'è stato.

Qui sono venute persone che hanno dichiarato che da essere Quadri C, cioè di gestione degli ammassi e di essere persone che avevano sessanta dipendenti, si sono trovati a spingere, a fare una prova pratica di inserimento nella Pubblica Amministrazione di spinta del carrello, e di accatastamento di faldoni su questo carrello.

Come archivisti di quarta qualifica, dichiarando che fosse Omologa la posizione di quarta e quinta.

Abbiamo prodotto Sentenze del Consiglio di Stato e del T.A.R. perché comunque all'epoca, già nel '94 abbiamo cercato di contrastare quel trasferimento.

Ma quel trasferimento fu fatto senza quella garanzia, cioè anche quella che era stata originariamente un'assicurazione, come diceva Sibillo, non si è più verificata, cioè nessuna cambiale è stata pagata in

questa procedura, e certamente non assolutamente ai lavoratori.

Quei lavoratori oggi si trovano in una posizione di dequalifica incredibile, è data dalla prova non solo dalla riduzione retributiva, ma lo ha accertato pure il Consiglio di Stato e il Consiglio di Stato in maniera, se vogliamo, fredda gli ha detto: “Ma tu hai perso il posto di lavoro, quindi ringrazia che stai là dentro comunque”.

Ma il Consiglio di Stato non sapeva che il presupposto invece degli accordi era quello di mantenere equiparazione, e hanno fatto le tabelle di equiparazione completamente sfalsate.

Ricordo ancora bene che era incredulo l’Avvocato Del Re rispetto a quello che sentiva; “Ma non è possibile – diceva lui – che non ci sia stata l’equiparazione”, professionale quanto meno.

Io capisco... non so, non ci ho un assegno a persona riassorbibile in incremento, ce l’ho in decremento, posso pure accettarla in questa posizione, ma la professionalità?

Chi mi ridà la mia professionalità, chi gliela ridà più a queste persone?

Presidente, che vengano a svolgere non solo funzioni totalmente diverse, ma una dequalifica di attività, persone che avevano già dato venti, venticinque anni, che non erano... che si erano trovati per poco tempo alla possibilità di avere una mobilità finalizzata al pensionamento, che non hanno beneficiato inizialmente di alcuni benefici che dava la norma.

Ma a quelli che gliela ridà la professionalità?

La possibilità di dire: “Ho costruito in venti anni qualche cosa”? È stato detto e vociferato che era un mondo, diciamo, di raccomandazioni, tra le deposizioni varie; non è vero, in fin dei conti, come dice Bambara, la Federconsorzi faceva 3.000 miliardi di fatturato, era un’azienda che comunque con tutte le lottizzazioni di questo mondo, aveva uno scopo sostanziale e nell’ammasso e nel credito dell’agricoltura che nessuno poteva nascondere, e quindi è lì che noi vogliamo puntare il dito, quella professionalità ci è stata tolta, quella professionalità non l’abbiamo più e la vorremmo chiedere sotto forma di risarcimento a coloro che hanno perpetrato quel comportamento di dissipazione e di distrazione, così come è stato rappresentato dal Pubblico Ministero Razzi oggi, grazie.

Deposito, Presidente, le conclusioni e le parcelle degli onorari.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): sono programmati altri interventi di Parte Civile oggi? O andiamo direttamente a domani?

Devono parlare quindi i due Avvocati De Priamo, L’Avvocato Petrucci, l’Avvocato Paola, l’Avvocatura dello Stato e l’Avvocato Fanfani, quindi penso che ce la facciamo nella giornata di domani.

A questo punto si sospende l’udienza, si prende atto che per la data di domani l’Avvocato Zaganelli si

farà sostituire dall'Avvocato Lupinacci e che per domani è programmato l'intervento di tutte le residue Parti Civili, e quindi il rinvio è all'udienza di domattina, ore 9.00, mi raccomando la puntualità, invitando tutti a comparire senza altro avviso, grazie.

LA PRESENTE TRASCRIZIONE E' STATA EFFETTUATA DALLA SOC. COOP. O.F.T. A R.L.
PER CONTO DELLA R.T.I. O.F.T. – ALEF - SI COMPONE DI N. 175 PAGINE.

per O.F.T.